



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL Langhe Roero Leader

Società consortile a responsabilità limitata

www.langheroeroleader.it

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

(Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama)

AMBITO TEMATICO: "3 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali"

BANDO PUBBLICO MULTI-OPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) 2

Elenco di misure/sottomisure/operazioni attivate dal GAL col presente bando:

MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 OPERAZIONE 4.1.1	MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 OPERAZIONE 4.2.1	MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 OPERAZIONE 6.4.1	MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 OPERAZIONE 6.4.2
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole	Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole (per aziende agricole)	Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (per micro e piccole imprese non agricole)

BANDO n° 1 / 2022 / estensione

APERTURA BANDO: 09/05/2022

SCADENZA BANDO: ~~05/08/2022~~ ~~23/09/2022~~ **10/10/2022² ore 14.00 telematica**

VERSIONE APPROVATA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/04/2022, DEL 09/05/2022 E DEL 03/08/2022

¹ La scadenza è stata modificata con Determina congiunta del Direttore e del R.U.P. del 27/07/2022, su mandato del CdA del GAL.

² La scadenza è stata modificata con Delibera del CdA del GAL del 03/08/2022.

INDICE

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 Premessa.....	5
Art. 2 Inquadramento generale e definizioni	5
Art. 3 Requisiti generali e filiere/sub-filiera ammissibili	9
Art. 4 Risorse disponibili per il bando di filiera.....	12
Art. 5 Requisiti di ammissibilità	13
Art. 6 Contenuto del Progetto Integrato di Filiera	14
Art. 7 Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera e monitoraggio degli impegni nel tempo.....	15
Art. 7.1 Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera.....	15
Art. 7.2 Monitoraggio degli impegni nel tempo	16
Art. 8 Presentazione delle domande, istruttoria e Valutazione dei PIF.....	17
II PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI	22
OPERAZIONE 4.1.1 “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”..	22
Art. 9 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL.....	22
Art. 10 Richiedenti e beneficiari.....	22
Art. 11 Risorse finanziarie disponibili.....	23
Art. 12 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	23
Art. 13 Spese ammissibili e non ammissibili	24
Art. 14 Condizioni SPECIFICHE di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	27
Art. 15 Tipo di agevolazione prevista.....	28
Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)	28
Art. 17 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande	28
OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”	33
Art. 18 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL.....	33
Art. 19 Richiedenti e beneficiari.....	33
Art. 20 Risorse finanziarie disponibili.....	34
Art. 21 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	34
Art. 22 Spese ammissibili e non ammissibili	35
Art. 23 Condizioni SPECIFICHE di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	38
Art. 24 Tipo di agevolazione prevista.....	39
Art. 25 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)	39
Art. 26 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande	40
OPERAZIONE 6.4.1 “CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (AZIENDE AGRICOLE)”	44
Art. 27 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL.....	44
Art. 28 Richiedenti e beneficiari.....	44
Art. 29 Risorse finanziarie disponibili.....	45
Art. 30 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	46
Art. 31 Spese ammissibili e non ammissibili	47
Art. 32 Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	50
Art. 33 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato	51
Art. 34 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)	52
Art. 35 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande	52
OPERAZIONE 6.4.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (MICRO E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE)”	56
Art. 36 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL.....	56
Art. 37 Richiedenti e beneficiari.....	56
Art. 38 Risorse finanziarie disponibili.....	57
Art. 39 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	58
Art. 40 Spese ammissibili e non ammissibili	59
Art. 41 Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	62
Art. 42 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato	63
Art. 43 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)	63
Art. 44 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande	64
III PARTE: CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI	68
Art. 45 Localizzazione del richiedente e degli interventi.....	68

Art. 46	Numero domande presentabili	69
Art. 47	Termini per la presentazione delle domande.....	69
Art. 48	Condizioni generali di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori	69
Art. 48.1	Condizioni generali tecniche.....	69
Art. 48.1	Condizioni generali amministrative	71
Art. 49	Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento	73
Art. 50	Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili.....	73
IV PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO		75
Art. 51	Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando	75
Art. 52	Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno	75
Art. 52.1	Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese).....	75
Art. 52.2	Iscrizione all'Anagrafe Agricola.....	75
Art. 53	Come compilare e presentare le domande di sostegno	76
Art. 53.1	Gestione informatica delle domande di sostegno.....	76
Art. 53.2	Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare.....	77
Art. 53.3	Impegni.....	81
Art. 54	Istruttoria delle domande di sostegno	83
Art. 54.1	Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati con informativa	83
Art. 54.2	Procedure generali di istruttoria	84
Art. 54.3	Valutazione amministrativa delle domande.....	84
Art. 54.4	Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione.....	84
Art. 54.5	Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda.....	84
Art. 54.6	Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento.....	85
Art. 54.7	Conclusione della procedura di istruttoria	85
Art. 54.8	Comunicazione per invio documentazione integrativa	86
Art. 55	Presentazione delle domande di pagamento.....	86
Art. 55.1	Domanda di anticipo	86
Art. 55.2	Domanda di saldo.....	86
Art. 56	Istruttoria delle domande di pagamento	88
Art. 56.1	Istruttoria del GAL	88
Art. 56.2	Controlli di ARPEA	89
Art. 56.3	Controlli ANTIMAFIA.....	89
Art. 57	Riduzioni e sanzioni.....	90
Art. 58	Controlli ex post	90
Art. 59	Proroghe	90
Art. 60	Varianti	91
Art. 60.1	Definizione di variante.....	91
Art. 60.2	Presentazione della domanda di variante	92
Art. 60.3	Istruttoria della domanda di variante.....	92
Art. 61	Decadenza dal contributo.....	92
Art. 62	Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda.....	93
Art. 62.1	Ritiro della domanda	93
Art. 62.2	Riesami/ricorsi.....	93
Art. 62.3	Errori palesi e loro correzione	93
Art. 62.4	Cause di forza maggiore	93
Art. 62.5	Comunicazione di cessione del bene/azienda/attività con subentro degli impegni	93
Art. 63	Normativa.....	94
Art. 64	Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR	97
Art. 65	Termini per la richiesta di informazioni/documentazione	97
Art. 66	Disposizioni finali	98
Art. 67	Pubblicazione.....	98
APPENDICI AL BANDO.....		99
Appendice A:	Prodotti allegato I e nomenclatura.....	99
Appendice B:	Elenco varietà tradizionali di mais.....	99
Appendice C:	Complementarietà e demarcazione.....	99
Appendice D:	Valori standard per i generatori di calore a biomassa.....	99
Appendice E:	Tabella monitoraggio filiere.....	99
ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA.....		99
Allegato 1:	Progetto integrato di filiera e progetto di investimento	99

<i>Allegato 2: Tabella riepilogativa del Progetto integrato di filiera</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 3: Accordo di filiera.....</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 4: Compravendite Filiera</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 5: Risultati economici attesi</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 6: Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa per le imprese cooperative.....</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 7: Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 8: Scheda tecnica del Progetto didattico.....</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 9: Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 10: Quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico economica.....</i>	<i>99</i>
<i>Allegato 11: Impegno a richiedere autorizzazioni</i>	<i>99</i>
ALCUNE DICHIARAZIONI ON-LINE	99
<i>Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione</i>	<i>99</i>
<i>Dichiarazione di assenza di cumulo con altri contributi.....</i>	<i>99</i>
<i>Dichiarazione di adesione o non adesione a OP o AOP.....</i>	<i>99</i>
<i>Dichiarazione di rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.....</i>	<i>99</i>
<i>Dichiarazione di essere micro o piccola impresa</i>	<i>99</i>
<i>Dichiarazione che l'impresa non è in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo</i>	<i>99</i>
<i>Altre dichiarazioni (vedere su Sistema Piemonte)</i>	<i>99</i>

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)**. Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.
2. Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese di commercializzazione, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle Operazioni previste dal PSL del GAL e dal presente Bando, finalizzate all'attuazione del Progetto di Filiera.
3. Ai sensi del Reg. UE 2020/2022 del 23.12.2020 e della D.D. della Regione Piemonte n. 631/A1615A/2021, sono state assegnate al GAL, a fronte di una specifica Variante del PSL, ulteriori risorse di contributo riferibili al Periodo di estensione dell'attuale programmazione 2014-2020, corrispondenti alle due annualità 2021 e 2022. Tali risorse sono utilizzate in quota parte a sostegno del presente Bando.

Art. 2 Inquadramento generale e definizioni

1. Il PSL del GAL Langhe Roero Leader - approvato dalla Regione Piemonte con Det. N° 2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Mis. 19 del PSR 2014-2020, disponibile sul sito del GAL al link <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/programma-di-sviluppo-locale> - è intitolato "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero" con un acronimo che intende fare esplicito riferimento al concetto di "Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama". Il PSL ha per obiettivo principale lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione integrata delle sue risorse. In particolare il "paesaggio", naturale e costruito, inteso come insieme delle componenti materiali e immateriali del territorio e fattore identitario della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale, sarà considerato risorsa trasversale da includere nello sviluppo dell'intero territorio GAL come "destinazione turistica" in ottica unitaria e di sistema. La messa in rete delle risorse turistiche in forma integrata potrà essere volano per la valorizzazione dei prodotti della terra, soprattutto dei prodotti di nicchia e di eccellenza del territorio. In tale contesto si favorirà lo sviluppo delle imprese in filiera o in rete tra più soggetti (micro e piccole imprese, imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nel territorio GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune.
2. Con il presente Bando di Filiera il GAL attiva le seguenti operazioni, previste nell'**ambito d'intervento del PSL n. 3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali"**, funzionali all'attuazione dei PIF:
 - 4.1.1: "MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE"
 - 4.2.1: "TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"
 - 6.4.1: "CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE (AZIENDE AGRICOLE)"
 - 6.4.2: "INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (MICRO E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE)"

Attraverso l'attivazione in filiera delle suddette Operazioni, il GAL contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del PSL, con la realizzazione di interventi materiali nelle imprese dei diversi segmenti di filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc...). Gli interventi in filiera sono finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente e metodologicamente avanzate in grado di:

- a) Agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
- b) Favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area del GAL, anche attraverso collegamenti con la ristorazione tipica e/o punti vendita e con le risorse turistiche dell'area
- c) Favorire l'introduzione di innovazione di processo e di prodotto nelle imprese che partecipano alle filiere
- d) Favorire processi di trasformazione del prodotto agricolo primario al fine di aumentare il reddito dell'azienda agricola
- e) Favorire la diversificazione dell'azienda agricola nella trasformazione di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE);
- f) Supportare interventi finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione dal punto di vista ambientale e agronomico, attraverso investimenti ispirati ai principi dell'economia circolare e/o volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole, come ad esempio investimenti in tecnologie finalizzate alla

riduzione dei trattamenti chimici, al reimpiego dei sottoprodotti agricoli (scarti di lavorazione, potatura, ecc.), al risparmio energetico, ecc.

A tal proposito, si cita in particolare la criticità legata al progressivo incremento dell'estensione temporale del divieto della pratica dell'abbruciamento di materiale vegetale (combustioni all'aperto), previsto dalla normativa della Regione Piemonte al fine di tutelare la qualità dell'aria. Tale situazione determina l'insorgere di problemi legati allo smaltimento del materiale da potatura che rimane accatastato a bordo campo, determinando a lungo andare rischi di tipo fitosanitario e ambientale, oltre che costi per l'azienda agricola; un riutilizzo "comunitario" locale della biomassa prodotta dall'agricoltore in ottica di produzione di energia entrerebbe appieno nelle buone prassi dell'economia circolare, con positivi effetti tra cui la riduzione del cippato a bordo campo, la riduzione dell'inquinamento e delle polveri sottili da combustione all'aperto, la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguentemente il risparmio energetico e la riduzione di inquinamento da fonti fossili, una maggiore sostenibilità ambientale ed economica delle aziende agricole e non;

- g) ampliare i segmenti di filiera coinvolti, introducendo anche gli interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta dei soli servizi di somministrazione alimentare (no pernottamento e no servizi turistici) da parte di agriturismi (Op. 6.4.1), ristoranti e strutture ricettive (Op. 6.4.2), i quali si inserirebbero nell'Accordo di Filiera in qualità "consumatori intermedi" dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l'erogazione dei servizi di somministrazione ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività, il quale assumerebbe in filiera il ruolo di "ambasciatore" dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti, conferendo così al Bando Filiere una declinazione anche "turistica".

3. Le seguenti **DEFINIZIONI valgono con riferimento all'applicazione del presente Bando:**

- a) **GAL:** Gruppo di Azione Locale; nel presente Bando, quando si parla genericamente di GAL si fa riferimento al GAL Langhe Roero Leader
- b) **PSR:** Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte
- c) **PSL:** Programma di Sviluppo Locale del GAL Langhe Roero Leader
- d) **TFUE:** Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- e) **Allegato I al TFUE:** comprende un elenco di prodotti in base ai quali le imprese produttrici sono ammissibili a finanziamento sulle diverse Operazioni del presente Bando.
- f) **PIF:** Progetto Integrato di Filiera
- g) **Filiera lunga:** insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.
- h) **Filiera corta:** integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori" (art. 2 Reg. 1305/2013). Esempi di filiera corta: vendita diretta presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d'acquisto solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati tramite internet; inserimento in circuiti basati sugli elementi di attrattività locali (itinerari enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari escursionistici); fornitura a mense scolastiche e sanitarie. E' esclusa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni, fermo restando il rispetto del criterio di prevalenza e della normativa concernente la vendita di prodotti di terzi (Ris. 22/03/2016 n. 81039 del MIPAAF).
- i) **Progetti integrati:** Progetti presentati da uno o più beneficiari riguardanti operazioni afferenti a una o più Operazione del PSL, tra loro collegate rispetto al perseguimento di obiettivi comuni di sviluppo, con l'attribuzione di premialità per la valutazione della funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato.
- j) **Requisiti minimi di efficienza energetica e soglie:** È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) e Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
- k) **Richiedente e beneficiario:**
 - **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno
 - **Beneficiario:** soggetto che ha presentato domanda di sostegno e che, a seguito dell'istruttoria, rientra in graduatoria in posizione ammissibile e finanziabile e risulta quindi destinatario dell'agevolazione prevista dal Bando.

- l) **Soggetti che possono partecipare al progetto Integrato di Filiera:**
- **Beneficiari del progetto (o partecipanti diretti):** beneficiari ammissibili al sostegno delle singole operazioni che fanno parte del PIF (in numero minimo di almeno due soggetti che presentano domanda di contributo). Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce ad un'operazione del PSL e del presente Bando con i requisiti di ammissibilità ivi previsti (es. sede in area GAL, come meglio infra precisato);
 - **Partecipanti indiretti:** soggetti che non richiedono contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti, anche esterni all'area del GAL, che, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti per accedere alle singole Operazioni del PSL, sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF e beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere e rispettare, per tutta la durata prevista, l'Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento; pur non beneficiando di alcun contributo erogabile in applicazione del bando, la loro partecipazione all'accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera.
- m) **Microimpresa:** impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 10 persone – intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.
- n) **Piccola impresa:** impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 50 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.
- o) **Imprenditore agricolo:** chiunque eserciti attività agricola (sia come persona fisica che come persona giuridica, sia in forma singola che associata) con una produzione (output) compresa nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea, anche se esercita in modo prevalente una attività diversa da quella agricola. E' necessario il possesso di Partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA e all'INPS per la previdenza agricola.
- p) **Coadiuvante familiare:** si intende un soggetto che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditore, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un familiare. Il "coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali.
- q) **Imprenditore agricolo professionale (IAP):** imprenditore agricolo professionale (IAP) è chi dedica ad attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da queste attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Deve inoltre essere in possesso di conoscenze e competenze professionali (ai sensi dell'art. 5 del Reg (CE) 1257/1999) che si ritengono acquisite se si rientra in almeno una della seguente condizioni:
1. essere in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, Medicina Veterinaria, Scienza delle Produzioni Animali, Scienza delle Tecnologie Alimentari, o Diploma Universitario nelle medesime aree o ancora Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario;
 2. esercitare attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;
 3. essere in possesso di Attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali;
 4. avere superato lo specifico esame presso l'apposita Commissione Regionale di cui alla D.G.R. n. 41 – 8194 del 20/12/2018.
- r) **Giovane agricoltore:** persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.

- s) **Giovane imprenditore:** persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.
- t) **Impresa giovanile:**
- ditte individuali il cui titolare sia giovane di età inferiore ai 40 anni (in caso di azienda agricola per giovane si intende di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti),
 - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani.
- u) **“Innovazione di processo”:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuti con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
- v) **“Innovazione organizzativa”:** la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa (sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
- w) **“Innovazione sociale”:** nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione.
- x) **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader (anche solo Manuale o Guida):** realizzata nell'ambito dell'Operazione 7.6.3 del PSL del GAL, contiene le Linee Guida metodologiche riguardanti il recupero, il restauro, la riqualificazione di beni aventi connotati della tradizione locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e naturalistico. La Guida individua le opportune indicazioni in merito all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. La Guida è disponibile sul sito del GAL al link <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali>.
- y) **Servizi didattici:** servizi finalizzati a coinvolgere direttamente l'utente (residente o turista) in un processo esperienziale di natura formativo-educativa per l'apprendimento in forma ricreativa delle tradizioni, dei saperi locali e del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio, anche nell'ambito di laboratori di produzione/valorizzazione di prodotti tipici locali.
- Il servizio prevede la strutturazione di aree e/o spazi attrezzati interni o esterni alle imprese con percorsi atti ad illustrare le risorse locali e/o il processo produttivo dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici del territorio, agevolando la partecipazione diretta dell'utente all'attività didattica ed esperienziale (ad esempio piccoli laboratori dimostrativi, laboratori di degustazione, laboratori e spazi attrezzati per attività didattiche).
- Rientrano in tale tipologia i servizi didattico esperienziali per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio. In tale ambito è consentita la realizzazione di aree/locali/laboratori/percorsi aventi natura formativo-educativa e specificatamente attrezzati per l'offerta di attività esperienziali e per la trasmissione al turista di tradizioni e saperi locali, in forma ricreativa, purché l'intervento sia connotato da un vero e proprio progetto didattico sottostante. Negli spazi destinati all'attività didattica dovranno essere realizzati allestimenti materiali sia di natura “espositiva” (pannelli descrittivi, modelli, ...) sia di natura “strumentale” (dotazioni, attrezzature, ...) che consentano il coinvolgimento diretto del turista nell'attività esperienziale.
- Per le condizioni di ammissibilità di tale tipologia di servizio, che variano a seconda del tipo di Operazione, si rinvia alle rispettive Sezioni del presente Bando.**
- z) All'interno del presente Bando, le macro-fasi del ciclo produttivo caratterizzanti un percorso di filiera sono le seguenti:
- z.1) Produzione materia prima;
 - z.2) Prima trasformazione e condizionamento semilavorato;
 - z.3) Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito;
 - z.4) Distribuzione e commercializzazione;

- z.5) Ristorazione e/o ricettività;
- z.6) Attivazione di servizi a supporto delle attività di cui alle precedenti macro fasi, con esclusione di servizi di natura prettamente turistica;
- z.7) Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare.

Art. 3 Requisiti generali e filiere/sub-filiera ammissibili

1. Secondo quanto previsto dal PSL, il presente bando prevede la presentazione di domande di sostegno mediante “Progetti Integrati di Filiera” (PIF) secondo le seguenti regole:
 - 1.1. la domanda di sostegno deve obbligatoriamente prevedere **investimenti collocabili in una delle macro-fasi del ciclo produttivo** di cui all’art. 2 comma 3 lettera z) nell’ambito dei **prodotti inseriti nelle seguenti filiere ammissibili**, i quali prodotti dovranno essere **obbligatoriamente compravenduti nell’Accordo di Filiera**, precisando che in aggiunta alla compravendita di prodotti è altresì ammissibile l’attivazione di correlati servizi (es. c/lavorazione, ecc.) qualora ammissibili nelle regole delle singole Operazioni del presente Bando:

Categoria	Filiera autonoma
A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filiera lattiero-casearia (con riferimento al latte vaccino, caprino, ovino, equino). 2. Filiera dei cereali autoctoni quali, ad es. il mais, esclusivamente per le varietà cosiddette “tradizionali”³ e non ibride, ecc...; 3. Filiera della patata, limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell’agricoltura biologica o integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002 4. Filiera del miele e prodotti dell’apicoltura.
B	<ol style="list-style-type: none"> 5. Filiera della Nocciola Piemonte IGP. 6. Filiera ortofrutticola, compresa frutta a guscio, es. castagne, ecc. 7. Filiera della carne e degli insaccati (es. settore bovino, suinocoltura, avicoltura, cunicoltura, elicoltura, ovinocoltura, settore caprino, produzione salumi e insaccati, ecc...) 8. Filiera dei cereali. 9. Filiera delle erbe officinali. 10. Filiera dello zafferano.
C	<ol style="list-style-type: none"> 11. Filiera corilicola. 12. Filiera dei “vigneti eroici” - <u>limitatamente al prodotto finale vino DOC e DOCG</u> - individuati con riferimento al Decreto Mipaaf n. 6899 del 30/06/2020 art. 3 comma 1 lettera a), in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a) pendenza del terreno superiore a 30%; b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni. 13. Filiera del legno, in relazione a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, paleria, utilizzo in campo edile (archittravi, balconate, ...) e arredo urbano 14. Filiera del Metallo, in relazione a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, utilizzo in campo edile (balconate, ...) e arredo urbano
D	<ol style="list-style-type: none"> 15. Filiera della birra 16. Filiera della Pietra di Langa, limitatamente a produzioni di artigianato tipico – artistico e di qualità e arredo urbano (panchine, fontane, ecc...), ad esclusione di investimenti in attività estrattiva e di prima lavorazione grezza e per utilizzo in campo edile o pavimentazione 17. Filiera dei Gessi, in riferimento a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità utilizzati nelle ristrutturazioni e/o recuperi edilizi (solai di gesso con lavorazioni in rilievo, stemmi, decorazioni, ...)
E	<ol style="list-style-type: none"> 18. Filiera vitivinicola con riferimento a tutte le denominazioni sia DOC sia DOCG⁴ del territorio del GAL.

³ Vedere Appendice B: Elenco varietà tradizionali di mais.

⁴ La modifica è stata approvata con Delibera del CdA del GAL del 03/08/2022.

1.2. a complemento di una delle Filiere obbligatorie di cui al punto precedente, il richiedente può effettuare investimenti anche nella seguente **Sub-Filiera NON AUTONOMA**, nel rispetto delle regole enunciate all'art. 5:

Categoria	Sub-Filiera NON AUTONOMA della BIOMASSA AGRICOLA
F	<p>Sub-Filiera biomassa agricola - relativa al riutilizzo di legno/ramaglie derivanti dalla potatura di coltivazioni (es. corileti, frutteti, vigneti) non intenzionalmente energetiche e/o dalla trasformazione di sotto-prodotti agricoli (es. gusci di nocciola, paglia) - reimpiegabile in diversi processi in ottica di economia circolare, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produzione di energia, limitatamente al fabbisogno energetico aziendale, b) produzione di fertilizzanti organici. <p>Tale sub-filiera non è autonoma e la sua realizzazione può avvenire solo subordinatamente e in collegamento con una delle predette filiere da 1 a 18, secondo le modalità indicate nel prosieguo del Bando. A mero titolo esemplificativo, si espone il seguente caso relativamente ad una filiera biomassa agricola-energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1.1: L'impresa agricola Alfa (produttore di nocciole, pasta e olio di nocciole, con agriturismo somministrazione pasti) investe nell'acquisto di un bio-cippatore per trinciare il legno derivante dalla potatura dei nocciolieti; • 6.4.1 e 6.4.2: La stessa Alfa (6.4.1) e la pasticceria Beta (6.4.2) investono ciascuna nell'acquisto di una caldaia a biomassa e nella realizzazione di un impianto termico per il riscaldamento Alfa dell'agriturismo e Beta del laboratorio e del negozio di pasticceria, dimostrando obbligatoriamente che il loro fabbisogno termico aziendale dichiarato è prevalentemente coperto con la biomassa agricola derivante dai nocciolieti (o altre colture) dell'azienda Alfa o di altre aziende agricole site in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL (maggiori dettagli all'art. 5) • Accordo di Filiera: Alfa e Beta devono obbligatoriamente inserire la compravendita di: <ul style="list-style-type: none"> - nocciole e/o pasta e/o olio di nocciole, - biomassa agricola in quantità sufficiente a coprire il fabbisogno termico aziendale dichiarato di ciascuno (anche la propria biomassa per Alfa), in percentuale non inferiore a quella indicata nell'art. 5; tale biomassa deve provenire dai nocciolieti (o altre colture) dell'azienda Alfa o di altre aziende agricole site in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL (maggiori dettagli all'art. 5); le aziende agricole che cedono la propria biomassa dovranno obbligatoriamente aderire all'Accordo, almeno in qualità di partecipanti indiretti.

1.3. Per mera sintesi espositiva, si utilizzerà il termine "Filiera" ricomprendendo sia le Filiere autonome da A ad E sia la "sub-filiera F", nei limiti di ammissibilità consentiti dal Bando per ciascuna tipologia.

2. **La disponibilità di materie prime e/o di prodotti riferiti alle filiere sopra indicate deve essere già esistente al momento della presentazione della domanda di sostegno, quindi non sono ammissibili filiere legate a colture pluriennali non ancora produttive** (es. impianti di viti o nocciole non ancora produttivi ...). Dal suddetto principio sono fatte salve:
 - le colture pluriennali che entrano in produzione anche in data successiva a quella della domanda di sostegno, ma comunque entro la data di presentazione della domanda di pagamento, dovendo rientrare nell'Accordo di Filiera ed essere oggetto di verifica dell'intero Progetto Integrato di Filiera,
 - le colture annuali (es. cereali, ...) per le quali tale disponibilità può essere dimostrata sul fascicolo aziendale anche in data successiva a quella della domanda di sostegno, ma deve obbligatoriamente essere dimostrata entro la data di presentazione della domanda di pagamento, dovendo rientrare nell'Accordo di Filiera ed essere oggetto di verifica dell'intero Progetto Integrato di Filiera.
3. Con riferimento alle filiere di prodotti certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, biologico (es. Nocciola Piemonte IGP; patata prodotta con i metodi dell'agricoltura biologica o integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002, Alta Langa DOCG, ...), **tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.**
4. In caso di filiere multi-prodotto, la tipologia di filiera di appartenenza sarà individuata sulla base del più alto valore corrispondente ai prodotti scambiati nell'ambito dell'Accordo di Filiera, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
5. Gli operatori economici che aderiscono al progetto di filiera, possono presentare una sola domanda di sostegno su ciascuna Operazione tra quelle di seguito indicate, funzionali all'attuazione dei PIF finanziabili col presente bando; si possono prospettare le seguenti casistiche:
 - 5.1. **Azienda agricola:** può presentare sia sulla 4.1.1 (per interventi di natura produttiva aventi come output prodotti inclusi nell'All. 1 TFUE), sia sulla 6.4.1 (per interventi afferenti alla diversificazione produttiva e turistica avente come output prodotti non inclusi nell'Allegato 1 del TFUE),

5.2. Impresa non agricola: può presentare sia sulla 4.2.1 (per interventi di natura produttiva aventi come output prodotti inclusi nell'All. 1 TFUE), sia sulla 6.4.2 (per interventi di natura produttiva avente come output prodotti non inclusi nell'Allegato 1 del TFUE);

nei casi contemplati ai punti 5.1 e 5.2, gli interventi richiesti dovranno essere nettamente e inconfutabilmente distinti (progetto, computo, preventivi separati per ogni operazione);

Tipologie di beneficiari (Il dettaglio è contenuto nella Parte del Bando riferita alle singole Operazioni)	Macro fasi del percorso di filiera (rif. a definizione art. 2 comma 3 lettera z)	Operazione del PSL	Riferimento ad articolo del Bando
<p>Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati, che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013 in base ai dati del Fascicolo Aziendale, come risultante dall'Anagrafe Agricola della Regione Piemonte. Sono necessari l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA, il possesso di Partita IVA e il Codice ATECO riferito al settore dell'agricoltura, tutti rilevabili da Visura Camerale e già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Oltre al suddetto requisito i beneficiari devono essere micro o piccole imprese (limiti dimensionali ai sensi dell'art. 2 del Bando) e devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) Prodotto primario e output del processo devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE</p> <p>b) il prodotto primario avviato alla trasformazione <u>deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale</u></p>	<p>z.1) Produzione materia prima; z.2) Prima trasformazione e condizionamento semilavorato; z.3) Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito; z.4) Distribuzione e commercializzazione; z.6) Attivazione di servizi a supporto delle attività di cui alle precedenti macro fasi, con esclusione di servizi di natura prettamente turistica; z.7) Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare.</p> <p>Relativamente al ciclo produttivo, Input e output devono essere inclusi nell'All. 1 TFUE</p>	4.1.1	Art. 10
<p>Micro e piccole imprese, definite ai sensi dell'art. 2 del Bando, che siano attive e operative con Codice ATECO afferente al settore dell'agro-industria con dati rilevabili da Visura Camerale (già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno), le quali sostengano l'onere finanziario degli investimenti e abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) siano attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca;</p> <p>b) almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale (con riferimento all'intera azienda);</p> <p>c) il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE (con contributo al 10%).</p>	<p>z.1) Produzione materia prima z.2) Prima trasformazione e condizionamento semilavorato; z.3) Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito; z.4) Distribuzione e commercializzazione; z.7) Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare.</p> <p>Relativamente al ciclo produttivo: Input deve essere incluso nell'All. 1 TFUE Output può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incluso nell'All. 1 TFUE = contributo al 40% - escluso dall'All. 1 TFUE = contributo al 10% 	4.2.1	Art. 19

Tipologie di beneficiari (Il dettaglio è contenuto nella Parte del Bando riferita alle singole Operazioni)	Macro fasi del percorso di filiera (rif. a definizione art. 2 comma 3 lettera z)	Operazione del PSL	Riferimento ad articolo del Bando
<p>Imprenditori agricoli con i limiti dimensionali di micro o piccole imprese, ai sensi dell'art. 2 del Bando, i quali in ottica di multifunzionalità, diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, sostengano l'onere finanziario degli investimenti, operino nell'ambito delle tipologie di filiere ammissibili sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti (output) non compresi nell'Allegato I al TFUE, nei settori/ attività ammissibili indicati all'art. 30 comma 2.</p>	<p>Diversificazione dell'attività dell'imprenditore agricolo mediante lo svolgimento di attività extra-agricole esclusivamente per interventi legati ai prodotti agricoli e alla loro trasformazione (in laboratorio o in cucina di strutture ricettive/ristorazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasformazione e commercializzazione di propri prodotti agricoli (output non inclusi nell'All. 1 TFUE) - attività agrituristica esclusivamente con somministrazione - didattica (output non incluso nell'All. 1 TFUE) <p>z.2) Prima trasformazione e condizionamento semilavorato; z.3) Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito; z.4) Distribuzione e commercializzazione; z.5) Ristorazione e/o ricettività; z.6) Attivazione di servizi a supporto delle attività di cui alle precedenti macrofasi; z.7) Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare.</p>	6.4.1	Art. 28
<p>Micro e piccole imprese non agricole, come definite ai sensi dell'art. 2 del Bando, che sostengano l'onere finanziario degli investimenti, operino nell'ambito delle tipologie di filiere ammissibili sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti (output) non compresi nell'Allegato I al TFUE, nei settori/attività ammissibili indicati all'art. 39 comma 2.</p>	<p>Attività extra agricole svolte da imprenditori non agricoli esclusivamente per interventi legati ai prodotti agricoli e alla loro trasformazione (in laboratorio o in cucina di strutture ricettive/ristorazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasformazione e commercializzazione di propri prodotti agricoli (output non inclusi nell'All. 1 TFUE) - attività di ristorazione - didattica (output non incluso nell'All. 1 TFUE) - ricettività alberghiera ed extra-alberghiera (solo per la parte di somministrazione) - lavorazioni dell'artigianato che utilizzino il legno, la pietra, il metallo, il gesso, con finalità artistiche, di edilizia tradizionale, di arredo, ecc. <p>z.2) Prima trasformazione e condizionamento semilavorato; z.3) Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito; z.4) Distribuzione e commercializzazione; z.5) Ristorazione e/o ricettività; z.6) Attivazione di servizi a supporto delle attività di cui alle precedenti macro fasi, con esclusione di servizi di natura prettamente turistica; z.7) Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare.</p>	6.4.2	Art. 37

Art. 4 Risorse disponibili per il bando di filiera

1. Le risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera ammontano ad euro **1.296.181,99** con la seguente ripartizione indicativa tra le diverse operazioni:

Operazione in filiera	Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione	Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)
4.1.1	Euro 706.181,99	Euro 1.765.454,98
4.2.1	Euro 80.000,00	Euro 200.000,00
6.4.1	Euro 230.000,00	Euro 575.000,00
6.4.2	Euro 280.000,00	Euro 700.000,00
Totale	Euro 1.296.181,99	Euro 3.240.454,98

Art. 5 Requisiti di ammissibilità

1. Il **Progetto di filiera (PIF)** deve:
 - 1.1. essere presentato da un soggetto capofila, non necessariamente beneficiario, individuato in un Accordo di filiera (es. aziende singole, cooperative, consorzi, imprese di trasformazione o di distribuzione, etc.).
 - 1.2. essere unico per tutte le domande di contributo che vi aderiscono, anche se tali domande possono essere candidate su Operazioni diverse; quindi ogni singola domanda di contributo dovrà far parte di un unico Progetto Integrato di Filiera (PIF).
 - 1.3. essere caratterizzato da un insieme correlato di domande di sostegno (almeno due beneficiari) proposte da aziende/imprese, operanti nelle diverse fasi della filiera (es. produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione, ristorazione) come segue:
 - in una stessa fase della filiera, qualora al PIF partecipi un partecipante indiretto che operi in una fase diversa;
 - in almeno due diverse fasi della filiera, in assenza di partecipanti indiretti.
 - 1.4. l'insieme dei partecipanti (diretti e indiretti) di un PIF deve rappresentare obbligatoriamente almeno due fasi della filiera;
 - 1.5. con riferimento agli investimenti aziendali oggetto di domanda di sostegno, questi devono riguardare il ciclo di produzione di prodotti relativi:
 - 1.5.1. alle Filiere ammissibili individuate nelle lettere da A ad E dell'art. 3 comma 1.1,
 - 1.5.2. alla sub-Filiera non autonoma "biomassa agricola" individuate nella lettera F dell'art. 3 comma 1.2, purché la biomassa derivi da uno dei prodotti delle suddette Filiere autonome ammissibili.
 - 1.6. con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra (dichiarazione da sottoscrivere nella domanda di sostegno online sul portale Sistema Piemonte). Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

Nel caso in cui un'impresa presenti domanda di sostegno su due Operazioni del presente Bando, all'interno dell'Accordo di Filiera tale azienda deve obbligatoriamente avere scambi di compravendita con almeno un altro partecipante diretto (richiedente contributo) avente Partita IVA diversa e requisito di indipendenza come sopra descritto.
 - 1.7. corrispondere un unico Accordo di Filiera sottoscritto da tutte le imprese aderenti.
2. L'**Accordo di filiera** deve:
 - 2.1. essere unico per ogni PIF;
 - 2.2. riguardare almeno due fasi della filiera;
 - 2.3. essere sottoscritto da tutti i partner (beneficiari e partecipanti indiretti) di un PIF,
 - 2.4. contenere gli impegni commerciali e/o di collaborazione tra i soggetti aderenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso,
 - 2.5. vincolare gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF.
 - 2.6. decorrere dalla data di sottoscrizione e valere per almeno i 3 anni successivi alla data del controllo amministrativo, effettuato dal GAL, sull'ultimo intervento completato incluso nel PIF; sarà cura del GAL comunicare tale data a tutti i componenti del PIF (nell'accordo si potrà indicare la data presunta).

Per tutto il periodo di durata dell'Accordo di filiera, il GAL effettuerà il monitoraggio dell'andamento della Filiera stessa al fine di verificare il mantenimento degli impegni reciproci e la rispondenza tra l'operato degli aderenti alla FILIERA e i contenuti dell'Accordo a suo tempo sottoscritto, come più oltre descritto in dettaglio
3. L'investimento inserito in domanda di sostegno deve obbligatoriamente rispondere ai seguenti requisiti:
 - 3.1. deve essere correlato ad una qualunque delle macro fasi produttive indicate all'articolo 2 comma 3 lettera z), nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di ciascuna Operazione del presente Bando;
 - 3.2. deve essere attinente al ciclo produttivo **di uno dei prodotti inclusi nelle filiere autonome individuate dalle lettere da A) a E) dell'art. 3 comma 1.1.**
4. Relativamente alla sub-filiera non autonoma F) "biomassa agricola", per le imprese sono ammissibili investimenti che riguardino la sola fase di "*Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare*" (di cui all'art. 2 comma 3 punto z.7), purché nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 4.1. la biomassa agricola deve derivare dal ciclo produttivo di uno dei prodotti delle filiere autonome da A) a E) del comma 1.1 dell'articolo 3 delle aziende in filiera,

- 4.2. nell'ambito dell'Accordo di Filiera i richiedenti dovranno comunque obbligatoriamente inserire un congruo valore di compravendite riguardanti uno o più prodotti delle filiere autonome da A) a E) del comma 1.1 dell'articolo 3 delle aziende in filiera,
- 4.3. nell'ambito dell'Accordo di Filiera la quantità di biomassa agricola utilizzata in proprio dal produttore e/o scambiata fra le parti **deve essere congrua** rispetto al fabbisogno per il funzionamento dell'impianto (o degli impianti) acquistato da una o più aziende in filiera; in particolare:
- 4.3.1. relativamente alla produzione di energia per autoconsumo aziendale, chi investe in una caldaia a biomassa e relativo impianto deve obbligatoriamente dimostrare che il fabbisogno termico dichiarato è coperto **per almeno il 33%** con la biomassa agricola derivante dalle colture del/dei produttori agricoli in filiera o di altre aziende agricole site in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL; le aziende agricole che cedono la propria biomassa dovranno obbligatoriamente aderire all'Accordo, almeno in qualità di partecipanti indiretti; a tal proposito si dovranno compilare le apposite sezioni dell'Allegato 1 e dell'Accordo di Filiera;
- 4.3.2. relativamente alla produzione di fertilizzanti organici, chi investe in macchine e impianti con questa finalità deve obbligatoriamente dimostrare che il fabbisogno di biomassa è coperto **per almeno il 33%** con la biomassa agricola derivante dalle colture del/dei produttori agricoli in filiera o di altre aziende agricole site in area GAL (richiedenti o meno contributo) o entro 15 km dal confine GAL; le aziende agricole che cedono la propria biomassa dovranno obbligatoriamente aderire all'Accordo, almeno in qualità di partecipanti indiretti; a tal proposito si dovranno compilare le apposite sezioni dell'Allegato 1 e dell'Accordo di Filiera;
- 4.4. un'impresa **richiedente contributo**, la quale acquista/vende biomassa agricola in filiera, può aderire a più di un Accordo di Filiera nei seguenti termini:
- 4.4.1. in qualità di partecipante diretto (richiedente contributo) dovrà aderire ad un unico Accordo in cui, oltre allo scambio di biomassa agricola, sia previsto a suo carico lo scambio di prodotti delle filiere autonome da A) a E) del comma 1.1 dell'articolo 3 come sopra previsto (punto 4.2);
- 4.4.2. in qualità di partecipante indiretto (non richiedente contributo) potrà aderire ad altri Accordi in cui il suo ruolo può limitarsi allo scambio di biomassa agricola.
- 4.5. nel caso di domanda di sostegno presentata da azienda che sia in condizione di "completare" il percorso di filiera al proprio interno, i relativi investimenti potranno essere ammessi a condizione che la stessa azienda realizzi comunque congrui scambi commerciali all'interno dell'Accordo di Filiera con almeno un'altra impresa richiedente contributo.
- A mero titolo esemplificativo, si cita il caso di un'azienda ortofrutticola che intenda investire:
- sulla 4.1.1 nell'acquisto di un atomizzatore per il trattamento in frutteto e di un cippatore per la trinciatura della potatura,
 - sulla 6.4.1 nell'acquisto di macchine/attrezzature per la produzione di marmellate/conservate e nella realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomassa per il laboratorio di produzione.
- La suddetta azienda dovrà:
- aderire all'Accordo di Filiera vendendo i prodotti agricoli o agroalimentari di sua produzione;
 - inserire nell'Accordo di Filiera anche la biomassa agricola, dimostrando che il fabbisogno energetico/termico aziendale dichiarato sia coperto dalla biomassa derivante dai suoi terreni e/o dall'acquisto in filiera da altre aziende agricole site in area GAL e/o nel raggio di 15 chilometri dai confini del GAL.

Art. 6 Contenuto del Progetto Integrato di Filiera

1. Per ciascuna domanda di sostegno dovrà essere uploadato sul portale Sistema Piemonte il progetto di filiera redatto secondo lo schema allegato (vedasi l'Allegato 1: Progetto integrato di filiera e progetto di investimento), contenente:
 - a) titolo del PIF;
 - b) descrizione del PIF e dei suoi obiettivi (in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti), dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall'accordo, degli interventi candidati sulla domanda di ciascun richiedente, degli elementi necessari per valutare adeguatamente il progetto ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
 - c) elenco dei partecipanti all'Accordo con indicazione di denominazione dell'impresa, natura giuridica, rappresentante legale, CUAA, fase di interesse del PIF, qualifica dell'aderente (beneficiario o partecipante indiretto), indicazione del capofila.
 - d) Tabella riepilogativa del Progetto integrato di filiera in excel (allegato 2).

Art. 7 Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera e monitoraggio degli impegni nel tempo

Art. 7.1 Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera

1. La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di filiera tra tutti gli operatori aderenti alla medesima filiera con le seguenti caratteristiche:
 - a) L'accordo deve essere duraturo, capace di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune definito dal PIF (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori, servizi di conto lavorazione, ottenimento di prodotti più salubri attraverso pratiche e processi più sostenibili dal punto di vista ambientale e agronomico, ecc.), a cui si può aggiungere l'obiettivo collaterale dell'utilizzo di biomassa locale quale fonte rinnovabile di energia termica/elettrica.
 - b) Per essere ammissibile l'accordo deve rispettare tutte le caratteristiche indicate all'articolo 5.
 - c) All'accordo possono partecipare anche i cosiddetti "partecipanti indiretti" (come sopra definiti all'art. 2), ovvero soggetti che non realizzano alcun investimento sul Bando di filiera e pertanto non richiedono contributi nell'ambito del PIF ma la cui partecipazione all'accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera.
2. Ogni beneficiario che presenta domanda di sostegno deve allegare:
 - a. l'accordo di filiera redatto in forma scritta e, se pertinente, registrato in caso d'uso secondo lo schema di accordo di filiera sottoscritto da tutti i partecipanti al medesimo Progetto di Filiera (vedasi Allegato 3: Accordo di filiera)
 - b. dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione (sottoscrivendo la dichiarazione on line su Sistema Piemonte)
3. L'accordo di filiera dovrà contemplare i seguenti principali contenuti:
 - a) denominazione del progetto di filiera;
 - b) elenco e dati degli aderenti all'accordo di filiera (da inserire anche in Allegato 2: "Tabella riepilogativa del progetto integrato di filiera")
 - c) inquadramento dell'accordo nell'ambito del PSL del GAL;
 - d) impegni a carico di ciascun aderente con riferimento ai prodotti/ servizi/ collaborazioni oggetto dell'accordo e alle interrelazioni tra i soggetti coinvolti;
 - e) individuazione del soggetto capofila;
 - f) durata dell'accordo;
 - g) condizioni di recesso. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi;
 - h) indicazione dettagliata della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai singoli partecipanti per gli anni di validità dell'Accordo; si rammenta che, in caso di successivi controlli da parte degli Enti preposti durante o successivamente al Monitoraggio effettuato dal GAL, i dati relativi agli impegni assunti dovranno essere comprovati da opportuni documenti contabili/fiscali e/o documentazione equivalente atti a dimostrare la veridicità di quanto riportato nell'Accordo. La documentazione dovrà essere messa a disposizione degli Enti e consegnata su richiesta degli Enti stessi durante i controlli che verranno effettuati nel corso della validità dell'Accordo.
 - i) eventuali sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
 - j) consenso dei partecipanti diretti e indiretti all'Accordo a che il GAL, qualora lo reputi necessario – ad es. in occasione dell'istruttoria di domande trasmesse dai beneficiari (es. proroga, variante, ecc...) – invii comunicazioni informative scritte a tutti gli aderenti all'Accordo;
 - k) clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
 - l) luogo e firma di tutti i partecipanti all'accordo.
4. Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, l'Organo istruttore del GAL esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

5. **Requisiti minimi per l'ammissibilità del Progetto di Filiera e il mantenimento dell'Accordo.**

- 5.1. Per **conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF** - sia in fase di istruttoria delle domande di sostegno e pagamento sia, ad esempio, a seguito di rinuncia/decadenza/non ammissibilità a finanziamento di un aderente, oppure di realizzazione di minori investimenti rispetto a quelli approvati dal GAL, ecc. - è necessario che venga positivamente verificata in capo al PIF la presenza dei seguenti requisiti:
- il rispetto delle finalità del progetto,
 - mantenere almeno due contraenti con la qualifica di beneficiari,
 - mantenere almeno due fasi di filiera,
 - mantenere almeno il 50% del valore dell'investimento del PIF complessivamente ammesso a contributo;
- 5.2. **In fase di istruttoria della domanda di sostegno:**
- 5.2.1. in caso di conservazione dell'ammissibilità al finanziamento del PIF, il contributo viene regolarmente assegnato in capo ai soggetti aventi diritto (rientranti in graduatoria utile);
 - 5.2.2. in caso, invece, di non conservazione dell'ammissibilità, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, e pertanto nessun aderente al PIF potrà essere ammesso a finanziamento, neanche coloro che sarebbero rientrati in graduatoria utile.
- 5.3. **In fase di istruttoria della domanda di pagamento:**
- 5.3.1. in caso di conservazione dell'ammissibilità al finanziamento del PIF, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti aventi diritto (che hanno regolarmente concluso e rendicontato l'intervento);
 - 5.3.2. in caso, invece, di non conservazione dell'ammissibilità, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo - tutti gli aderenti al PIF decadranno dal contributo e pertanto nessun aderente al PIF potrà essere ammesso a pagamento, neanche coloro che hanno regolarmente concluso e rendicontato l'intervento - a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione da parte del GAL di decadenza della filiera per non conservazione dell'ammissibilità, - o, in caso di rinuncia di un aderente, dalla data della rinuncia stessa -, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata).
- 5.4. **Durante il periodo di validità dell'Accordo di Filiera:**
- 5.4.1. in caso di conservazione dell'ammissibilità al finanziamento del PIF, il contributo viene regolarmente mantenuto in capo ai soggetti a cui è stato erogato (a seguito di regolare conclusione e rendicontazione dell'intervento);
 - 5.4.2. in caso, invece, di non conservazione dell'ammissibilità, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo - tutti gli aderenti al PIF decadranno dal contributo - a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione da parte del GAL di decadenza della filiera per non conservazione dell'ammissibilità, - o, in caso di rinuncia di un aderente, dalla data della rinuncia stessa -, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata).

Art. 7.2 Monitoraggio degli impegni nel tempo

- Per tutto il periodo di durata dell'Accordo di filiera il GAL effettuerà il monitoraggio dell'andamento della Filiera al fine di verificare il rispetto degli impegni reciproci e la rispondenza tra l'operato degli aderenti e i contenuti dell'Accordo a suo tempo sottoscritto dai partner.
- In particolare il Capofila, con la collaborazione dei partner (Beneficiari e Partecipanti indiretti), per ognuno degli anni di validità dell'Accordo di Filiera dovrà:
 - compilare la Tabella monitoraggio filiere in formato Excel (che verrà trasmessa dal GAL sulla base dell'Appendice E),
 - redigere una Relazione esplicativa resa sotto forma di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i. (corredata di un Documento d'identità del dichiarante) in cui si evidenzino il corretto rispetto degli impegni oppure eventuali criticità che non abbiano consentito il rispetto degli stessi (diminuzione quantitativi scambiati, sostituzione e/o eliminazione beneficiari e/o partecipanti indiretti, ecc.) e le relative motivazioni.
- La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al GAL tramite un apposito Oggetto informatico presente su SIAP denominato "*Verifica impegni contratti/accordi di fornitura/filiere/reti*".

Nel caso in cui il capofila sia un Partecipante Indiretto, questi delegherà al caricamento della documentazione un beneficiario inserito nello stesso PIF, il quale dovrà allegare la delega sottoscritta dal capofila.

9. Successivamente alla trasmissione, il GAL effettuerà l'esame della documentazione ricevuta verificando che vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità, che gli obiettivi originari della Filiera siano comunque raggiunti e che il punteggio permetta la finanziabilità della Filiera e dei singoli Beneficiari. Qualora ritenuto necessario, il GAL si riserva di richiedere la formulazione di un nuovo Accordo di filiera sottoscritto da tutti gli aderenti, prevedendo, se necessario, l'adesione di nuovi Partecipanti indiretti.
10. Nel caso di coinvolgimento di nuovi Partecipanti indiretti, questi ultimi dovranno contattare il GAL che provvederà ad informarli sui requisiti e gli impegni previsti dal Bando. Successivamente, il nuovo Partecipante indiretto dovrà trasmettere, unitamente al nuovo Accordo di filiera sottoscritto, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver ricevuto e di essere a conoscenza delle informazioni relative ai requisiti e agli impegni previsti dal Bando.
11. In caso di eventuali difformità relative all'Accordo originario non debitamente giustificate, si procederà al riesame dei requisiti di ammissibilità e, qualora la singola Domanda di sostegno (o l'intera filiera o parte di essa) dovesse collocarsi in una posizione non più finanziabile, ARPEA potrà procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.
12. In caso di successivi controlli da parte degli Enti preposti, i dati riportati nella Relazione e nella Tabella monitoraggio filiere dovranno essere comprovati da opportuni documenti contabili/fiscali e/o documentazione equivalente atti a dimostrare la veridicità di quanto riportato.

Art. 8 Presentazione delle domande, istruttoria e Valutazione dei PIF

1. Ogni impresa aderente al PIF dovrà presentare la propria domanda di aiuto nel rispetto di quanto definito di seguito nella Parte II "INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI".
2. Ogni impresa dovrà aver aderito ad un solo PIF e aver sottoscritto un unico Accordo di Filiera tra tutte le imprese aderenti al PIF, che dovrà essere allegato alla documentazione della domanda.
3. La domanda di aiuto sarà presentabile solamente on-line attraverso il portale www.sistemapiemonte.it nelle modalità indicate nella "IV PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO" del presente Bando.
4. Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto, l'Organo istruttorio nominato dal Consiglio di Amministrazione del GAL analizzerà le domande pervenute e ne stabilirà la graduatoria di merito nel rispetto dei punteggi e dei criteri di valutazione collegati al presente bando.
5. Per ogni domanda sarà pertanto verificata la finanziabilità e ne sarà comunicato l'esito ai richiedenti.
6. La valutazione terrà conto sia del punteggio raggiunto dal progetto di filiera che dalla singola domanda di aiuto, come di seguito descritto.
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio ad ogni singola domanda di aiuto contribuiranno due distinte valutazioni (i cui risultati saranno successivamente ponderati secondo il metodo di calcolo più avanti descritto) di seguito indicate:
 - a) valutazione dei contenuti del PIF/Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella presente sezione del Bando dedicata al PIF; tale valutazione, che sarà identica per tutte le domande di aiuto aderenti a quel PIF/Accordo di Filiera, potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti;
 - b) valutazione dei contenuti della singola domanda di aiuto, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata all'Operazione su cui la domanda è candidata; tale valutazione potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti.
8. A seguito della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma precedente, il calcolo del punteggio finale complessivo per la formazione delle graduatorie sarà effettuato come segue:

A	il punteggio attribuito al PIF sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 55%, ottenendo un valore A.
B	il punteggio attribuito alla singola domanda di contributo candidata sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 45%, ottenendo un valore B.
C	il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma di A + B ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente all'Operazione su cui è stata candidata la singola domanda.
9. Non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando Filiere, ma per ogni Operazione sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di contributo candidate su quell'Operazione. Le domande di contributo ammissibili saranno quindi collocate nella graduatoria di

competenza dell'Operazione su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'Operazione. In altre parole saranno pertanto previste le seguenti graduatorie:

- a) graduatoria Operazione 4.1.1,
- b) graduatoria Operazione 4.2.1,
- c) graduatoria Operazione 6.4.1,
- d) graduatoria Operazione 6.4.2.

10. Nel caso in cui all'interno di una stessa Filiera ci siano:

- sia domande teoricamente ammissibili e finanziabili (cioè in posizione utile in graduatoria),
- sia domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse,

si valuta se è conservata la sola ammissibilità di filiera al finanziamento secondo i criteri di cui all'art. 7 comma 5 del presente bando:

- a) se l'ammissibilità è conservata, si finanziano i soli richiedenti ammissibili e finanziabili rimasti e si provvederà ad adeguare di conseguenza l'accordo di filiera nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5 e 7 del presente bando. I richiedenti non finanziabili possono comunque decidere di mantenere ugualmente l'adesione all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti.
- b) se l'ammissibilità non è conservata, la filiera non è ammissibile nel suo complesso e quindi decadono tutti i richiedenti che ne fanno parte, anche coloro che erano teoricamente ammissibili e finanziabili.

11. Eventuali risorse residue (ad es. dovute a richieste di contributo su ciascuna Operazione inferiori rispetto alla dotazione finanziaria dell'Operazione stessa, oppure da importi liberati a causa della decadenza di singole domande o di interi PIF per mancanza dei requisiti di ammissibilità) potranno essere, a discrezione del GAL, rimodulate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) all'interno della stessa operazione, fino a soddisfare il fabbisogno delle domande di contributo ammissibili a finanziamento;
- b) sulle altre operazioni del medesimo bando, per soddisfare:
 - il maggior numero di domande a completamento di filiere (quindi trasversalmente alle diverse Operazioni ma seguendo lo scorrimento della graduatoria di ciascuna Operazione);
 - le domande di importo di contributo richiesto inferiore;
 - le domande con punteggio più elevato.
- c) per l'apertura di altri Bandi del GAL.

12. Oltre alla graduatoria per operazioni (comprendente le domande di sostegno ammissibili e finanziabili), il Consiglio di Amministrazione del GAL approverà l'elenco dei PIF ammessi e finanziati, con indicazione delle domande collegate ad ogni PIF.

13. La valutazione dei **progetti di filiera** (uguale per tutte le domande afferenti a ciascun PIF) sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che:

- a) le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;
- b) i punteggi saranno attribuiti relativamente alla situazione del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO DI SELEZIONE FILIERE	N.	CRITERIO DI SELEZIONE FILIERE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
A)	A1)	COMPLETEZZA DELLA FILIERA Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera	<u>Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:</u>		14	55
			Produzione materia prima	2		
			Prima trasformazione e condizionamento semilavorato	2		
			Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito	2		
			Distribuzione e commercializzazione	2		
			Ristorazione e/o ricettività	2		
			Attivazione di servizi (es. didattica, c/terzismo, ecc...)	2		
			Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare	2		

PRINCIPIO DI SELEZIONE FILIERE	N.	CRITERIO DI SELEZIONE FILIERE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio	
	A2)	<p>CONSISTENZA DEL PROGETTO INTEGRATO</p> <p>Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL.</p> <p>L'impresa che presenta domanda di sostegno contemporaneamente su due Operazioni è conteggiata una sola volta ai fini dell'attribuzione dei punteggi.</p>	A2.1) Numero delle imprese aderenti:		4	9	
			- 0,5 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 4 punti	4			
			- 0,25 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera senza proporre un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 1 punto	1			
			A2.2) Numero di produttori agricoli di base:				
			Si valuta la presenza di produttori agricoli nell'ambito dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto): 0,5 punti per ogni produttore agricolo di base coinvolto nel progetto integrato	2			
			A2.3) Presenza di forme aggregative formalmente costituite: si valuta la presenza di tali operatori nell'ambito dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto)				
			Si	3			
	No	0					
	A3)	<p>COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI</p> <p>Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane. 	Il punteggio viene attribuito verificando prima il numero di imprese che posseggono il requisito e successivamente rapportando tale numero con riferimento al numero totale di imprese coinvolte nel progetto integrato:		4		
			Almeno il 30%	1			
			Almeno il 40%	3			
	Almeno il 65%	4					
	A4)	<p>TIPOLOGIA DI AMBITO DI FILIERA AUTONOMA</p> <p>In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF</p>	Il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando:		20		
			Categoria A	20			
			Categoria B	17			
Categoria C			13				
Categoria D			9				
Categoria E	5						
A5)	<p>PRESENZA DELLA SUB-FILIERA F</p>	Categoria F (aggiuntiva e non autonoma):		8	8		
		Si	8				
		No	0				
B)	<p>QUALITA' del progetto integrato (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da B1 a B5)</p>	<p>CHIAREZZA E COMPLETEZZA nella descrizione dei contenuti del progetto integrato.</p> <p>Il criterio valuta la completezza descrittiva e analitica dei seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli obiettivi della filiera; 2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera; 3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non); 4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione); 5. i sistemi di controllo dei risultati, comprese le garanzie di durabilità dell'accordo. 	Si applica il seguente punteggio di merito:		16	45	
			Insufficiente	0			
			Sufficiente	4			
			Medio	8			
			Elevato	12			
			Notevole	16			

PRINCIPIO DI SELEZIONE FILIERE	N.	CRITERIO DI SELEZIONE FILIERE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio	
	B2)	GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO INTEGRATO CON IL PSL Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale (par. 2.3 e 2.4 PSL) in base agli argomenti di seguito dettagliati: 1. gli obiettivi della filiera; 2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera; 3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non); 4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione); 5. sostenibilità e impatto paesaggistico/ambientale del progetto integrato.	Si applica il seguente punteggio di merito:			16	
		Insufficiente		0			
		Sufficiente		4			
		Medio		8			
		Elevato		12			
		Notevole		16			
	B3)	INVESTIMENTI NELLE MACRO-FASI CONSIDERATE STRATEGICHE PER LA FILIERA Il criterio valuta la presenza di soggetti considerati significativi in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL. Il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto. NB: non sarà valutato l'investimento di per sé ma la sua <u>rilevanza nella filiera dell'impresa richiedente</u> in termini di impatto sulla potenzialità per gli aderenti alla filiera di migliorare la collocazione dei propri prodotti sul mercato in maniera significativa.	Presenza nel progetto di soggetti operanti nella FASE di DISTRIBUZIONE (sia verso punti/canali commerciali che verso punti di ristorazione) dei prodotti di filiera come segue: presenza di almeno un'impresa richiedente che rappresenta la macrofase della distribuzione/commercializzazione:			4	
		Insufficiente		0			
		Sufficiente		1			
		Medio		2			
		Elevato		3			
		Notevole		4			
	B4)	UTILIZZO DI TECNOLOGIE ICT Il progetto integrato introduce uno o più elementi riferibili all'applicazione di tecnologie innovative nel processo produttivo/ distributivo delle imprese aderenti.				4	
		Insufficiente		0			
		Sufficiente		1			
		Medio		2			
		Elevato		3			
		Notevole		4			
	B5)	Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti ottenuti con metodi di coltura BIOLOGICO, BIODINAMICO, adesione a PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITA' certificati da un ente terzo di controllo				5	
		Si		0			
		No		5			
TOTALE						100	100
PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)						100	100
PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)						55	

Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione	15
Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione	8,25

14. Il punteggio massimo del Progetto di Filiera è pari a 100 punti (corrispondenti a 55 punti dopo la ponderazione), quello minimo di ammissibilità a finanziamento è di 15 punti (corrispondenti a 8,25 punti dopo la ponderazione).
15. Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria. Vale quanto segue:
- a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL in merito alla effettiva successiva ammissione e finanziabilità del progetto, ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;
 - b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il candidato neo Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di ammissibilità a finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione sulla piattaforma Sistema Piemonte di una Domanda di Revisione del progetto originario;
 - c) Il GAL sottoporrà la Domanda di Revisione del progetto originario pervenuta dal candidato neo Beneficiario ad apposita Istruttoria, al fine di valutare l'effettiva ammissione a finanziamento del progetto così come modificato.

II PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI

OPERAZIONE 4.1.1 “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”

Art. 9 Finalità dell’operazione nel contesto del PSL

1. L’operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari. Tale modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.

Nell’ambito del Bando è stata prevista l’inclusione in filiera:

- sia della fase di “Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare”,
- sia della diversificazione dell’azienda agricola nella trasformazione di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell’Allegato I del TFUE,
- sia del settore della somministrazione alimentare (da parte di agriturismi, ristoranti e strutture ricettive).

Le suddette previsioni vanno nella direzione dell’ampliamento dei segmenti di filiera coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere di ampia portata in cui sia possibile:

- da un lato migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico (attraverso investimenti ispirati ai principi dell’economia circolare e/o volti alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole-produttive),
- e dall’altro lato avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (Op. 6.4.1) e i ristoranti/strutture ricettive (Op. 6.4.2), si inserirebbero nell’Accordo di Filiera in qualità “consumatori intermedi” dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l’erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di “ambasciatore” dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

Lo spirito della norma del Bando risiede nella volontà di ampliare la varietà delle produzioni locali migliorandone la qualità e la desiderabilità, anche in virtù di lavorazioni in loco che accorciano la filiera, e agevolare la collocabilità su mercati target di più elevata propensione alla spesa.

2. L’operazione, attivata esclusivamente all’interno di un “progetto integrato di filiera”, ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole (strutturale e impiantistico), accrescendone la competitività e promuovendone lo sviluppo sostenibile.
3. Ciascuna azienda agricola deve dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda come previsto dall’art. 17 del reg. UE 1305/2013.

Art. 10 Richiedenti e beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando gli operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati, che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013 in base ai dati del Fascicolo Aziendale, come risultante dall’Anagrafe Agricola della Regione Piemonte.
Sono necessari l’iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA, il possesso di Partita IVA e il Codice ATECO riferito al settore dell’agricoltura, tutti rilevabili da Visura Camerale e già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i richiedenti/beneficiari devono inoltre essere **microimprese o piccole imprese** (come definite all’art. 2 del Bando **con riferimento ai limiti dimensionali**), e devono svolgere attività di produzione agricola o attività connesse di trasformazione e vendita diretta alle seguenti condizioni:
 - a) sia il prodotto primario, avviato o meno alla trasformazione, che l’output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell’Allegato I del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea);

- b) il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale (con riferimento all'intera azienda).
3. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale.
 4. La sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2021.
 5. Le singole aziende partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell'intervento.
 6. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
 7. Quanto previsto ai commi da 1 a 3 del presente articolo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura (compresa la presenza di eventuale dichiarazione di possesso di Codice ATECO coerente con i settori/attività ammissibili), al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 11 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento delle domande presentate sulla presente operazione ammontano ad **€ 706.181,99, (Settecentoseimilacentottantuno euro/novantanove centesimi) di contributo**, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari a minimo euro 1.765.454,98 euro (contributo al 40%).
2. L'ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

Operazione in filiera	Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione	Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)
4.1.1	Euro 706.181,99	Euro 1.765.454,98
4.2.1	Euro 80.000,00	Euro 200.000,00
6.4.1	Euro 230.000,00	Euro 575.000,00
6.4.2	Euro 280.000,00	Euro 700.000,00
Totale	Euro 1.296.181,99	Euro 3.240.454,98

3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:
 - a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;
 - b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
 - c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.
4. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

Art. 12 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. La demarcazione rispetto all'analoga Operazione regionale proposta sul PSR è da individuarsi nei seguenti criteri:
 - a) il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera,

- b) le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate nella Parte I del presente Bando.
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i richiedenti/beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali **nell'ambito delle filiere ammissibili sul presente Bando** riguardanti l'attività di produzione agricola o attività connesse di trasformazione e vendita diretta nel rispetto di quanto segue:
- sia il prodotto primario, avviato o meno alla trasformazione, che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
 - il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale (con riferimento all'intera azienda).
3. Al fine di rispettare la complementarità e le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR e OCM) si fa riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità" del PSR vigente, come riportato nell'Appendice C.
4. Gli interventi **saranno ammissibili solo se:**
- Inquadri nei settori e filiere individuati all'art. 3, nelle definizioni e nei contenuti dati all'art. 2 "Inquadramento generale e definizioni" e all'art. 9 "Finalità del Bando e dell'operazione nel contesto del PSL",
 - Rispondenti alle specifiche e alle condizioni individuate all'art. 10 "Richiedenti e beneficiari", all'art. 14 "Condizioni **specifiche** di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori" e all'art. 48 "Condizioni **generali** di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori".
 - Riguardanti **esclusivamente prodotti (output) compresi nell'Allegato I al TFUE**,
5. Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:
- interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (art. 9), con gli interventi ammissibili (art. 12) e con le spese ammissibili (art. 13).
 - Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati all'art. 14 e all'art. 48.
 - Interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari.
 - Interventi per adeguamento a norme obbligatorie.
 - Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando.
 - Investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che se l'impresa ha in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili (es. in un unico locale: acquisto di attrezzature e arredi candidati su questo bando e sostituzione infissi per il miglioramento energetico finanziata tramite il cosiddetto Superbonus 110%). In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra.

Art. 13 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese, nel rispetto delle **condizioni di ammissibilità** specifiche (art. 14) e generali (art. 48), precisando che per quanto non disciplinato nel presente Bando si farà riferimento all'ultimo Bando regionale pubblicato sulla medesima Operazione:
- 1.1 - **INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI:**
- Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera [es. recinzioni pascoli fisse, recinzioni (anche elettrificate, ma non filo spinato) a protezione delle colture e degli animali allevati dalla fauna selvatica, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate, sistemi antigelo e antibrina a protezione delle colture orticole in pieno campo, dei frutteti e dei vigneti (irrigatori a gittata o sotto-chioma, con esclusione dei ventilatori e dei bruciatori in quanto previsti dalla misura 5 a seguito della modifica 2021 del PSR) ecc...]. Gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013.
 - Investimenti di tipo edilizio: costruzione (limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore), ampliamento, miglioramento, recupero, riqualificazione e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali e loro pertinenze (opere edili e impiantistica) - compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta

(prevalentemente, ma non esclusivamente, di prodotti agricoli di propria produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale) - limitatamente a fabbricati finalizzati allo sviluppo del prodotto di filiera. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3 lettera x).

- c) Acquisto o acquisizione di macchine agricole e/o macchinari e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi, arredi di natura produttiva (es. espositori per punto vendita).

Nell'ambito dell'acquisto di macchine agricole, potrà essere ammessa una spesa massima di 40.000,00 euro per acquisto di trattrici agricole nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che determini un miglioramento complessivo del rendimento globale dell'azienda richiedente.

- d) Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
- d.1) veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - d.2) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - d.3) autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

L'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri ancorché siano specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti.

- e) Realizzazione di locali e impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale,
- nel rispetto dei criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (art. 13 lett. c Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014) e definizione delle soglie di cui all'art. 13 lett. e Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014,
- per i generatori di calore a biomassa:
 - o devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore al 91% (ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi energetiche dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017),
 - o nel rispetto delle condizioni indicate nella Parte I del presente Bando con riferimento alla **Sub-Filiera NON AUTONOMA della BIOMASSA AGRICOLA** nonché di quanto riportato nell'Appendice D.

In particolare:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

- La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2022-04-01>);
- i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della presente Operazione solo se **non utilizzano** materie prime derivanti da colture dedicate.

- f) Interventi di ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, se coerente con il progetto di filiera, nella misura massima del 30% dell’investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino, nell’area oggetto dell’intervento principale, di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...

Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) “Investimenti di tipo edilizio”.

- g) spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità (pagina internet, poster o targa), come da impegni accessori richiesti all’art. 53.3 comma 14 lettera e) (ai sensi del Reg. esec. 808/2014)

1.2 - INVESTIMENTI IMMATERIALI

- h) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, software e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all’implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce e per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico.

1.3 - SPESE GENERALI E TECNICHE

- i) Spese generali e tecniche, spese di progettazione direzione lavori e simili, consulenze, studi di fattibilità - che devono essere documentati con relazioni a firma di tecnici abilitati ed allegati alla documentazione istruttoria -, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% (calcolate sul costo totale degli investimenti materiali ammessi a finanziamento).

1.4 - Si precisa che:

1.4.1 - **non sono ammissibili spese riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto ai fini dell’ammissibilità se ne dovrà tenere conto nelle pratiche edilizie;**

1.4.2 - per le domande ammissibili a finanziamento saranno finanziate dal GAL esclusivamente le spese rientranti nelle percentuali considerate ammissibili e indicate nel presente Bando; eventuali spese eccedenti le suddette percentuali sono da considerarsi a totale carico del richiedente.

2. Per le opere fondiarie ed edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti con carattere di progettazione definitiva sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, **computo metrico analitico** redatto, ove pertinente, sulla base dell’Elenco Prezzi Regionale Agricoltura vigente al momento della pubblicazione del presente Bando (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 17 marzo 2022, n. 219), come meglio indicato all’art. 53.2 comma 4 punto 15 lettera g).

3. **Non** saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- a) Impianti arborei con finalità produttive;
- b) Bins
- c) Trattorie agricole, salvo le eccezioni di cui sopra
- d) acquisto di terreni, fabbricati e immobili in genere;
- e) spese per manutenzione, gestione, esercizio e funzionamento di immobili, impianti, macchinari e attrezzature, di carattere ordinario o straordinario;
- f) spese bancarie ed interessi passivi, oneri finanziari, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie, spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- g) spese per l’ordinaria attività dell’impresa, comprese ad es. le spese di personale, le commissioni per l’adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
- h) manutenzione ordinaria e straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;
- i) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
- j) **IVA e altre imposte e tasse;**
- k) Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- l) Acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, beni/materiali di consumo, imballaggi o beni non durevoli o non ammortizzabili, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, corredi, carta, ecc...);
- m) arredi per ufficio;
- n) acquisto di veicoli differenti da quanto consentiti nel Bando;

- o) prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore, cioè i lavori eseguiti in economia (contributi in natura) direttamente dal beneficiario e/o dai familiari ~~salvo le limitazioni di cui sopra~~, in relazione ai quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente
- p) negozi nel centro abitato o spazi in centri commerciali e supermercati; strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola
- q) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate, gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- r) spese per progetti di promozione e ricerca, spese promozionali e/o di pubblicità di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...);
- s) interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico (art. 2 comma 3 lettera x), in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc..., a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
- t) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- u) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
- v) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
- w) rimborsi per spese per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
- x) con riferimento alle opere fondiari/edili, lavori il cui risultato finale non generi evidenti ricadute visive post intervento (ad es. ripasso dei tetti, rifacimento sottotetti non a vista, ...);
- y) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- z) spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- aa) in generale, tutto ciò che non è esplicitamente contemplato negli interventi e nelle spese ammissibili, fatti salvi interventi non contemplati ma comunque riconducibili a quelli ammissibili in virtù della valutazione congiunta delle strategie di sviluppo turistico e delle finalità del Bando.

Art. 14 Condizioni SPECIFICHE di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

1. L'operazione è attivata dai GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle aziende agricole sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle **condizioni generali di ammissibilità (tecniche e amministrative)** indicate all'art. 48 (nella Parte III del Bando) e delle seguenti ulteriori condizioni da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento.
2. L'accordo di filiera, per essere ammissibile, deve riguardare **almeno due fasi della filiera** (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc., vedere art. 2 comma 3 lettera z). Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
 - a) la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una domanda di sostegno su una specifica filiera; l'Accordo deve essere sottoscritto anche dagli eventuali Partecipanti indiretti che non richiedono contributo;
 - b) la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la futura realizzazione del progetto di filiera candidato in domanda (evidenziata in termini descrittivi nella documentazione allegata alla domanda), di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c) il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.1 – 6.4.2);
 - d) il raggiungimento, da parte del progetto di filiera di cui la singola domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito all'art. 8;
 - e) il raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 17, 26, 35 e 44;
 - f) il rispetto, da parte di ogni singola domanda di sostegno, dei limiti di investimento minimi e massimi definiti, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 16, 25, 34 e 43;

3. Gli investimenti richiesti nella Domanda di sostegno relativa alla presente Operazione dovranno avere come **output prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE**; si fa riferimento alla Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla **nomenclatura tariffaria** e statistica ed alla tariffa doganale comune (reperibile a questo link <https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata>) (Vedere Appendice A).
4. Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan e dei risultati economici attesi presentati agli allegati 1 e 5 e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica dell'impresa;
5. gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013.

Art. 15 Tipo di agevolazione prevista

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al **40% della spesa totale ammessa, elevabile di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna** di cui all'art. 32 del Reg.UE 1305/2013, ai sensi del vigente PSR 2014/2020 della Regione Piemonte.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica:
 - a) della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF;
 - b) della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.
3. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 55.1 del Bando.

Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

1. La spesa **massima (o costo massimo) ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate in domanda e a progetto è pari a € **100.000,00**, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 40.000,00 (al 40%).
2. La spesa **minima (o costo minimo) ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € **10.000,00**, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 4.000,00 (al 40%).
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in un importo inferiore al limite minimo di spesa.
4. Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo a cura del GAL).
5. Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
6. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al **50%** del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 17 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che:
 - a) **le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento**; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente **ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la**

documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;

- b) i punteggi saranno attribuiti relativamente alla situazione del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO DI SELEZIONE 4.1.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 4.1.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
A)	A1)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (i punteggi si possono sommare)	A1.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Hearth):		5	33
			Fino a 300 metri slm	0		
			301 - 500 metri slm	1		
			501 - 700 metri slm	2		
			oltre 701 metri slm	3		
			A1.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico ((L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)			
			No	0		
	Si	2				
	A2)	SETTORE PRODUTTIVO - il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando, secondo l'ordine di priorità; - in caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF	Categoria A	20	20	
			Categoria B	17		
			Categoria C	13		
			Categoria D	9		
			Categoria E	5		
	A3)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane.	No	0	4	
Si			4			
A4)	COINVOLGIMENTO DI IMPRESE CHE OPERANO IN SETTORI STRATEGICI o realizzano investimenti fondamentali per la filiera	Il richiedente opera anche nella fase distributiva e/o della ristorazione/ricettività	2	4		
		Il richiedente investe in tecnologie ICT	2			
B)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato.	Insufficiente	0	12	67
			Sufficiente = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e/o offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi.	3		
			Medio = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi.	6		
			Elevato = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	9		

PRINCIPIO DI SELEZIONE 4.1.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 4.1.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
			Notevole = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e/o offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	12		
	B2)	INNOVAZIONE TECNOLOGICA Il progetto integrato introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento. Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in merito alle tipologie di innovazione (vedasi definizioni art. 2)	B2.1) Innovazione organizzativa: Insufficiente Sufficiente Medio Elevato Notevole B2.2) Innovazione sociale: Insufficiente Sufficiente Medio Elevato Notevole B2.2) Innovazione di processo: Insufficiente Sufficiente Medio Elevato Notevole	0 0,5 1 2 3 0 0,5 1 2 3 0 0,5 1 2 3	9	
	B3)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	Presenza di interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali Presenza di interventi che non prevedono consumo di suolo (es. acquisto attrezzature non prevede utilizzo di suolo) Presenza di interventi che determinano risparmio idrico Presenza di interventi che determinano risparmio energetico Presenza di interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento Presenza di interventi connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio Presenza di interventi che consentano di limitare l'utilizzo di materiale non riciclabile, nel rispetto della normativa nazionale e regionale anti contagio Presenza di interventi che prevedano l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili Applicazione di protocolli ecosostenibili certificati (es. posizionamento nidi per tutela uccelli utili, tutela insetti pronubi, ...) Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	4 3 3 3 3 4 3 2 2 2	20	
	B4)	INVESTIMENTO DIRETTAMENTE FUNZIONALE alla realizzazione della sub-filiera F Il progetto prevede investimenti funzionali all'impiego di biomassa agricola in processi di economia circolare (es. cippatore, generatore di calore a biomassa con relativo accordo di filiera per l'approvvigionamento di biomassa agricola, attrezzature per produzione fertilizzante, ecc...)	No Si	0 7	7	

PRINCIPIO DI SELEZIONE 4.1.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 4.1.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
	B5)	SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni ottenute con metodi di coltura biologico, biodinamico, adesione a protocolli certificati da un ente terzo di controllo (tali certificazioni e produzioni devono essere <u>già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno</u>)	No	0	5	
			Si	5		
	B6)	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO della superficie aziendale Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto descritto nel progetto e verificabile in loco	Pascolo turnato	1	6	
			Lotta alle specie invasive	1		
			Razionalizzazione della distribuzione della fertilità	1		
			Metodo della confusione sessuale	1		
			Metodo della cattura massale	1		
			Inerbimento controllato	1		
			Erbai autunno-vernini da sovescio	1		
	Interventi ambientali non produttivi (specificare)	1				
	B7)	QUALITA' E COMPLETEZZA della proposta di investimento. Si intende premiare la capacità del progetto, attraverso una descrizione chiara, puntuale e concreta dei vari aspetti, di rispondere in modo coerente agli obiettivi del Bando. La valutazione è fatta in base agli obiettivi e alle caratteristiche dell'intervento proposto e alla coerenza degli investimenti con le finalità del Bando (art. 2, 9, 12 e 13). Per questo criterio si richiamano l'art. 17 comma 1), l'art. 53.2, secondo i quali la valutazione è fatta sulle informazioni fornite dal richiedente compilando gli allegati e allegando la documentazione prevista dal Bando e richiesta dal GAL. Pertanto una domanda che non contenga le informazioni utili alla comprensione/valutazione degli investimenti, e che complessivamente venga quindi valutata dal GAL in modo "insufficiente", sarà considerata non ammissibile, essendo la fornitura delle informazioni indispensabile e obbligatoria per poter presentare domanda e non una semplice facoltà a disposizione dell'impresa.	Insufficiente = Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione superficiale degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; non si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	domanda non ammissibile	8	
			Sufficiente = Descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	2		
			Medio = Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	4		
Elevato = Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento			6			
Notevole = Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento con un notevole approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi.			8			
TOTALE				100	100	
PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)				100	100	
PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)					45	

Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione	15
Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione	6,75

2. Il **punteggio massimo** attribuibile è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).
3. Il **punteggio minimo** per l'ammissibilità della domanda è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6,75 punti dopo la ponderazione), al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.
4. Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 8.
5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:
 - a) punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene ai sensi dell'art. 8;
 - b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui all'art. 8 comma 13 criterio di valutazione a)4;
 - c) sorteggio.
6. Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:
 - a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di cui al precedente comma 3, si procederà alla revoca del contributo;
 - b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”

Art. 18 Finalità dell’operazione nel contesto del PSL

1. L’operazione sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE, alle condizioni inserite nell’articolo 24. Gli investimenti nelle imprese agroindustriali, stimolando la competitività del settore agricolo, possono contribuire al riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali contribuendo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro.

Nell’ambito del Bando è stata prevista l’inclusione in filiera:

- sia della fase di “Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare”,
- sia della diversificazione dell’azienda agricola nella trasformazione di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell’Allegato I del TFUE,
- sia del settore della somministrazione alimentare (da parte di agriturismi, ristoranti e strutture ricettive).

Le suddette previsioni vanno nella direzione dell’ampliamento dei segmenti di filiera coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere di ampia portata in cui sia possibile:

- da un lato migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico (attraverso investimenti ispirati ai principi dell’economia circolare e/o volti alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole-produttive),
- e dall’altro lato avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (Op. 6.4.1) e i ristoranti/strutture ricettive (Op. 6.4.2), si inserirebbero nell’Accordo di Filiera in qualità “consumatori intermedi” dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l’erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di “ambasciatore” dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

Lo spirito della norma del Bando risiede nella volontà di ampliare la varietà delle produzioni locali migliorandone la qualità e la desiderabilità, anche in virtù di lavorazioni in loco che accorciano la filiera, e agevolarne la collocabilità su mercati target di più elevata propensione alla spesa.

2. L’operazione, attivata esclusivamente all’interno di un “progetto integrato di filiera”, ha lo scopo di accrescere la competitività del settore agricolo e artigianale locale, sostenendo investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell’organizzazione.
3. L’Operazione sostiene investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013).

Art. 19 Richiedenti e beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando le **micro e piccole imprese**, come definite all’art. 2 del Bando, che siano attive e operative con Codice ATECO afferente al settore dell’agro-industria – con dati rilevabili da Visura Camerale (già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno) – le quali sostengano l’onere finanziario degli investimenti.
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, le imprese richiedenti/beneficiarie devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei **prodotti di cui all’allegato I del TFUE**, esclusi i prodotti della pesca;
 - b) almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa deve essere di provenienza extra aziendale (con riferimento all’intera azienda);
 - c) il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE, ma in tal caso gli interventi relativi ricompresi nella domanda di sostegno potranno beneficiare di una percentuale di contributo inferiore indicata all’art. 24.
3. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale.
4. La sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2021.

5. Le singole aziende partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell'intervento.
6. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
7. Quanto previsto ai commi da 1 a 3 del presente articolo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura (compresa la presenza di eventuale dichiarazione di possesso di Codice ATECO coerente con i settori/attività ammissibili), al momento della presentazione della domanda di sostegno.
8. Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO si precisa che le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono a OP/AOP e/o svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP non sono ammissibili sul presente Bando ai sensi dei criteri di demarcazione individuati nel capitolo 14 del PSR. Vedasi l'APPENDICE C al Bando.

Art. 20 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento delle domande presentate sulla presente operazione ammontano ad € **80.000,00, (Ottantamila euro/zero centesimi) di contributo**, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari a minimo euro 200.000,00 euro (contributo al 40%).
2. L'ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

Operazione in filiera	Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione	Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)
4.1.1	Euro 706.181,99	1.765.454,98
4.2.1	Euro 80.000,00	200.000,00
6.4.1	Euro 230.000,00	Euro 575.000,00
6.4.2	Euro 280.000,00	700.000,00
Totale	Euro 1.296.181,99	Euro 3.240.454,98

3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:
 - a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;
 - b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
 - c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.
4. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

Art. 21 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. La demarcazione rispetto all'analoga Operazione regionale proposta sul PSR è da individuarsi nei seguenti criteri:
 - a) il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera,
 - b) le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate nella Parte I del presente Bando.

2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i richiedenti/beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali **nell'ambito delle filiere ammissibili sul presente Bando** riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto di quanto segue:
 - a) essere attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui **all'allegato I del TFUE**, esclusi i prodotti della pesca;
 - b) almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale (con riferimento all'intera azienda);
 - c) il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE, ma in tal caso gli interventi relativi ricompresi nella domanda di sostegno potranno beneficiare di una percentuale di contributo inferiore indicata all'art. 24.
3. Al fine di rispettare la complementarità e le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR e OCM) si fa riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità" del PSR vigente, come riportato nell'Appendice C.
4. Gli interventi **saranno ammissibili solo se**:
 - 4.1 Inquadri nei settori e filiere individuati all'art. 3, nelle definizioni e nei contenuti dati all'art. 2 "Inquadramento generale e definizioni" e all'art. 18 "Finalità del Bando e dell'operazione nel contesto del PSL".
 - 4.2 Rispondenti alle specifiche e alle condizioni individuate all'art. 19 "Richiedenti e beneficiari", all'art. 23 "Condizioni **specifiche** di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori" e all'art. 48 "Condizioni **generali** di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori".
 - 4.3 Riguardanti **esclusivamente prodotti (output) compresi nell'Allegato I al TFUE**, fatta salva la deroga di cui al comma 2) lettera c) del presente articolo.
5. Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:
 - a) interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (art. 18), con gli interventi ammissibili (art. 21) e con le spese ammissibili (art. 22).
 - b) Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati all'art. 23 e all'art. 48.
 - c) Interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari.
 - d) Interventi per adeguamento a norme obbligatorie.
 - e) Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando.
 - f) Investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che se l'impresa ha in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili (es. in un unico locale: acquisto di attrezzature e arredi candidati su questo bando e sostituzione infissi per il miglioramento energetico finanziata tramite il cosiddetto Superbonus 110%). In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra.

Art. 22 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese, nel rispetto delle **condizioni di ammissibilità** specifiche (art. 23) e generali (art. 48), precisando che per quanto non disciplinato nel presente Bando si farà riferimento all'ultimo Bando regionale pubblicato sulla medesima Operazione:
 - 1.1 - INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI:**
 - a) Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime con riferimento alla lettera h) del presente comma;
 - b) Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali: costruzione (limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore), ampliamento, miglioramento, recupero, riqualificazione e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali e loro pertinenze (opere edili e impiantistica) - compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta (prevalentemente, ma non esclusivamente, di prodotti aziendali di propria produzione in locali annessi allo stabilimento produttivo) - limitatamente a fabbricati finalizzati allo sviluppo del prodotto di

filiera. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3 lettera x).

- c) Acquisto di macchine e/o macchinari e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione, per la trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali, arredi di natura produttiva (es. espositori per punto vendita).
- d) Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
- d.1) veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - d.2) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - d.3) autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

L'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri ancorché siano specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti.

- e) Realizzazione di locali e impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale,
 - nel rispetto dei criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (art. 13 lett. c Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014) e definizione delle soglie di cui all'art. 13 lett. e Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014,
 - per i generatori di calore a biomassa:
 - o devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore al 91% (ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi energetiche dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017),
 - o nel rispetto delle condizioni indicate nella Parte I del presente Bando con riferimento alla **Sub-Filiera NON AUTONOMA della BIOMASSA AGRICOLA** nonché di quanto riportato nell'Appendice D.

In particolare:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
 - il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

- La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2022-04-01>);
- i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della presente Operazione solo se **non utilizzano** materie prime derivanti da colture dedicate.

- f) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.

- Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
 - Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
 - Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno.
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.
- g) Investimenti per l'efficientamento energetico, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
 - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
 - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
 - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
 - raffrescamento passivo e cappotto termico (opere edili: spese ammesse con i limiti connessi alle spese edili);
- h) Interventi di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e valorizzarne la componente "scenico-percettiva", se coerente con il progetto di filiera, in coerenza con la strategia del PSL, nella misura massima del 30% dell'investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino, nell'area oggetto dell'intervento principale, di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...
- Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) "Investimenti di tipo edilizio".
- i) spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità (pagina internet, poster o targa), come da impegni accessori richiesti all'art. 53.3 comma 14 lettera e) (ai sensi del Reg. esec. 808/2014)

1.2 - INVESTIMENTI IMMATERIALI

- j) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, software e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce e per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico.

1.3 - SPESE GENERALI E TECNICHE

- k) Spese generali e tecniche, spese di progettazione direzione lavori e simili, consulenze, studi di fattibilità - che devono essere documentati con relazioni a firma di tecnici abilitati ed allegati alla documentazione istruttoria -, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% (calcolate sul costo totale degli investimenti materiali ammessi a finanziamento).

1.4 - Si precisa che:

1.4.1 - **non sono ammissibili spese riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto ai fini dell'ammissibilità se ne dovrà tenere conto nelle pratiche edilizie;**

1.4.2 - per le domande ammissibili a finanziamento saranno finanziate dal GAL esclusivamente le spese rientranti nelle percentuali considerate ammissibili e indicate nel presente Bando; eventuali spese eccedenti le suddette percentuali sono da considerarsi a totale carico del richiedente.

2. Per le opere fondiari ed edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti con carattere di progettazione definitiva sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, **computo metrico analitico** redatto, ove pertinente, sulla base del Prezziario Regionale vigente al momento della pubblicazione del presente Bando, come meglio indicato all'art. 53.2 comma 4 punto 15 lettera g).
3. **Non** saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:
- a) Impianti arborei con finalità produttive;
 - b) Bins

- c) Creazione e/o allestimento e/o miglioramento di sale degustazione e aule didattiche
- d) Trattorie agricole, salvo le eccezioni di cui sopra
- e) Acquisto di terreni, fabbricati e immobili in genere;
- f) spese per manutenzione, gestione, esercizio e funzionamento di immobili, impianti, macchinari e attrezzature, di carattere ordinario o straordinario;
- g) spese bancarie ed interessi passivi, oneri finanziari, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie, spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- h) spese per l'ordinaria attività dell'impresa, comprese ad es. le spese di personale, le commissioni per l'adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
- i) manutenzione ordinaria e straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;
- j) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
- k) **IVA e altre imposte e tasse;**
- l) Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- m) Acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, beni/materiali di consumo, imballaggi o beni non durevoli o non ammortizzabili, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, corredi, carta, ecc...);
- n) arredi per ufficio;
- o) acquisto di veicoli differenti da quanto consentiti nel Bando;
- p) prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore, cioè i lavori eseguiti in economia (contributi in natura) direttamente dal beneficiario e/o dai famigliari, in relazione ai quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente
- q) negozi nel centro abitato o spazi in centri commerciali e supermercati; strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola
- r) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate, gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- s) spese per progetti di promozione e ricerca, spese promozionali e/o di pubblicità di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...);
- t) interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico (art. 2 comma 3 lettera x), in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc..., a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
- u) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- v) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
- w) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
- x) rimborsi per spese per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
- y) con riferimento alle opere fondiarie/edili, lavori il cui risultato finale non generi evidenti ricadute visive post intervento (ad es. ripasso dei tetti, rifacimento sottotetti non a vista, ...);
- z) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- aa) spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- bb) in generale, tutto ciò che non è esplicitamente contemplato negli interventi e nelle spese ammissibili, fatti salvi interventi non contemplati ma comunque riconducibili a quelli ammissibili in virtù della valutazione congiunta delle strategie di sviluppo turistico e delle finalità del Bando.

Art. 23 Condizioni SPECIFICHE di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

1. L'operazione è attivata dai GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera

- (PIF) nel rispetto delle **condizioni generali di ammissibilità (tecniche e amministrative)** indicate all'art. 48 (nella Parte III del Bando) e delle seguenti ulteriori condizioni da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento.
2. L'accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare **almeno due fasi della filiera** (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc., vedere art. 2 comma 3 lettera z). Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
 - a) la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una domanda di sostegno su una specifica filiera; l'Accordo deve essere sottoscritto anche dagli eventuali Partecipanti indiretti che non richiedono contributo;
 - b) la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la futura realizzazione del progetto di filiera candidato in domanda (evidenziata in termini descrittivi nella documentazione allegata alla domanda), di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c) il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.1 – 6.4.2);
 - d) il raggiungimento, da parte del progetto di filiera di cui la singola domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito all'art. 8;
 - e) il raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 17, 26, 35 e 44;
 - f) il rispetto, da parte di ogni singola domanda di sostegno, dei limiti di investimento minimi e massimi definiti, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 16, 25, 34 e 43;
 3. Gli investimenti richiesti nella Domanda di sostegno relativa alla presente Operazione dovranno avere come **output prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE**, esclusi i prodotti della pesca, fatta salva la deroga di cui all'art. 21 comma 2) lettera c); si fa riferimento alla Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla **nomenclatura tariffaria** e statistica ed alla tariffa doganale comune (reperibile a questo link <https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata>) (Vedere Appendice A). Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE, in tal caso saranno applicate le condizioni previste all'art. 44 del regolamento UE n.702/2014 e l'intensità dell'aiuto non può essere superiore al 10%. Gli interventi per la trasformazione dei prodotti fuori Allegato I del TFUE sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art.9, comma 1 del Reg. UE 702/2014.
 4. Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan e dei risultati economici attesi presentati agli allegati 1 e 5 e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica dell'impresa.

Art. 24 Tipo di agevolazione prevista

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al **40% della spesa totale ammessa**; si precisa che gli investimenti concernenti prodotti il cui **output non è ricompreso nell'Allegato 1 del TFUE** potranno beneficiarie di una **percentuale di contributo inferiore (pari al 10% dell'investimento sostenuto)** secondo quanto riportato al comma 4.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica:
 - a) della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF;
 - b) della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.
3. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 55.1 del Bando.
4. Per la presente Operazione è stato notificato/comunicato l'aiuto di stato (Codice SA.48339 2017XA)⁵.

Art. 25 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

1. La spesa **massima (o costo massimo) ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate in domanda e a progetto è pari a € **100.000,00**, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 40.000,00 (al 40%)

⁵ https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/regimi-aiuto-previsti-dal-psr-2014-2020-guardare-Dettaglio-Misure-PSR_042022.zip

2. La spesa **minima (o costo minimo) ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 4.000,00 (al 40%).
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
4. Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo a cura del GAL).
5. Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
6. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al **50%** del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 26 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che:
 - a) le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;
 - b) i punteggi saranno attribuiti relativamente alla situazione del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO DI SELEZIONE 4.2.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 4.2.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
A)	A1)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (i punteggi si possono sommare)	<u>A1.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Hearth):</u>		5	35
			Fino a 300 metri slm	0		
			301 - 500 metri slm	1		
			501 - 700 metri slm	2		
			oltre 701 metri slm	3		
			<u>A1.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico ((L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)</u>			
	No	0				
	Si	2				
	A2)	SETTORE PRODUTTIVO - il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando, secondo l'ordine di priorità; - in caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF	Categoria A	20	20	
			Categoria B	17		
Categoria C			13			
Categoria D			9			
Categoria E			5			

PRINCIPIO DI SELEZIONE 4.2.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 4.2.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
	A3)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane.	No	0	4	
			Si	4		
	A4)	COINVOLGIMENTO DI IMPRESE CHE OPERANO IN SETTORI STRATEGICI o realizzano investimenti fondamentali per la filiera	Il richiedente attua un investimento di trasformazione/commercializzazione attorno al quale gravitano almeno il 50% delle imprese in filiera (minimo 3 imprese indipendenti oltre al richiedente)	4	6	
			Il richiedente investe in tecnologie ICT	2		
B)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato.	Insufficiente	0	16	
			Sufficiente = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi.	4		
			Medio = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi.	8		
			Elevato = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	12		
				Notevole = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	16	65
	B2)	INNOVAZIONE TECNOLOGICA Il progetto integrato introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento. Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in merito alle tipologie di innovazione (vedasi definizioni art. 2)	B2.1) Innovazione organizzativa:		9	
			Insufficiente	0		
			Sufficiente	0,5		
			Medio	1		
			Elevato	2		
			Notevole	3		
			B2.2) Innovazione sociale:			
			Insufficiente	0		
			Sufficiente	0,5		
Medio			1			
Elevato	2					
Notevole	3					
B2.2) Innovazione di processo:						
Insufficiente	0					
Sufficiente	0,5					
Medio	1					
Elevato	2					
Notevole	3					

PRINCIPIO DI SELEZIONE 4.2.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 4.2.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
	B3)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	Presenza di interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali	4	20	
			Presenza di interventi che non prevedono consumo di suolo (es. acquisto attrezzature non prevede utilizzo di suolo)	3		
			Presenza di interventi che determinano risparmio idrico	3		
			Presenza di interventi che determinano risparmio energetico	3		
			Presenza di interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento	3		
			Presenza di interventi connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio	4		
			Presenza di interventi che consentano di limitare l'utilizzo di materiale non riciclabile, nel rispetto della normativa nazionale e regionale anti contagio	3		
			Presenza di interventi che prevedano l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili	2		
			Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	2		
				B4)		
Si	7					
	B5)	SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni ottenute con metodi di coltura biologico, biodinamico, adesione a protocolli certificati da un ente terzo di controllo (tali certificazioni e produzioni devono essere <u>già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno</u>)	No	0	5	
			Si	5		
	B6)	QUALITA' E COMPLETEZZA della proposta di investimento. Si intende premiare la capacità del progetto, attraverso una descrizione chiara, puntuale e concreta dei vari aspetti, di rispondere in modo coerente agli obiettivi del Bando. La valutazione è fatta in base agli obiettivi e alle caratteristiche dell'intervento proposto e alla coerenza degli investimenti con le finalità del Bando (art. 2, 18, 21 e 22). Per questo criterio si richiamano l'art. 26 comma 1), l'art. 53.2, secondo i quali la valutazione è fatta sulle informazioni fornite dal richiedente compilando gli allegati	Insufficiente = Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione superficiale degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; non si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	domanda non ammissibile	8	
			Sufficiente = Descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	2		
			Medio = Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	4		

PRINCIPIO DI SELEZIONE 4.2.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 4.2.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio	
		e allegando la documentazione prevista dal Bando e richiesta dal GAL. Pertanto una domanda che non contenga le informazioni utili alla comprensione/valutazione degli investimenti, e che complessivamente venga quindi valutata dal GAL in modo "insufficiente", sarà considerata non ammissibile, essendo la fornitura delle informazioni indispensabile e obbligatoria per poter presentare domanda e non una semplice facoltà a disposizione dell'impresa.	Elevato = Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento	6			
			Notevole = Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento con un notevole approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi.	8			
			TOTALE		100	100	
			PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		100	100	
			PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			45	
					Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione		15
					Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione		6,75

2. Il **punteggio massimo** attribuibile è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).
3. Il **punteggio minimo** per l'ammissibilità della domanda è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6,75 punti dopo la ponderazione), al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.
4. Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 8.
5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:
 - a) punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene ai sensi dell'art. 8;
 - b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui all'art. 8 comma 13 criterio di valutazione a)4;
 - c) sorteggio.
6. Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:
 - a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di cui al precedente comma 3, si procederà alla revoca del contributo;
 - b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

OPERAZIONE 6.4.1 “CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (AZIENDE AGRICOLE)”

Art. 27 Finalità dell’operazione nel contesto del PSL

1. L’operazione prevede il sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in forma di agriturismo e/o di fattoria didattica, in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo della attività agricola, in un’ottica integrata e multisettoriale, nell’ambito:
 - delle attività connesse ai diversi comparti dell’economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di **prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE**);
 - della fornitura di servizi al turista esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione alimentare nell’ambito di agriturismi;
 - delle attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, all’ e-commerce, etc).

Nell’ambito del Bando è stata prevista l’inclusione in filiera:

- sia della fase di “Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare”,
- sia della diversificazione dell’azienda agricola nella trasformazione di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell’Allegato I del TFUE,
- sia del settore della somministrazione alimentare (da parte di agriturismi, ristoranti e strutture ricettive).

Le suddette previsioni vanno nella direzione dell’ampliamento dei segmenti di filiera coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere di ampia portata in cui sia possibile:

- da un lato migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico (attraverso investimenti ispirati ai principi dell’economia circolare e/o volti alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole-produttive),
- e dall’altro lato avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (Op. 6.4.1) e i ristoranti/strutture ricettive (Op. 6.4.2), si inserirebbero nell’Accordo di Filiera in qualità “consumatori intermedi” dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l’erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di “ambasciatore” dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

Lo spirito della norma del Bando risiede nella volontà di ampliare la varietà delle produzioni locali migliorandone la qualità e la desiderabilità, anche in virtù di lavorazioni in loco che accorcino la filiera, e agevolare la collocabilità su mercati target di più elevata propensione alla spesa.

2. L’operazione, attivata esclusivamente all’interno di un “progetto integrato di filiera”, ha lo scopo di contrastare il declino socio-economico delle aree rurali, attraverso lo sviluppo e la creazione di attività extra-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, generare e trattenere valore aggiunto mediante una migliore integrazione nelle filiere e un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell’economia rurale, quali l’agroalimentare, il turismo enogastronomico ed escursionistico, l’artigianato tradizionale e i servizi.

Art. 28 Richiedenti e beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando gli imprenditori agricoli, con i limiti dimensionali di micro o piccole imprese, ai sensi dell’art. 2 del Bando, i quali, in ottica di multifunzionalità, diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole e sostengano l’onere finanziario degli investimenti.
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, le imprese richiedenti/beneficiarie devono inoltre:
 - a) operare nell’ambito delle tipologie di filiere ammissibili sul presente bando esclusivamente con riferimento ai **prodotti non compresi nell’Allegato I al TFUE**;
 - b) **L’attività di impresa agricola deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno e l’impresa deve risultare attiva e operativa sulla base della Visura Camerale;**
 - c) l’impresa deve possedere un **adeguato Codice ATECO afferente ai settori/attività ammissibili indicati all’art. 30 comma 2 sulla base della Visura Camerale;**
 - d) le imprese che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non posseggano ancora un adeguato Codice ATECO corrispondente ai settori/attività ammissibili, potranno ugualmente candidarsi al Bando purché in sede di candidatura dichiarino di **impegnarsi (in caso di ammissione della domanda a contributo) ad**

acquisirlo entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento al GAL; il GAL revocerà il contributo qualora l'impresa, a fronte dell'impegno ad acquisire un adeguato Codice ATECO, non mantenga tale impegno, anche in presenza di una corretta realizzazione dell'intervento;

- e) con riferimento alle attività di cui all'art. 30 comma 2 lettere b), c), d), si individuano di seguito i Codici ATECO di riferimento, a titolo orientativo e non esaustivo: *55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;* in particolare, nel caso di un'azienda agricola che non sia ancora agriturismo (e non intenda diventarlo), essa potrà presentare domanda esclusivamente per la realizzazione di servizi didattici di cui all'art. 2 comma 3 lettera y) del Bando purché sia già iscritta nell'“Elenco regionale delle Fattorie Didattiche” o si iscriva entro la prima domanda di pagamento;
3. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale.
 4. La sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2021.
 5. Le singole aziende partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell'intervento.
 6. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
 7. Quanto previsto ai commi da 1 a 3 del presente articolo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura (compresa la presenza di eventuale dichiarazione di possesso di Codice ATECO coerente con i settori/attività ammissibili), al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatta salva le deroghe di cui al comma 2 lettere d), e).

Art. 29 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento delle domande presentate sulla presente operazione ammontano ad € **230.000,00, (Duecentotrentamila euro/zero centesimi) di contributo**, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari a minimo euro 575.000,00 euro (contributo al 40%).
2. L'ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

Operazione in filiera	Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione	Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)
4.1.1	Euro 706.181,99	1.765.454,98
4.2.1	Euro 80.000,00	200.000,00
6.4.1	Euro 230.000,00	Euro 575.000,00
6.4.2	Euro 280.000,00	700.000,00
Totale	Euro 1.296.181,99	Euro 3.240.454,98

3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:
 - a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria “*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*”, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;
 - b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
 - c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.
4. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

Art. 30 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. L'operazione, nell'ambito 3 del PSL del GAL, è attivata con i seguenti criteri:
 - a) il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera,
 - b) le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate nella Parte I del presente Bando.
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i richiedenti/beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali **nell'ambito delle filiere ammissibili sul presente Bando** con riferimento ai seguenti settori/attività aventi come output **prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE**:

a) attività di trasformazione di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana <u>non inclusi nell'Allegato I del TFUE</u> ;	
b) attività di natura <u>didattica</u> (come individuate al Titolo III Capo I art. 19 della L.R. n. 1 del 22/01/2019), per l'erogazione di servizi in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 2 comma 3 lettera y); l'azienda agricola deve essere (o deve impegnarsi a diventare entro la domanda di pagamento di saldo) agriturismo e/o fattoria didattica (iscritta all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche);	
c) <u>accoglienza, ospitalità e ricettività</u> (nell'ambito delle attività agrituristiche come individuate al Titolo III Capo II della L.R. n. 1 del 22/01/2019) <u>ESCLUSIVAMENTE PER I SOGGETTI CHE EFFETTUANO ANCHE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE AI TURISTI ED ESCLUSIVAMENTE PER INTERVENTI INERENTI TALE SOMMINISTRAZIONE</u> ;	e) per i settori/attività di cui alle lettere c), d), si precisa che sono esclusivamente ammissibili interventi relativi alla <u>somministrazione di alimenti</u> ,
d) <u>Ristorazione</u> (nell'ambito delle attività agrituristiche come individuate al Titolo III Capo II della L.R. n. 1 del 23/01/2019), <u>limitatamente agli esercizi di tipologia 2, 3 e 4</u> come definiti dal Regolamento regionale 2/R 2008 all'art. 2 comma 1. Con riferimento alla tipologia 2 sono ammissibili esclusivamente le sotto tipologie 1 (<i>"alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento"</i>) e 2 (<i>"piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione"</i>); è quindi esclusa la sotto tipologia 3 (<i>"preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni"</i>); il testo in corsivo è estratto dall'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 2/R del 03/03/2008 <i>"Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale"</i> ;	come ad es. la riqualificazione dei locali cucina e sala da pranzo o altre aree comuni dedicate alla somministrazione, mentre non è ammissibile ogni altra tipologia di intervento, come ad es. l'incremento di posti letto o la riqualificazione delle camere o l'erogazione di servizi al turista diversi dalla somministrazione alimentare. Inoltre, l'azienda agricola deve essere agriturismo, o deve impegnarsi a diventarlo entro la domanda di pagamento di saldo.

3. Per questa Operazione non sono previste complementarietà e demarcazioni nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" del PSR vigente, come riportato nell'Appendice C;
4. Gli interventi **saranno ammissibili solo se**:
 - 4.1 Inquadri nei settori e filiere individuati all'art. 3, nelle definizioni e nei contenuti dati all'art. 2 *"Inquadramento generale e definizioni"* e all'art. 27 *"Finalità del Bando e dell'operazione nel contesto del PSL"*,
 - 4.2 Rispondenti alle specifiche e alle condizioni individuate all'art. 28 *"Richiedenti e beneficiari"*, all'art. 32 *"Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori"* e all'art. 48 *"Condizioni generali di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori"*.
 - 4.3 Riguardanti **esclusivamente prodotti (output) non compresi nell'Allegato I al TFUE**; a titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

Output incluso nell'Allegato I al TFUE: formaggio

 - non è ammissibile la realizzazione di un punto vendita e/o di un laboratorio di produzione/trasformazione/ commercializzazione di formaggio in quanto il prodotto "formaggio" è compreso nell'Allegato I al TFUE (intervento ammissibile sull'Operazione 4.1.1 per le sole aziende agricole o sull'Operazione 4.2.1 per le aziende agro-industriali);

Output non incluso nell'Allegato I al TFUE: dolci a base di nocciola

- è ammissibile la realizzazione di un punto vendita e/o di un laboratorio di produzione di dolci a base di nocciola in quanto i dolci non sono compresi nell'Allegato I al TFUE.

5. Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:

- a) interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (art. 27), con gli interventi ammissibili (art. 30) e con le spese ammissibili (art. 31).
- b) Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati all'art. 32 e all'art. 48.
- c) Interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari.
- d) Interventi per adeguamento a norme obbligatorie.
- e) Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando.
- f) Investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che se l'impresa ha in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili (es. in un unico locale: acquisto di attrezzature e arredi candidati su questo bando e sostituzione infissi per il miglioramento energetico finanziata tramite il cosiddetto Superbonus 110%). In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra.
- g) Interventi inerenti locali di pernottamento all'interno di strutture ricettive.

Art. 31 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese, nel rispetto delle **condizioni di ammissibilità** specifiche (art. 32) e generiche (art. 48), precisando che per quanto non disciplinato nel presente Bando si farà riferimento all'ultimo Bando regionale pubblicato sulla medesima Operazione:

1.1 - INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI:

- a) Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime con riferimento alla lettera h) del presente comma;
- b) Investimenti di tipo edilizio: investimenti materiali di costruzione (limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore), ampliamento, miglioramento, recupero, riqualificazione e/o ristrutturazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica), se finalizzati all'attivazione negli stessi degli interventi previsti dall'operazione o se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa, limitatamente a fabbricati finalizzati allo sviluppo del prodotto di filiera. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3 lettera x).
- c) Acquisto o acquisizione di macchine e/o macchinari, strumenti, arredi, attrezzature comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, comprensivi dei costi di installazione.
- d) Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
 - d.1) veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - d.2) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - d.3) autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
 L'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri ancorché siano specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti.
- e) Realizzazione di locali e impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale,
 - nel rispetto dei criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (art. 13 lett. c Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014) e definizione delle soglie di cui all'art. 13 lett. e Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014,

- per i generatori di calore a biomassa:
 - o devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore al 91% (ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi energetiche dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017),
 - o nel rispetto delle condizioni indicate nella Parte I del presente Bando con riferimento alla **Sub-Filiera NON AUTONOMA della BIOMASSA AGRICOLA** nonché di quanto riportato nell'Appendice D.

In particolare:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

- La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2022-04-01>);
 - i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.
In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della presente Operazione solo se **non utilizzano** materie prime derivanti da colture dedicate.
- f) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
 - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
 - Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
 - Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno.
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.
- g) Investimenti per l'efficientamento energetico, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
 - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
 - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
 - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;
 - raffrescamento passivo e cappotto termico (opere edili: spese ammesse con i limiti connessi alle spese edili);
- h) Interventi di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il "valore scenico" del paesaggio e

valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, se coerente con il progetto di filiera, in coerenza con la strategia del PSL, nella misura massima del 30% dell’investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino nell’area oggetto dell’intervento principale di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...

Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) “Investimenti di tipo edilizio”.

- i) spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità (pagina internet, poster o targa), come da impegni accessori richiesti all’art. 53.3 comma 14 lettera e) (ai sensi del Reg. esec. 808/2014)

1.2 - INVESTIMENTI IMMATERIALI

- j) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, software e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all’implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce e per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico.

1.3 - SPESE GENERALI E TECNICHE

- k) Spese generali e tecniche, spese di progettazione direzione lavori e simili, consulenze, studi di fattibilità - che devono essere documentati con relazioni a firma di tecnici abilitati ed allegate alla documentazione istruttoria -, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% (calcolate sul costo totale degli investimenti materiali ammessi a finanziamento).

1.4 - Si precisa che:

- 1.4.1 - **non sono ammissibili spese riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto ai fini dell’ammissibilità se ne dovrà tenere conto nelle pratiche edilizie;**
- 1.4.2 - per le domande ammissibili a finanziamento saranno finanziate dal GAL esclusivamente le spese rientranti nelle percentuali considerate ammissibili e indicate nel presente Bando; eventuali spese eccedenti le suddette percentuali sono da considerarsi a totale carico del richiedente.

2. Per le opere fondiari ed edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti con carattere di progettazione definitiva sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, **computo metrico analitico** redatto, ove pertinente, sulla base dell’Elenco Prezzi Regionale Agricoltura vigente al momento della pubblicazione del presente Bando (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 17 marzo 2022, n. 219), come meglio indicato all’art. 53.2 comma 4 punto 15 lettera g).

3. **Non** saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- a) Impianti arborei con finalità produttive;
- b) Bins
- c) Trattatrici agricole, salvo le eccezioni di cui sopra
- d) Acquisto di terreni, fabbricati e immobili in genere;
- e) spese per manutenzione, gestione, esercizio e funzionamento di immobili, impianti, macchinari e attrezzature, di carattere ordinario o straordinario;
- f) spese bancarie ed interessi passivi, oneri finanziari, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie, spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- g) spese per l’ordinaria attività dell’impresa, comprese ad es. le spese di personale, le commissioni per l’adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
- h) manutenzione ordinaria e straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;
- i) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
- j) **IVA e altre imposte e tasse;**
- k) Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- l) Acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, beni/materiali di consumo, imballaggi o beni non durevoli o non ammortizzabili, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, corredi, carta, ecc...);
- m) arredi per ufficio;
- n) acquisto di veicoli differenti da quanto consentiti nel Bando;

- o) prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore, cioè i lavori eseguiti in economia (contributi in natura) direttamente dal beneficiario e/o dai famigliari, in relazione ai quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente
- p) negozi nel centro abitato o spazi in centri commerciali e supermercati; strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola
- q) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate, gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- r) spese per progetti di promozione e ricerca, spese promozionali e/o di pubblicità di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...);
- s) interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico (art. 2 comma 3 lettera x), in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc..., a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
- t) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- u) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
- v) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
- w) rimborsi per spese per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
- x) con riferimento alle opere fondiarie/edili, lavori il cui risultato finale non generi evidenti ricadute visive post intervento (ad es. ripasso dei tetti, rifacimento sottotetti non a vista, ...);
- y) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- z) spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- aa) in generale, tutto ciò che non è esplicitamente contemplato negli interventi e nelle spese ammissibili, fatti salvi interventi non contemplati ma comunque riconducibili a quelli ammissibili in virtù della valutazione congiunta delle strategie di sviluppo turistico e delle finalità del Bando.

Art. 32 Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

1. L'operazione è attivata dai GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle aziende agricole sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle **condizioni generali di ammissibilità (tecniche e amministrative)** indicate all'art. 48 (nella Parte III del Bando) e delle seguenti ulteriori condizioni da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento.
2. L'accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare **almeno due fasi della filiera** (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc., vedere art. 2 comma 3 lettera z). Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
 - a) la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una domanda di sostegno su una specifica filiera; l'Accordo deve essere sottoscritto anche dagli eventuali Partecipanti indiretti che non richiedono contributo;
 - b) la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la futura realizzazione del progetto di filiera candidato in domanda (evidenziata in termini descrittivi nella documentazione allegata alla domanda), di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c) il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.1 – 6.4.2);
 - d) il raggiungimento, da parte del progetto di filiera di cui la singola domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito all'art. 8;
 - e) il raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 17, 26, 35 e 44;
 - f) il rispetto, da parte di ogni singola domanda di sostegno, dei limiti di investimento minimi e massimi definiti, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 16, 25, 34 e 43;

3. Gli investimenti richiesti in domanda di sostegno relativa alla presente Operazione dovranno avere come **output prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE**; si fa riferimento alla Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla **nomenclatura tariffaria** e statistica ed alla tariffa doganale comune (reperibile a questo link <https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata>) (Vedere Appendice A).
4. Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan e dei risultati economici attesi presentati agli allegati 1 e 5 e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica dell'impresa.
5. **L'attività di impresa (almeno di azienda agricola) deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno e l'impresa deve risultare attiva e operativa sulla base della Visura Camerale.** Le aziende agricole che non siano ancora agriturismi e/o fattorie didattiche lo devono diventare entro la scadenza per la realizzazione/rendicontazione degli interventi; in tal caso, in fase di candidatura alla domanda di sostegno, il richiedente dovrà impegnarsi ad acquisire il Codice ATECO dell'agriturismo e/o ad iscriversi nell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, tassativamente entro e non oltre la presentazione della domanda di pagamento di saldo. Nel caso di un'azienda agricola che non sia agriturismo (e non intenda diventarlo), essa potrà presentare domanda esclusivamente per la realizzazione di servizi didattici di cui all'art. 2 comma 3 lettera y) del Bando purché sia già iscritta nell'"Elenco regionale delle Fattorie Didattiche" o si iscriva entro la prima domanda di pagamento.
6. l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica deve rispettare la disciplina prevista dalle seguenti normative:
 - a) Legge Regione Piemonte n. 2 del 23 febbraio 2015 – "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"
 - b) Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1° marzo 2016, n. 1/R: "Regolamento regionale recante Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)" e Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R.
 - c) Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R: "Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).
 - d) Legge Regionale Piemonte n. 1 del 22 gennaio 2019 recante "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", cosiddetta Legge Quadro sull'Agricoltura, con particolare riferimento al Titolo III "Multifunzionalità".
 - e) Art. 2135 del Codice Civile.

Art. 33 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al **40% della spesa totale ammessa**, elevabile di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013, ai sensi del vigente PSR 2014/2020 della Regione Piemonte, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento 1305/2013 e nel rispetto di quanto indicato al comma 4.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica:
 - a) della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF;
 - b) della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.
3. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 55.1 del Bando.
4. L'agevolazione di cui al presente Bando è concessa nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, con un massimale di contributo pari a € 200.000,00.
5. Si applica quanto segue:
 - a) Il DECRETO 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ha normato il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato con entrata in vigore il 12 agosto 2017.
 - b) Oltre a prevedere gli obblighi di registrazione dell'aiuto e delle Visure Aiuti e De minimis, all'art. 15 il DECRETO dispone che, per le verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, è necessario effettuare la Visura Deggendorf, per accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di

- recupero della Commissione europea.
- c) La visura Deggendorf, oltre che in fase di concessione, deve essere effettuata dal GAL in qualità di Soggetto concedente (anche Organismo Delegato), nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti: l'avvenuta acquisizione della Visura ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.
- d) Ai sensi dell'art. 17 del Decreto l'adempimento di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

Art. 34 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

- La spesa **massima (o costo massimo) ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate in domanda e a progetto è pari a € **80.000,00**, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 32.000,00 (al 40%).
- La spesa **minima (o costo minimo) ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra è pari a €. 8.000,00, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 3.200,00 (al 40%).
- Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
- Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo a cura del GAL).
- Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
- In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al **50%** del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 35 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

- La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che:
 - le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;
 - i punteggi saranno attribuiti relativamente alla situazione del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
A)	A1)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (i punteggi si possono sommare)	A1.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Hearth):		5	35
			Fino a 300 metri slm	0		
			301 - 500 metri slm	1		
			501 - 700 metri slm	2		
			oltre 701 metri slm	3		

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio	
			A1.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico ((L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)				
			No	0			
			Si	2			
	A2)	SETTORE PRODUTTIVO - il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando, secondo l'ordine di priorità; - in caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF	Categoria A	20	20		
			Categoria B	17			
			Categoria C	13			
			Categoria D	9			
			Categoria E	5			
	A3)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane.	No	0	4		
			Si	4			
	A4)	COINVOLGIMENTO DI IMPRESE CHE OPERANO IN SETTORI STRATEGICI o realizzano investimenti fondamentali per la filiera	Il richiedente attua un investimento di trasformazione/commercializzazione attorno al quale gravitano almeno il 50% delle imprese in filiera (minimo 3 imprese indipendenti oltre al richiedente)	4	6		
			Il richiedente opera anche nella fase distributiva e/o della ristorazione/ricettività	2			
			Il richiedente investe in tecnologie ICT	2			
B)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato.	Insufficiente	0	16		
			Sufficiente = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi.	4			
			Medio = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi.	8			
			Elevato = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	12			
			Notevole = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	16			
	B2)	INNOVAZIONE TECNOLOGICA Il progetto integrato introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione	B2.1) Innovazione organizzativa:		9		
			Insufficiente	0			
			Sufficiente	0,5			
			Medio	1			
Elevato			2				
Notevole	3						

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio		
		<p>introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento.</p> <p>Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in merito alle tipologie di innovazione (vedasi definizioni art. 2)</p>	B2.2) Innovazione sociale:			20		
			Insufficiente	0				
			Sufficiente	0,5				
			Medio	1				
			Elevato	2				
			Notevole	3				
			B2.2) Innovazione di processo:					
			Insufficiente	0				
			Sufficiente	0,5				
			Medio	1				
			Elevato	2				
			Notevole	3				
			B3)	<p>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE dell'investimento.</p> <p>Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa</p>	Presenza di interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali			4
					Presenza di interventi che non prevedono consumo di suolo (es. acquisto attrezzature non prevede utilizzo di suolo)			3
	Presenza di interventi che determinano risparmio idrico	3						
	Presenza di interventi che determinano risparmio energetico	3						
	Presenza di interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento	3						
	Presenza di interventi connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio	4						
	Presenza di interventi che consentano di limitare l'utilizzo di materiale non riciclabile, nel rispetto della normativa nazionale e regionale anti contagio	3						
	Presenza di interventi che prevedano l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili	2						
	Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	2						
	B4)	<p>INVESTIMENTO DIRETTAMENTE FUNZIONALE alla realizzazione della sub-filiera F</p> <p>Il progetto prevede investimenti funzionali all'impiego di biomassa agricola in processi di economia circolare (es. cippatore, generatore di calore a biomassa con relativo accordo di filiera per l'approvvigionamento di biomassa agricola, attrezzature per produzione fertilizzante, ecc...)</p>	No	0				
			Si	7				
	B5)	<p>SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE</p> <p>Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni ottenute con metodi di coltura biologico, biodinamico, adesione a protocolli certificati da un ente terzo di controllo (tali certificazioni e produzioni devono essere <u>già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno</u>)</p>	No	0				
			Si	5				
	B6)	<p>QUALITA' E COMPLETEZZA della proposta di investimento.</p> <p>Si intende premiare la capacità del progetto, attraverso una descrizione chiara, puntuale e concreta dei vari</p>	Insufficiente = Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione superficiale degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; non si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.		domanda non ammissibile	8		

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.1	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.1	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
		aspetti, di rispondere in modo coerente agli obiettivi del Bando. La valutazione è fatta in base agli obiettivi e alle caratteristiche dell'intervento proposto e alla coerenza degli investimenti con le finalità del Bando (art. 2, 27, 30 e 31). Per questo criterio si richiamano l'art. 35 comma 1), l'art. 53.2, secondo i quali la valutazione è fatta sulle informazioni fornite dal richiedente compilando gli allegati e allegando la documentazione prevista dal Bando e richiesta dal GAL. Pertanto una domanda che non contenga le informazioni utili alla comprensione/valutazione degli investimenti, e che complessivamente venga quindi valutata dal GAL in modo "insufficiente", sarà considerata non ammissibile, essendo la fornitura delle informazioni indispensabile e obbligatoria per poter presentare domanda e non una semplice facoltà a disposizione dell'impresa.	Sufficiente = Descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	2		
			Medio = Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	4		
			Elevato = Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento	6		
			Notevole = Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento con un notevole approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi.	8		
			TOTALE		100	100
			PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		100	100
			PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			45
			Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione			15
			Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione			6,75

2. Il **punteggio massimo** attribuibile è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).
3. Il **punteggio minimo** per l'ammissibilità della domanda è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6,75 punti dopo la ponderazione), al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.
4. Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 8.
5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:
 - a) punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene ai sensi dell'art. 8;
 - b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui all'art. 8 comma 13 criterio di valutazione a)4;
 - c) sorteggio.
6. Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:
 - a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di cui al precedente comma 3, si procederà alla revoca del contributo;
 - b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

OPERAZIONE 6.4.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE (MICRO E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE)”

Art. 36 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL

1. L'operazione prevede il sostegno agli investimenti ai sensi dell'art. 45 del reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole in un'ottica integrata e multisettoriale, nell'ambito:
 - delle attività connesse ai diversi comparti dell'economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di **prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE**);
 - della fornitura di servizi per tutte le attività economiche (compresa l'agricoltura e le attività forestali);
 - delle attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, all' e-commerce, etc).

Nell'ambito del Bando è stata prevista l'inclusione in filiera:

- sia della fase di “Gestione di scarti e sottoprodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare”,
- sia della diversificazione dell'azienda agricola nella trasformazione di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell'Allegato I del TFUE,
- sia del settore della somministrazione alimentare (da parte di agriturismi, ristoranti e strutture ricettive).

Le suddette previsioni vanno nella direzione dell'ampliamento dei segmenti di filiera coinvolgibili nel Bando e sono finalizzate ad agevolare filiere di ampia portata in cui sia possibile:

- da un lato migliorare la sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale ed agronomico (attraverso investimenti ispirati ai principi dell'economia circolare e/o volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole-produttive),
- e dall'altro lato avvicinare le produzioni locali al momento del consumo sia verso i residenti sia verso i turisti; infatti gli agriturismi (Op. 6.4.1) e i ristoranti/strutture ricettive (Op. 6.4.2), si inserirebbero nell'Accordo di Filiera in qualità “consumatori intermedi” dei prodotti (agricoli, agroalimentari e artigianali locali) da utilizzare come materia prima nel loro processo di trasformazione per la preparazione dei pasti o per l'erogazione dei servizi ai loro clienti; ciò consentirebbe di ampliare la portata della collaborazione di filiera estendendola anche al settore della ristorazione e della ricettività il quale assumerebbe in filiera il ruolo di “ambasciatore” dei prodotti locali sia verso i residenti sia verso i turisti.

Lo spirito della norma del Bando risiede nella volontà di ampliare la varietà delle produzioni locali migliorandone la qualità e la desiderabilità, anche in virtù di lavorazioni in loco che accorcino la filiera, e agevolarne la collocabilità su mercati target di più elevata propensione alla spesa.

2. L'operazione, attivata esclusivamente all'interno di un “progetto integrato di filiera”, ha lo scopo di contrastare il declino socio-economico delle aree rurali, attraverso lo sviluppo e la creazione di attività extra-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, generare e trattenere valore aggiunto mediante una migliore integrazione nelle filiere e un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell'economia rurale, quali l'agroalimentare, il turismo enogastronomico ed escursionistico, l'artigianato tradizionale e i servizi.
3. L'Operazione sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo delle zone rurali, diversificazione verso attività extra-agricole, comprese la fornitura di servizi all'agricoltura all'artigianato e alla selvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale. Saranno sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell'art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole (da parte di micro e piccole imprese) in un'ottica integrata e multisettoriale.

Art. 37 Richiedenti e beneficiari

1. Sono beneficiarie del presente bando le **micro e piccole imprese non agricole**, come definite all'art. 2 del Bando, le quali sostengano l'onere finanziario degli investimenti.
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, le imprese richiedenti/beneficiarie devono inoltre:
 - a) operare nell'ambito delle tipologie di filiere ammissibili sul presente bando esclusivamente con riferimento ai **prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE**;
 - b) **L'attività di impresa deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno e l'impresa deve risultare attiva e operativa sulla base della Visura Camerale;**
 - c) l'impresa deve possedere un **adeguato Codice ATECO afferente ai settori/attività ammissibili indicati all'art. 39 comma 2 sulla base della Visura Camerale;**

- d) le imprese che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non posseggano ancora un adeguato Codice ATECO corrispondente ai settori/attività ammissibili, potranno ugualmente candidarsi al Bando purché in sede di candidatura dichiarino di **impegnarsi (in caso di ammissione della domanda a contributo) ad acquisirlo entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento al GAL**; il GAL revocherà il contributo qualora l'impresa, a fronte dell'impegno ad acquisire un adeguato Codice ATECO, non mantenga tale impegno, anche in presenza di una corretta realizzazione dell'intervento;
3. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti dalla Visura Camerale.
 4. La sede oggetto di investimento deve risultare anche dal fascicolo aziendale in anagrafe agricola validato in data successiva al 31/12/2021.
 5. Le singole aziende partecipanti al progetto integrato mantengono la loro individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione dell'intervento.
 6. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
 7. Quanto previsto ai commi da 1 a 3 del presente articolo è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura (compresa la presenza di eventuale dichiarazione di possesso di Codice ATECO coerente con i settori/attività ammissibili), al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatta salva la deroga di cui al comma 2 lettera d).

Art. 38 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento delle domande presentate sulla presente operazione ammontano ad € **280.000,00, (Duecentoottantamila euro/zero centesimi) di contributo**, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari a minimo euro 700.000,00 euro (contributo al 40%).
2. L'ammontare delle risorse pubbliche complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera e la ripartizione indicativa tra le diverse operazioni è la seguente:

Operazione in filiera	Risorse pubbliche disponibili sulla singola Operazione	Investimento totale stimato (risorse pubbliche più private)
4.1.1	Euro 706.181,99	1.765.454,98
4.2.1	Euro 80.000,00	200.000,00
6.4.1	Euro 230.000,00	Euro 575.000,00
6.4.2	Euro 280.000,00	700.000,00
Totale	Euro 1.296.181,99	Euro 3.240.454,98

3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, tenendo conto di quanto segue:
 - a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;
 - b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
 - c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.
4. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

Art. 39 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. L'operazione non è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi del PSR della Regione Piemonte ma è specifica della Misura 19 "Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale" attivata dai GAL con i seguenti criteri:
 - a) il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera,
 - b) le aziende beneficiarie devono operare nell'ambito delle filiere produttive locali indicate nella Parte I del presente Bando.
2. Per essere ammissibili sulla presente Operazione, i richiedenti/beneficiari devono effettuare investimenti materiali/immateriali **nell'ambito delle filiere ammissibili sul presente Bando** con riferimento ai seguenti settori/attività aventi come output **prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE**:

a) attività connesse ai diversi comparti dell'economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di <u>prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE</u>);	
b) attivazione di <u>servizi all'impresa e alla persona</u> , strettamente collegati con il comparto agroalimentare e artigianale;	
c) fornitura di <u>servizi sociali e di servizi destinati alle fasce deboli della popolazione</u> , strettamente collegati con il comparto agroalimentare e artigianale;	
d) fornitura di <u>servizi per le attività economiche</u> (compresa l'agricoltura, l'artigianato, il commercio e le attività forestali) strettamente collegate con il comparto agroalimentare e artigianale;	
e) attività ad <u>elevato contenuto tecnologico e/o informatico</u> strettamente collegate al comparto agroalimentare e artigianale e allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, all'e-commerce, alla connettività, alla bioedilizia, ecc.	
f) attività di natura <u>didattica</u> per l'erogazione di servizi in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 2 comma 3 lettera y);	
g) <u>accoglienza, ospitalità e ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera)</u> ESCLUSIVAMENTE PER I SOGGETTI CHE EFFETTUANO ANCHE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE AI TURISTI ED ESCLUSIVAMENTE PER INTERVENTI INERENTI TALE SOMMINISTRAZIONE;	i) per i settori/attività di cui alle lettere g), h), si precisa che sono esclusivamente ammissibili interventi relativi alla <u>somministrazione di alimenti</u> , come ad es. la riqualificazione dei locali cucina e sala da pranzo o altre aree comuni dedicate alla somministrazione, mentre non è ammissibile ogni altra tipologia di intervento, come ad es. l'incremento di posti letto o la riqualificazione delle camere o l'erogazione di servizi al turista diversi dalla somministrazione alimentare.
h) <u>ristorazione, limitatamente agli esercizi di tipologia 2, 3 e 4</u> come definiti dal Regolamento regionale 2/R 2008 all'art. 2 comma 1. Con riferimento alla tipologia 2 sono ammissibili esclusivamente le sotto tipologie 1 (" <i>alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento</i> ") e 2 [<i>"piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione"</i>]; è quindi esclusa la sotto tipologia 3 (" <i>preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni</i> "); il testo in corsivo è estratto dall'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 2/R del 03/03/2008 " <i>Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale</i> ";	

3. Per questa Operazione non sono previste complementarietà e demarcazioni nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" del PSR vigente, come riportato nell'Appendice C;
4. Gli interventi **saranno ammissibili solo se**:
 - 4.1 Inquadri nei settori e filiere individuati all'art. 3, nelle definizioni e nei contenuti dati all'art. 2 "*Inquadramento generale e definizioni*" e all'art. 36 "*Finalità del Bando e dell'operazione nel contesto del PSL*",
 - 4.2 Rispondenti alle specifiche e alle condizioni individuate all'art. 37 "*Richiedenti e beneficiari*", all'art. 41 "*Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori*" e all'art. 48 "*Condizioni generali di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori*".
 - 4.3 Riguardanti **esclusivamente prodotti (output) non compresi nell'Allegato I al TFUE**; a titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

Output incluso nell'Allegato I al TFUE: formaggio

- non è ammissibile la realizzazione di un punto vendita e/o di un laboratorio di produzione/ trasformazione/ commercializzazione di formaggio in quanto il prodotto "formaggio" è compreso nell'Allegato I al TFUE (intervento ammissibile sull'Operazione 4.1.1 per le sole aziende agricole o sull'Operazione 4.2.1 per le aziende agro-industriali);

Output non incluso nell'Allegato I al TFUE: dolci a base di nocciola

- è ammissibile la realizzazione di un punto vendita e/o di un laboratorio di produzione di dolci a base di nocciola in quanto i dolci non sono compresi nell'Allegato I al TFUE.

5. Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:

- a) interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (art. 36), con gli interventi ammissibili (art. 39) e con le spese ammissibili (art. 40).
- b) Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati all'art. 41 e all'art. 48.
- c) Interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari.
- d) Interventi per adeguamento a norme obbligatorie.
- e) Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando.
- f) Investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che se l'impresa ha in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili (es. in un unico locale: acquisto di attrezzature e arredi candidati su questo bando e sostituzione infissi per il miglioramento energetico finanziata tramite il cosiddetto Superbonus 110%). In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra.
- g) Interventi inerenti locali di pernottamento all'interno di strutture ricettive.

Art. 40 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese, nel rispetto delle **condizioni di ammissibilità** specifiche (art. 41) e generali (art. 48):

1.1 - INVESTIMENTI MATERIALI – EDILIZI – FONDIARI:

- a) Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime con riferimento alla lettera h) del presente comma;
- b) Investimenti di tipo edilizio: investimenti materiali di costruzione (limitatamente a edifici in classe energetica B o superiore), ampliamento, miglioramento, recupero, riqualificazione e/o ristrutturazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica), se finalizzati all'attivazione negli stessi degli interventi previsti dall'operazione o se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa, limitatamente a fabbricati finalizzati allo sviluppo del prodotto di filiera. Se gli edifici oggetto di intervento presentano connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che di origine urbana, gli interventi dovranno essere realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3 lettera x).
- c) Acquisto o acquisizione di macchine e/o macchinari, strumenti, arredi, attrezzature comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, comprensivi dei costi di installazione.
- d) Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
 - d.1) veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - d.2) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - d.3) autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
 L'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri ancorché siano specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti.
- e) Realizzazione di locali e impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale,

- nel rispetto dei criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (art. 13 lett. c Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014) e definizione delle soglie di cui all'art. 13 lett. e Regolamento Delegato UE n. 807 del 2014,
- per i generatori di calore a biomassa:
 - o devono possedere una certificazione ambientale emessa da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE 4 STELLE o superiore, con rendimento non inferiore al 91% (ai sensi della tabella riassuntiva inerente alle classi energetiche dei generatori di calore contenuta nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017),
 - o nel rispetto delle condizioni indicate nella Parte I del presente Bando con riferimento alla **Sub-Filiera NON AUTONOMA della BIOMASSA AGRICOLA** nonché di quanto riportato nell'Appendice D.

In particolare:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

- La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2022-04-01>);
 - i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.
In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della presente Operazione solo se **non utilizzano** materie prime derivanti da colture dedicate.
- f) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
 - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
 - Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
 - Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno.
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.
- g) Investimenti per l'efficientamento energetico, come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
 - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
 - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
 - impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, pompe di calore;

- raffrescamento passivo e cappotto termico (opere edili: spese ammesse con i limiti connessi alle spese edili);
- h) Interventi di ripristino del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, se coerente con il progetto di filiera, in coerenza con la strategia del PSL, nella misura massima del 30% dell’investimento totale. A titolo esemplificativo: ripristino nell’area oggetto dell’intervento principale di aspetti tradizionali del paesaggio costruito e naturale (manufatti e pertinenze), mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture e insediamenti produttivi e commerciali, schermature di elementi estranei al paesaggio tradizionale, etc...

Si precisa che se tali interventi sono classificabili come edili, le relative spese dovranno essere ricomprese nella lettera b) “Investimenti di tipo edilizio”.

- i) spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità (pagina internet, poster o targa), come da impegni accessori richiesti all’art. 53.3 comma 14 lettera e) (ai sensi del Reg. esec. 808/2014)

1.2 - INVESTIMENTI IMMATERIALI

- j) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, software e realizzazione siti web esclusivamente finalizzati all’implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione con possibilità di e-commerce e per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico.

1.3 - SPESE GENERALI E TECNICHE

- k) Spese generali e tecniche, spese di progettazione direzione lavori e simili, consulenze, studi di fattibilità - che devono essere documentati con relazioni a firma di tecnici abilitati ed allegate alla documentazione istruttoria -, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% (calcolate sul costo totale degli investimenti materiali ammessi a finanziamento).

1.4 - Si precisa che:

1.4.1 - **non sono ammissibili spese riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto ai fini dell’ammissibilità se ne dovrà tenere conto nelle pratiche edilizie;**

1.4.2 - per le domande ammissibili a finanziamento saranno finanziate dal GAL esclusivamente le spese rientranti nelle percentuali considerate ammissibili e indicate nel presente Bando; eventuali spese eccedenti le suddette percentuali sono da considerarsi a totale carico del richiedente.

2. Per le opere fondiari ed edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti con carattere di progettazione definitiva sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva, **computo metrico analitico** redatto, ove pertinente, sulla base del Prezziario regionale vigente al momento della pubblicazione del presente Bando, come meglio indicato all’art. 53.2 comma 4 punto 15 lettera g).
3. **Non** saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:
 - a) Impianti arborei con finalità produttive;
 - b) Bins
 - c) Trattatrici agricole, salvo le eccezioni di cui sopra
 - d) Acquisto di terreni, fabbricati e immobili in genere;
 - e) spese per manutenzione, gestione, esercizio e funzionamento di immobili, impianti, macchinari e attrezzature, di carattere ordinario o straordinario;
 - f) spese bancarie ed interessi passivi, oneri finanziari, spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie, spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
 - g) spese per l’ordinaria attività dell’impresa, comprese ad es. le spese di personale, le commissioni per l’adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti, ecc.;
 - h) manutenzione ordinaria e straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando;
 - i) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
 - j) **IVA e altre imposte e tasse;**
 - k) Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
 - l) Acquisto e scorte di materie prime, semilavorati, beni/materiali di consumo, imballaggi o beni non durevoli o non ammortizzabili, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, corredi, carta, ecc...);
 - m) arredi per ufficio;

- n) acquisto di veicoli differenti da quanto consentiti nel Bando;
- o) prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore, cioè i lavori eseguiti in economia (contributi in natura) direttamente dal beneficiario e/o dai famigliari, in relazione ai quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente
- p) negozi nel centro abitato o spazi in centri commerciali e supermercati; strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola
- q) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate, gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- r) spese per progetti di promozione e ricerca, spese promozionali e/o di pubblicità di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...);
- s) interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico (art. 2 comma 3 lettera x), in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc..., a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
- t) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- u) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
- v) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
- w) rimborsi per spese per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
- x) con riferimento alle opere fondiari/edili, lavori il cui risultato finale non generi evidenti ricadute visive post intervento (ad es. ripasso dei tetti, rifacimento sottotetti non a vista, ...);
- y) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- z) spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- aa) in generale, tutto ciò che non è esplicitamente contemplato negli interventi e nelle spese ammissibili, fatti salvi interventi non contemplati ma comunque riconducibili a quelli ammissibili in virtù della valutazione congiunta delle strategie di sviluppo turistico e delle finalità del Bando.

Art. 41 Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

1. L'operazione è attivata dai GAL nel proprio territorio nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) nel rispetto delle **condizioni generali di ammissibilità (tecniche e amministrative)** indicate all'art. 48 (nella Parte III del Bando) e delle seguenti ulteriori condizioni da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento.
2. L'accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare **almeno due fasi della filiera** (produzione, prima trasformazione, seconda trasformazione, distribuzione, ristorazione, ecc., vedere art. 2 comma 3 lettera z). Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
 - a) la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una domanda di sostegno su una specifica filiera; l'Accordo deve essere sottoscritto anche dagli eventuali Partecipanti indiretti che non richiedono contributo;
 - b) la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la futura realizzazione del progetto di filiera candidato in domanda (evidenziata in termini descrittivi nella documentazione allegata alla domanda), di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c) il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.1 – 6.4.2);
 - d) il raggiungimento, da parte del progetto di filiera di cui la singola domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito all'art. 8;
 - e) il raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 17, 26, 35 e 44;

- f) il rispetto, da parte di ogni singola domanda di sostegno, dei limiti di investimento minimi e massimi definiti, con riferimento alle singole Operazioni, agli artt. 16, 25, 34 e 43;
3. Gli investimenti richiesti in domanda di sostegno relativa alla presente Operazione dovranno avere come **output prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE**; si fa riferimento alla Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla **nomenclatura tariffaria** e statistica ed alla tariffa doganale comune (reperibile a questo link <https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata>) (Vedere Appendice A).
4. Il richiedente deve dimostrare (attraverso la presentazione del business plan e dei risultati economici attesi presentati agli allegati 1 e 5 e ai dati contenuti nella domanda) le condizioni di redditività economica dell'impresa.
5. **L'attività di impresa deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno e l'impresa deve risultare attiva e operativa sulla base della Visura Camerale.** L'impresa deve possedere un **adeguato Codice ATECO afferente ai settori/attività ammissibili indicati all'art. 39 comma 2 sulla base della Visura Camerale.** Le imprese che non posseggano tale adeguato Codice ATECO lo dovranno acquisire entro la scadenza per la realizzazione/rendicontazione degli interventi; in tal caso, in fase di candidatura alla domanda di sostegno, il richiedente dovrà impegnarsi ad acquisire il Codice ATECO adeguato tassativamente entro e non oltre la presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Art. 42 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al **40% della spesa totale ammessa**, elevabile di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013, ai sensi del vigente PSR 2014/2020 della Regione Piemonte, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento 1305/2013 e nel rispetto di quanto indicato al comma 4.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica:
- della sussistenza, a saldo, di almeno due domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF;
 - della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.
3. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 55.1 del Bando.
4. L'agevolazione di cui al presente Bando è concessa nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, con un massimale di contributo pari a € 200.000,00.
5. Si applica quanto segue:
- Il DECRETO 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ha normato il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato con entrata in vigore il 12 agosto 2017.
 - Oltre a prevedere gli obblighi di registrazione dell'aiuto e delle Visure Aiuti e De minimis, all'art. 15 il DECRETO dispone che, per le verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, è necessario effettuare la Visura Deggendorf, per accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
 - La visura Deggendorf, oltre che in fase di concessione, deve essere effettuata dal GAL in qualità di Soggetto concedente (anche Organismo Delegato), nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti: l'avvenuta acquisizione della Visura ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.
 - Ai sensi dell'art. 17 del Decreto l'adempimento di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

Art. 43 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

1. La spesa **massima (o costo massimo) ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate in domanda e a progetto è pari a € **80.000,00**, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 32.000,00 (al 40%)
2. La spesa **minima (o costo minimo) ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra è pari a € **8.000,00**, corrispondente ad un contributo massimo pari a € 3.200,00 (al 40%).

3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
4. Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo a cura del GAL).
5. Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
6. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al **50%** del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 44 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che:
 - a) le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;
 - b) i punteggi saranno attribuiti relativamente alla situazione del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.2	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.2	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
A) CARATTERISTICHE dell'IMPRESA (si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da A1 a A4)	A1)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (i punteggi si possono sommare)	A1.1) Altitudine del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Hearth):		5	35
			Fino a 300 metri slm	0		
			301 - 500 metri slm	1		
			501 - 700 metri slm	2		
			oltre 701 metri slm	3		
			A1.2) Investimenti localizzati in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico ((L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco).			
	No	0				
	Si	2				
	A2)	SETTORE PRODUTTIVO - il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando, secondo l'ordine di priorità; - in caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del PIF	Categoria A	20	20	
			Categoria B	17		
Categoria C			13			
Categoria D			9			
Categoria E			5			

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.2	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.2	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
	A3)	COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane; - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane.	No	0	4	
			Si	4		
	A4)	COINVOLGIMENTO DI IMPRESE CHE OPERANO IN SETTORI STRATEGICI o realizzano investimenti fondamentali per la filiera	Il richiedente attua un investimento di trasformazione/commercializzazione attorno al quale gravitano almeno il 50% delle imprese in filiera (minimo 3 imprese indipendenti oltre al richiedente)	4	6	
			Il richiedente opera anche nella fase distributiva e/o della ristorazione/ricettività	2		
Il richiedente investe in tecnologie ICT			2			
B)	B1)	FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato.	Insufficiente	0	16	
			Sufficiente = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per nulla innovativi.	4		
			Medio = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione parzialmente innovativi.	8		
			Elevato = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	12		
			Notevole = L'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e/o offrono metodi di trasformazione/ distribuzione-commercializzazione innovativi	16		
	B2)	INNOVAZIONE TECNOLOGICA Il progetto integrato introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti. L'innovazione è tale in relazione alla caratteristica del contesto di riferimento. Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in merito alle tipologie di innovazione (vedasi definizioni art. 2)	B2.1 Innovazione organizzativa:		9	
			Insufficiente	0		
			Sufficiente	0,5		
			Medio	1		
			Elevato	2		
			Notevole	3		
			B2.2 Innovazione sociale:			
			Insufficiente	0		
			Sufficiente	0,5		
			Medio	1		
			Elevato	2		
Notevole	3					
B2.2 Innovazione di processo:						
Insufficiente	0					
Sufficiente	0,5					
Medio	1					
Elevato	2					
Notevole	3					

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.2	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.2	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
	B3)	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	Presenza di interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali	4	20	
			Presenza di interventi che non prevedono consumo di suolo (es. acquisto attrezzature non prevede utilizzo di suolo)	3		
			Presenza di interventi che determinano risparmio idrico	3		
			Presenza di interventi che determinano risparmio energetico	3		
			Presenza di interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento	3		
			Presenza di interventi connessi alla valorizzazione "scenico-percettiva" del paesaggio	4		
			Presenza di interventi che consentano di limitare l'utilizzo di materiale non riciclabile, nel rispetto della normativa nazionale e regionale anti contagio	3		
			Presenza di interventi che prevedano l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili	2		
			Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	2		
	B4)	INVESTIMENTO DIRETTAMENTE FUNZIONALE alla realizzazione della sub-filiera F Il progetto prevede investimenti funzionali all'impiego di biomassa agricola in processi di economia circolare (es. cippatore, generatore di calore a biomassa con relativo accordo di filiera per l'approvvigionamento di biomassa agricola, attrezzature per produzione fertilizzante, ecc...)	No	0	7	
			Si	7		
	B5)	SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni ottenute con metodi di coltura biologico, biodinamico, adesione a protocolli certificati da un ente terzo di controllo (tali certificazioni e produzioni devono essere già esistenti al momento della <u>presentazione della domanda</u> di sostegno)	No	0	5	
Si			5			
B6)	QUALITA' E COMPLETEZZA della proposta di investimento. Si intende premiare la capacità del progetto, attraverso una descrizione chiara, puntuale e concreta dei vari aspetti, di rispondere in modo coerente agli obiettivi del Bando. La valutazione è fatta in base agli obiettivi e alle caratteristiche dell'intervento proposto e alla coerenza degli investimenti con le finalità del Bando (art. 2, 27, 30 e 31). Per questo criterio si richiamano l'art. 35 comma 1), l'art. 21.2 e l'art. 21.3 comma 11) lettera c), secondo i quali la valutazione è fatta sulle informazioni fornite dal richiedente compilando gli allegati e allegando la	Insufficiente = Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione superficiale degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; non si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	domanda non ammissibile	8		
		Sufficiente = Descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	2			
		Medio = Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento.	4			

PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.2	N.	CRITERIO DI SELEZIONE 6.4.2	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
		documentazione prevista dal Bando e richiesta dal GAL. Pertanto una domanda che non contenga le informazioni utili alla comprensione/valutazione degli investimenti, e che complessivamente venga quindi valutata dal GAL in modo "insufficiente", sarà considerata non ammissibile, essendo la fornitura delle informazioni indispensabile e obbligatoria per poter presentare domanda e non una semplice facoltà a disposizione dell'impresa.	Elevato = Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento	6		
			Notevole = Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti gli aspetti concernenti il prodotto/servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda; si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento con un notevole approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi.	8		
			TOTALE		100	100
			PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)		100	100
			PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)			45
			Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo prima della ponderazione			15
			Punteggio minimo di ammissibilità per le domande di contributo dopo la ponderazione			6,75

2. Il **punteggio massimo** attribuibile è pari a 100 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 45 punti dopo la ponderazione).
3. Il **punteggio minimo** per l'ammissibilità della domanda è pari a 15 punti prima della ponderazione (corrispondenti a 6,75 punti dopo la ponderazione), al di sotto di tale soglia la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.
4. Ai fini della redazione della graduatoria, il punteggio assegnato sulla base dei criteri sopra indicati sarà ponderato secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 8.
5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:
 - a) punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene ai sensi dell'art. 8;
 - b) categoria di filiera, secondo le indicazioni di cui all'art. 8 comma 13 criterio di valutazione a)4;
 - c) sorteggio.
6. Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:
 - a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di cui al precedente comma 3, si procederà alla revoca del contributo;
 - b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

III PARTE: CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

Art. 45 Localizzazione del richiedente e degli interventi

1. Stante quanto indicato per ciascuna Operazione, l'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei seguenti Comuni facenti parte del GAL, e gli investimenti dovranno essere realizzati nell'ambito della sede legale e/o operativa dell'impresa ricadente in area GAL; la classificazione in aree C1 e aree C2 è basata sulla classificazione per tipologia areale di zona rurale, dove C1 individua le "aree rurali intermedie ordinarie" e C2 le "aree rurali intermedie con vincoli naturali"; le zone di montagna di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013, ai sensi dell'Allegato 6 del vigente PSR 2014/2020 della Regione Piemonte, coincidono con i Comuni classificati C2:

	Comune	Area		Comune	Area		Comune	Area
1	Alba *	C1	27	Cossano Belbo	C1	54	Niella Belbo	C2
2	Albaretto Torre	C2	28	Cravanzana	C2	55	Novello	C1
3	Arguello	C2	29	Diano d'Alba	C1	56	Paroldo	C2
4	Baldissero d'Alba	C1	30	Feisoglio	C2	57	Perletto	C2
5	Barbaresco	C1	31	Gorzegno	C2	58	Pezzolo Valle Uzzone	C2
6	Barolo	C1	32	Gottasecca	C2	59	Piobesi d'Alba	C1
7	Belvedere Langhe	C2	33	Govone	C1	60	Pocapaglia	C1
8	Benevello	C2	34	Grinzane Cavour	C1	61	Priocca	C1
9	Bergolo	C2	35	Guarene	C1	62	Prunetto	C2
10	Bonvicino	C2	36	Igliano	C2	63	Rocchetta Belbo	C2
11	Borgomale	C2	37	La Morra	C1	64	Roddi	C1
12	Bosia	C2	38	Lequio Berria	C2	65	Roddino	C1
13	Bossolasco	C2	39	Levice	C2	66	Rodello	C1
14	Camerana	C2	40	Magliano Alfieri	C1	67	Santa Vittoria d'Alba	C1
-	Camo (incluso in Santo Stefano Belbo)	C1	41	Mango	C1	68	Santo Stefano Belbo	C1
15	Canale	C1	42	Mombarcaro	C2	69	Santo Stefano Roero	C1
16	Castagnito	C1	43	Monchiero	C1	70	San Benedetto Belbo	C2
17	Castelletto Uzzone	C2	44	Monesiglio	C2	71	Serralunga d'Alba	C1
18	Castellinaldo	C1	45	Monforte d'Alba	C1	72	Serravalle Langhe	C2
19	Castiglione Falletto	C1	46	Montà	C1	73	Sinio	C1
20	Castiglione Tinella	C1	47	Montaldo Roero	C1	74	Somano	C2
21	Castino	C2	48	Montelupo Albese	C1	75	Sommariva Perno	C1
22	Ceresole d'Alba	C1	49	Monteu Roero	C1	76	Torre Bormida	C2
23	Cerretto Langhe	C2	50	Monticello d'Alba	C1	77	Treiso	C1
24	Cissone	C2	51	Murazzano	C2	78	Trezzo Tinella	C1
25	Corneliano d'Alba	C1	52	Neive	C1	79	Verduno	C1
26	Cortemilia	C2	53	Neviglie	C1	80	Veza d'Alba	C1

* Per quanto riguarda il Comune di Alba, il territorio ammissibile è indicato nella seguente tabella; ciò significa che gli interventi dovranno essere localizzati nelle seguenti aree:

Frazione	Fogli di mappa ammissibili
Altavilla	38, 39
Biglini	7, 9, 10, 25
Como	55, 56, 57, 58, 61, 62, 63
Gallo	29, 30, 31
Mussotto	3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Rivoli	43, 48, 49, 50
San Cassiano	26, 27, 28, 32, 33, 45
San Rocco Cherasca	64, 65, 66, 67, 68
San Rocco Seno d'Elvio	40, 52, 59, 60, 69, 70
Santa Rosalia	44, 46, 47
Scaparone	1, 2, 8
Serre	41, 51, 53, 54
Vivaro	22, 23, 24

Art. 46 Numero domande presentabili

1. Ciascun richiedente/beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno su ciascuna Operazione del presente Bando (vedere esemplificazione art. 3 comma 5); nel caso di presentazione di due domande di contributo (necessariamente afferenti a due Operazioni diverse) gli interventi richiesti dovranno essere nettamente e inconfutabilmente distinti (progetto, computo, preventivi separati per ogni operazione).
2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno

Art. 47 Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 30 giorni dopo la data di pubblicazione del Bando ed **obbligatoriamente in via telematica** entro il ~~05/08/2022~~ ~~23/09/2022~~⁶ **10/10/2022**⁷ **ore 14:00 pena la non ammissibilità della domanda stessa**. Si precisa che:
 - la domanda di sostegno e **TUTTA** la documentazione di corredo quali allegati, elaborati vari, preventivi, delibere, ecc..., dovranno essere trasmesse tramite l'applicativo on-line di Sistema Piemonte,
 - il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la Parte IV del presente Bando "Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando").
2. **Non è richiesta alcuna documentazione cartacea**; la presenza di eventuale documentazione cartacea in assenza di una corrispondente domanda telematica trasmessa nei termini di cui al comma 1 comporta la non ricevibilità della documentazione cartacea che non sarà considerata come domanda.
3. In ogni caso il GAL, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di:
 - a) richiedere la copia di altra documentazione cartacea (copia di cortesia), indicando i relativi tempi di consegna;
 - b) richiedere ulteriore documentazione ed ogni altra integrazione necessaria, anche non elencata nel presente Bando, qualora ritenuta utile per la valutazione della domanda stessa e per ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di controllo.
4. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 48 Condizioni generali di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

Art. 48.1 Condizioni generali tecniche

1. L'intervento dovrà rispondere alle seguenti **CONDIZIONI GENERALI TECNICHE** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento.
2. **per gli interventi di natura fondiaria/edile, i beni immobili (e quelli in cui si installano attrezzature fisse) dovranno risultare sul Fascicolo Aziendale del richiedente in Anagrafe Agricola**; inoltre:
 - 2.1 - la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento (sulla base dell'allegato 9 al Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di pagamento finale del contributo.
 In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:
 - a) bene in proprietà del richiedente;
 - b) bene in comproprietà: in tal caso dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte di ciascun comproprietario dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;
 - c) bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo. Dovrà essere

⁶ La scadenza è stata modificata con Determina congiunta del Direttore e del R.U.P. del 27/07/2022, su mandato del CdA del GAL.

⁷ La scadenza è stata modificata con Delibera del CdA del GAL del 03/08/2022.

allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;

2.2 - essi dovranno:

- a) essere attuati coerentemente con il progetto approvato dal GAL;
 - b) gli interventi inerenti aree/edifici che presentano caratteristiche paesaggistiche e/o architettoniche tradizionali devono essere attuati secondo le indicazioni e le Linee Guida contenute nella **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL** di cui all'art. 2 comma 2 lettera x); a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nella Guida del GAL sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, ecc..., a meno che non siano inseriti nel box *"Interventi da valutare caso per caso"*;
3. per tutte le spese ammissibili - elencate, per ciascuna Operazione, rispettivamente agli artt. 13, 22, 31 e 40 *"Spese ammissibili e non ammissibili"* - dovranno essere rispettate le specifiche limitazioni ivi indicate;
 4. l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di cose è ammissibile solo se sono utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente. Trattasi, ad esempio, di veicoli specificamente attrezzati (es. con cassone refrigeratore, contenitori termici) per la consegna di prodotti aziendali, con le seguenti limitazioni:
 - a) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti,
 - b) l'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri,
 - c) alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di beni" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione previsionale del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti;
 5. l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia **pienamente garantita l'immediata fruibilità** del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
 6. gli interventi parziali sono ammissibili - rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo dell'impresa - solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell'edificio/manufatto/area/investimento ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
 - l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di sviluppo dell'impresa;
 - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità di cui al precedente comma 5);
 7. il beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente agli interventi realizzati e, ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc...) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL. In modo particolare, anche l'eventuale cessione o alienazione dei beni nel periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di sostegno e la conclusione e rendicontazione dell'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere preventivamente richiesta al GAL e da questo autorizzata, così come per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso.
 8. in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale **inferiore al 50%** del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatte salve economie derivanti da scontistica o da ribassi d'asta); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;
 9. i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione relativa all'intervento finanziato;

10. per le domande che prevedano investimenti in aree Rete Natura 2000 dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, dovrà essere acquisita la autorizzazione di competenza riferibile alla Valutazione di Incidenza prima della realizzazione del progetto che dovrà essere allegata al progetto;
11. tutto il materiale informativo che viene realizzato a scopo didattico (testi e foto contenuti in pannelli, bacheche, ecc...) deve essere prodotto come minimo in Italiano e in Inglese e dovrà obbligatoriamente essere fornito al GAL in formato aperto; si precisa ulteriormente che NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' e pertanto il materiale informativo dovrà adeguarsi in tal senso;
12. il richiedente deve rispettare le regole di **divieto del cumulo dei contributi pubblici** previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014; a tal proposito si precisa che:
- le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica, fatta eccezione per il Credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 e dalla Legge 178/2020 (Leggi di Bilancio rispettivamente del 2020 e del 2021), nelle modalità previste dalla nota dell'AdG del PSR, Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, n. prot.12385, del 7 maggio 2021, avente per oggetto: "*Cumulabilità tra PSR 2014-2020 e Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (19G00165)*" secondo cui il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, con la precisazione che la cumulabilità dovrà essere valutata con riguardo al singolo investimento (e non alla domanda di sostegno nel suo complesso) e tenendo conto del fatto che le percentuali di contributo sulla spesa previste dalla Operazione 4.1.1 sono stabilite in misura fissa dal PSR e non possono essere ridotte;
 - la totalità degli importi relativi agli investimenti considerati "spesa ammessa" oggetto di contributo è vincolata alla concessione dello stesso, pertanto non è possibile ottenere altri aiuti o sostegni per la quota di cofinanziamento privato a carico del beneficiario.
13. Il richiedente deve dichiarare il rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali, come da Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario nella Domanda di sostegno telematica.

Art. 48.1 Condizioni generali amministrative

14. L'intervento dovrà rispondere alle seguenti **CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente alle domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento.
15. Si richiamano specificatamente l'art. 2 "*Inquadramento generale e definizioni*", gli artt. 10, 19, 28, 37 "*Richiedenti e beneficiari*", l'art. 45 "*Localizzazione del richiedente e degli interventi*", l'art. 5 "*Requisiti di ammissibilità*", l'art. 6 "*Contenuto del progetto integrato di Filiera*", l'art. 46 "*Numero di domande presentabili*", l'art. 47 "*Termini per la presentazione delle domande*", gli artt. 9, 18, 27, 36 "*Finalità dell'operazione nel contesto del PSL*", gli artt. 12, 21, 30, 39 "*Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili*"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La coerenza del progetto con le finalità del Bando sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
16. In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "*Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti*".
17. Relativamente al **PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**, vale quanto segue:
- sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto, sia alla data del pagamento/addebito, comprese le spese generali e tecniche;
 - le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto e della sua rendicontazione (domanda telematica di pagamento di saldo). Tutte le spese devono essere saldate con **evidenza di uscita di cassa da estratto conto bancario prima della data di presentazione della domanda telematica di pagamento**, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;

- c) per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando;
- d) **tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno.** La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, **purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno;**
- e) non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento; **eventuali documenti e/o spese – (quali caparra confirmatoria, acconto in riferimento all'ordine di acquisto, anticipi o simili), anche se parziali, inerenti l'acquisto di una determinata fornitura – datati e/o pagati in data antecedente all'inoltro on line della Domanda di sostegno, renderanno non ammissibile l'intero ammontare del costo relativo a quella determinata fornitura.**
18. **Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà.** Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
- c) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
19. **Il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi,** ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
20. Il richiedente (legale rappresentante) non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

21. Il richiedente non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf).
22. La domanda di sostegno e la documentazione allegata saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti agli artt. 8, 17, 26, 35, 44 "*Criteria di selezione per la valutazione delle domande*". Sarà facoltà dell'Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.
23. **All'atto dell'accertamento finale sulla domanda di saldo verrà effettuata la verifica della realizzazione degli interventi dichiarati nel progetto approvato dal GAL.**

Art. 49 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

1. Il sostegno è subordinato all'ammissione della domanda di sostegno da parte del GAL e, per i beneficiari, alla presentazione della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli investimenti indicati nel progetto approvato dal GAL, la cui attuazione deve concludersi, compresa la rendicontazione, entro un arco di 12 (dodici) mesi dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento.
2. Gli investimenti già realizzati e quelli effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. E' possibile richiedere proroghe per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa domanda di saldo ai sensi dell'art. 59 del Bando. **Il GAL si riserva di non approvare le richieste di proroga non debitamente motivate o le cui tempistiche non consentano di rispettare gli avanzamenti di spesa e mettano il GAL a rischio di decurtazione risorse sul proprio PSL.**
4. Un intervento si considera concluso solo se:
 - a) Tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle immateriali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, e comunque secondo le modalità indicate all'art. 50 del Bando);
 - b) risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (Vedasi l'art. 55 "*Presentazione delle domande di pagamento*").

Art. 50 Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili

1. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto/descrizione (apposto dal fornitore) almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. il CUP (Codice Unico di Progetto, composto da 15 cifre),
oppure
 - b. l'indicazione equipollente "*PSR 2014-20 Regione Piemonte, Operazione _____, Domanda di Sostegno Numero _____*",
pena l'inammissibilità dell'importo relativo, non potendosi diversamente escludere la possibilità di doppio finanziamento pubblico.

Pertanto, qualora non si opti per l'inserimento in fattura del CUP ma si scelga di inserire l'indicazione equipollente, quest'ultima dovrà contenere ANCHE IL NUMERO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (composta da 11 cifre) cui la fattura fa riferimento; CUP e NUMERO DI DOMANDA sono reperibili su Sistema Piemonte (all'interno del procedimento della domanda di contributo) o sull'intestazione della domanda di contributo trasmessa al GAL.

Il CUP, o la dicitura equipollente, deve essere obbligatoriamente inserito sulla fattura o sul documento contabile equivalente originale (ed elettronico), intendendo quello archiviato nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, (nel file xml e non solo nella copia di cortesia), ANCHE PER GLI ACQUISTI FATTI SU INTERNET.
2. Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso e per pagamenti appoggiati esclusivamente su conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario, utilizza le seguenti modalità:
 - a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale

dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. Le copie del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. Per gli Enti pubblici, se pertinente sul Bando, il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
 4. Il pagamento in contanti **non è consentito**.
 5. In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati (o cointestati) al beneficiario e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui all'art. 52; non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

IV PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

Art. 51 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

1. La partecipazione al Bando ha origine con la presentazione della domanda di sostegno.
2. A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno** (a meno della documentazione cartacea eventualmente richiesta dal GAL ai sensi dell'art. 47 comma 3 e dell'art. 53.2):
 - a) Comunicazione per invio documentazione integrativa
 - b) Domanda di pagamento (art. 55)
 - c) Domanda di proroga (art. 59)
 - d) Domanda di variante (art. 60)
 - e) Comunicazione di cessione di bene/azienda/attività con subentro degli impegni (art. 62.5)
 - f) Comunicazione di situazioni forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 62.4)
 - g) Ritiro della Domanda (Domanda di rinuncia) (art. 62.1)
 - h) Comunicazioni di correzione errori palesi (art. 62.3)
 - i) Ulteriori integrazioni a cura del beneficiario
3. Condizioni, limiti e modalità per la presentazione delle domande verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

Art. 52 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Art. 52.1 Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese)

1. La gestione della Domanda di contributo avviene obbligatoriamente e per tutte le sue fasi attraverso i servizi SIAP della Regione Piemonte (Portale Sistema Piemonte).

Dal 18/04/2019, per iscriversi ai servizi SIAP occorre avere un'identità digitale, attraverso uno dei seguenti sistemi:

 - a. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) www.spid.gov.it e www.spid.gov.it/richiedi-spid
 - b. CNS (carta nazionale dei servizi)
 - c. certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ...)

Il servizio di rilascio delle credenziali d'accesso, a seguito di registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it, non è più attivo.

Art. 52.2 Iscrizione all'Anagrafe Agricola

2. Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il Bando deve iscriversi sul portale Sistema Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale presso **l'Anagrafe Agricola del Piemonte** rivolgendosi alternativamente ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o alla Regione Piemonte. Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n° 34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe. A tal fine i richiedenti possono:

 - 2.1 rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'Anagrafe Agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: https://www.arpea.piemonte.it/pagina17529_caa-centri-di-assistenza-agricola.html.
 - 2.2 In alternativa i richiedenti possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando la modulistica reperibile su:
 - a) servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura";
 - b) sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>);I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità,

devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it. L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in Anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in Anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/12/2021 (con validazione del fascicolo successiva a tale data e antecedente alla data della presentazione della domanda). Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, in assenza dell'iscrizione non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare le registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

3. **Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli.** La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda all'art. 53.3.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (art. 61 - *Decadenza dal contributo*).

4. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
5. Per tutti i richiedenti le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda (per le imprese agricole), nonché gli immobili oggetto di richiesta di contributo e relative particelle, compresi i dati per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura/operazione ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. CE n. 1305/2013).
6. Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione Piemonte e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Art. 53 Come compilare e presentare le domande di sostegno

Art. 53.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

1. Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", servizio "PSR 2014-2020". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente del GAL, per fini operativi. I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:
- il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con **una delle tre tipologie di identità**

digitale sopra elencate (SPID o CNS o certificato digitale) o con le credenziali di accesso acquisite prima del 18/04/2019 mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata in forma cartacea. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in Anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in Anagrafe tra i soggetti collegati;

- b. tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica; in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale; in tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.
2. Il servizio on-line "PSR 2014-2020" disponibile al link <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti> è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno. **La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione** e deve riportare lo stato "trasmesso".

Art. 53.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

3. La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere comprensiva degli allegati sotto riportati. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli e ad evidenziare le eventuali carenze, fermo restando **che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza**. Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati e al loro contenuto, **pena il rischio di rigetto della domanda stessa**. Si richiama la previsione dell'art. 52.2 comma 3 secondo cui tutta la documentazione presentata in domanda **ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**.
4. Alla domanda di sostegno deve essere allegata (negli appositi spazi destinati agli allegati) la seguente documentazione in formato pdf (e altri formati eventualmente richiesti dal GAL, es. JPG ove sia più opportuno) da trasmettere in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB):
- 1) **Allegato 1 - Progetto integrato di filiera e progetto di investimento** – Modello GAL – firmato dal richiedente e dal professionista incaricato, **pena la non ammissibilità della domanda**, in formato pdf e doc;
 - 2) **Allegato 2 - Tabella riepilogativa del Progetto di filiera** – Modello GAL – in formato pdf ed excel;
 - 3) **Allegato 3 - Accordo di filiera** – Modello GAL – in formato pdf e word;
 - 4) **Allegato 4 - Compravendite Filiera** – Modello GAL – in formato pdf ed excel;
 - 5) **Allegato 5 - Risultati economici attesi** – Modello GAL – in formato pdf ed excel;
 - 6) **Allegato 6 - Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa per le imprese cooperative** – Modello GAL – con indicazione della data di revisione ultima;
 - 7) **Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA** – Modello GAL – con attestazione dei codici ATECO attribuiti, della dimensione di impresa, di non essere impresa in difficoltà, in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo
 - 8) **Allegato 8 - Scheda tecnica del Progetto didattico** – Modello GAL – in formato pdf e word;
 - 9) **Copia della Delibera dell'Organo Amministrativo del proponente la domanda** (se società amministrata da CdA) che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando, con l'approvazione del progetto da presentare al GAL per l'importo candidato e l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento;
 - 10) **Copia del Bilancio, della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IVA** dell'ultimo esercizio sociale chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di contributo (o documentazione equipollente ai fini della verifica del fatturato, totale di bilancio, dipendenti). I titolari delle

imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito d'impresa dell'ultima dichiarazione dei redditi. Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, farà fede il business plan e i risultati economici attesi presentati agli allegati 1 e 5.

- 11) **Visura Camerale** con data non anteriore a 30 giorni;
- 12) **Visura Catastale** delle aree/immobili oggetto di intervento non anteriore a 30 giorni;
- 13) Documentazione comprovante il **titolo di possesso in favore del richiedente** delle aree/immobili oggetto di intervento, la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo quinquennale di uso e di destinazione, a partire dalla data di erogazione finale del contributo; per gli interventi di natura fondiaria/edile, i beni immobili (e quelli in cui si installano attrezzature fisse) dovranno risultare sul Fascicolo Aziendale del richiedente in Anagrafe Agricola; tale documentazione dovrà essere fornita come segue:
 - a) se in proprietà: atto di proprietà
 - b) se non in proprietà oppure in comproprietà:
 - b.1) a titolo esemplificativo, atti, contratti, comodati d'uso, locazioni, istituzione di diritti come l'usufrutto, ecc...
 - b.2) Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf (**Allegato 9 – Modello GAL**)
- 14) Per **INTERVENTI NON SOGGETTI A COMPUTO METRICO** per **ciascun intervento in domanda** (per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal prezzario regionale o nell'Elenco Prezzi Agricoltura):
 - a) **almeno n. 3 preventivi indipendenti (forniti da n. 3 operatori differenti)**, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi, compresi impianti, opere in falegnameria, ecc...); i preventivi devono essere datati e sottoscritti (timbro e firma) dal fornitore. In particolare si richiede di fornire tutti i tre preventivi per ciascuna delle forniture, ciascun preventivo dovrà essere datato e fornito su carta intestata del fornitore, nonché sottoscritto e timbrato dal fornitore stesso in originale; al GAL dovrà essere trasmessa la scansione a colori dell'originale del preventivo datato, timbrato e firmato in originale.
 - b) **Allegato 10 – Quadro di raffronto** – Modello GAL – quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico-economica, sottoscritto dal legale rappresentante, che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Si precisa che:
 - b.1) deve essere indicata la motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi-benefici (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso); in caso di scelta del preventivo diverso da quello col prezzo più basso, la scelta deve essere adeguatamente motivata da considerazioni di natura tecnica ulteriori alla locuzione *“miglior rapporto qualità-prezzo”*;
 - b.2) per ciascuna fornitura occorre indicare i costi unitari, il numero di pezzi acquistati e il costo totale.
 - c) **Planimetria di progetto in scala adeguata con localizzazione dei beni** di cui è previsto l'acquisto e dei contenuti dell'intervento proposto;
 - d) Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e contestualmente occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
 - e) Per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- 15) Per **LAVORI FONDIARI/EDILI/IMPIANTI/SISTEMAZIONI, in relazione al tipo di intervento candidato**: fascicolo di progetto definitivo delle opere da realizzare secondo quanto richiesto per la presentazione del progetto al Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni:
 - a) relazione tecnica descrittiva relativa ai lavori e alle opere di natura fondiaria/edile/impiantistica;
 - b) per gli interventi in cui sono state indicate finalità di risparmio energetico, miglioramento ambientale e del benessere animale nonché per gli interventi che danno luogo a risparmio idrico devono essere fornite dettagliate relazioni tecniche specifiche, corredate di eventuali dati analitici, redatte da tecnici

- competenti in materia, in cui siano nel dettaglio descritte le opere che danno luogo al preventivato miglioramento; in carenza di tali dati l'intervento verrà ricondotto a quello corrispondente privo di tali finalità, con la conseguente possibilità di perdita di punti in graduatoria;
- c) estratti del PRGC vigente o delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione; stralcio della Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi (BDTRE <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione>) con evidenziata la posizione dell'area oggetto di intervento; stralci di mappa catastale con specifica indicazione delle particelle interessate dal progetto;
- d) documentazione fotografica dell'area/immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito;
- e) disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc... (piante, sezioni, prospetti, firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto. Nel dettaglio: elaborati grafici di rilievo e di progetto (quotati in scala non inferiore a 1:100). In particolare se l'intervento riguarda il recupero di edificio o sua pertinenza o comunque un contesto avente i connotati della tradizione costruttiva locale occorre:
- e.1) che il progetto e i relativi elaborati grafici contengano descrizioni e particolari costruttivi che evidenzino, per ogni tipologia di intervento (es. solai, volte, coperture, aperture, ecc ...), la situazione esistente e quella prevista in progetto,
- e.2) che la documentazione fotografica sia adeguata a rappresentare in dettaglio tutte le parti oggetto di intervento, interne ed esterne (tutti i prospetti), per verificare la coerenza degli interventi con la Guida al recupero architettonico e paesaggistico del GAL di cui all'art. 2 comma 3 lettera x);
- f) in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza;
- g) **computo metrico estimativo** delle opere e dei lavori previsti (in formato pdf e excel); valgono le seguenti regole:
- g.1) Il computo metrico dovrà essere redatto in modo da **consentire eventuali raffronti** per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno a quella (eventuale) di variante e a quella di saldo.
- g.2) **dovrà essere predisposto un computo metrico per ogni intervento richiesto in domanda, anche nel caso di unico edificio**; per le parti comuni (solette, tetto, muri divisorii, ecc) dovranno essere indicate le relative quote parte afferenti ai singoli interventi. Nell'intestazione dovranno essere indicati: l'intervento, gli estremi catastali ed il committente. Nel computo dovranno essere inserite le misure parziali e le operazioni di calcolo che hanno dato luogo alla quantità indicata nelle quantità totali. **Le misure dovranno avere corrispondenza sulle tavole presentate. Le voci inserite nel computo metrico senza le corrispondenti misure sulle tavole e pertanto non verificabili, saranno stralciate,**
- g.3) **per le Operazioni 4.1.1 e 6.4.1** il computo dovrà essere redatto utilizzando l'**Elenco Prezzi Regionale Agricoltura** nell'ultima edizione vigente al momento della data di pubblicazione del presente Bando. **Deve essere utilizzata prioritariamente la parte sintetica dell'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura** in quanto in fase di verifica istruttoria le voci saranno ricondotte alla sezione sintetica. Come previsto dalla Determinazione Dirigenziale del 17 marzo 2022, n. 219 di approvazione dell'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura nel caso di redazione analitica di un computo metrico, ove manchi nel citato Elenco Prezzi Regionale Agricoltura una particolare voce, che si trovi giustificatamente e che comunque rispetti il requisito di "soluzione minimale" nel progetto da redigere, oppure sia proposta una soluzione tecnica che si discosti significativamente da quella esposta nel testo, **si potranno utilizzare le voci della sez. 18 del Prezzario Regionale, decurtate del 26,5%**. Qualora neanche questa sezione fosse utilizzabile, sarà consentito ricorrere ad una **ricerca di mercato tramite l'utilizzo di tre preventivi, dettagliati e confrontabili**, individuati a seguito di precise specifiche tecniche e che riportino chiaramente i singoli lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la presentazione della fattura quietanzata a consuntivo; in alternativa alla ricerca di mercato, sarà possibile **utilizzare anche tutte le altre sezioni del Prezzario Regionale, sempre decurtate del 26,5%**.
- g.4) **per le Operazioni 4.2.1 e 6.4.2** il computo dovrà essere redatto utilizzando il **Prezzario della Regione Piemonte** nell'ultima edizione vigente al momento della data di pubblicazione del presente Bando;
- g.5) Per eventuali voci di spesa non comprese nell'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura o nel Prezzario Regionale dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi, ai sensi dell'art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i..

- h) dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del tecnico abilitato di conformità della destinazione d'uso dell'immobile alla normativa urbanistica vigente;
- i) qualora necessario ai sensi della normativa vigente, i seguenti documenti o l'impegno a richiederli (**allegato 11**):
- i.1) permesso di costruire,
oppure
 - i.2) richiesta di permesso di costruire e dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del tecnico abilitato che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento,
oppure
 - i.3) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ecc.;
- j) dichiarazione in merito all'esistenza o meno sull'area interessata, di **vincoli** di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica; in caso di esistenza di vincoli presentare i necessari nulla-osta **oppure** presentare le relative richieste dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi previsti dalla normativa vigente sull'intervento proposto, corredate da copia dell'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti Terzi (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune) **oppure** fornire l'impegno a presentare le relative richieste sottoscritto dal Legale Rappresentante (**allegato 11**);
- k) nel caso che il progetto lo richieda, copia dell'avvenuta **trasmissione del progetto ad altri Enti Terzi** (ASL, VVFF, altri) con la richiesta dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi richiesti dalla normativa vigente sull'intervento proposto **e/o** copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole **e/o** impegno a richiederli sottoscritto dal legale rappresentante (**allegato 11**).
- l) In caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, allegare:
- l.1) titolo abilitativo (richiesto ai sensi della tab. A del D.Lgs n. 222/2016, sez. II Edilizia punto 1.3. "Impianti alimentati da fonti rinnovabili") ed elaborati progettuali: planimetria catastale, pianta e prospetto o richiesta autorizzazione edilizia all'organo competente (Comune o Suap), protocollata dal medesimo organo; se l'impianto è in zona ad "edilizia libera" Tab A Sez II Edilizia punto 1. attività 28, è sufficiente la planimetria catastale con posizionamento impianto e dichiarazione che trattasi di zona ad edilizia libera;
 - l.2) un sintetico bilancio energetico, relativo ai kw/anno prodotti dall'impianto e i Kw/anno consumati (anche con un bilancio di previsione se sono previsti incrementi in seguito agli interventi eseguiti) in quanto risulta finanziabile soltanto l'energia auto-consumata in azienda per l'attività agricola
 - l.3) almeno 3 preventivi di spesa che riportino la scheda tecnica dell'impianto (potenza nominale impianto kw/ora, produzione kw/anno).
- 16) In riferimento agli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio ed in caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, qualora con la documentazione sopra indicata venga presentata solo la richiesta di autorizzazione edilizia protocollata dall'organo competente, tutti i pareri/autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti Terzi e tutti i titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori non ancora presentati in domanda di sostegno dovranno essere presentati telematicamente al GAL, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta entro la data della prima domanda di pagamento (anticipo o saldo) pena decadenza della domanda.
- 17) Documentazione necessaria a dimostrare il possesso di criteri per l'attribuzione di punteggi di merito; si precisa che tali documenti non sono obbligatori ma in loro assenza il GAL non potrà attribuire i punteggi.
- 18) copia di un documento di identità⁸ in corso di validità⁹ del Legale Rappresentante del richiedente.
5. **Non è richiesta alcuna documentazione cartacea**; la presenza di eventuale documentazione cartacea in assenza di una corrispondente domanda telematica trasmessa nei termini comporta la non ricevibilità della documentazione cartacea che non sarà considerata come domanda.
6. Potrà essere richiesta dal GAL eventuale ulteriore documentazione, anche in formato cartaceo e anche non indicata nel Bando come obbligatoria, fermo restando che tutti i documenti dovranno essere sempre presentati telematicamente su Sistema Piemonte, entro il termine ultimo indicato nelle richieste di integrazione o chiarimenti da parte degli uffici istruttori, **pena la non ammissibilità della domanda (o parte di essa)**.
7. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

⁸ Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

⁹ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

8. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
9. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile e amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento finale del contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

Art. 53.3 Impegni

10. In concomitanza con la firma della domanda di sostegno si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto. Gli impegni sottoscritti dovranno essere mantenuti dai beneficiari per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, nelle forme e nei modi indicati nel presente articolo del Bando.
11. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:
 - a. sono **essenziali** gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
 - b. sono **accessori** gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.
12. Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
13. Impegni essenziali. Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:
 - a) sottoscrivere il PIF e l'accordo di filiera da parte di tutte le imprese aderenti, da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - b) rispettare l'Accordo del PIF sottoscritto nei termini e per la durata previsti;
 - c) realizzare e concludere gli **interventi approvati dal GAL** nei tempi indicati dall'art. 49 "*Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento*" e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al GAL nei tempi previsti e da quest'ultimo autorizzate;
 - d) consentire l'accesso al GAL e agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai cantieri, agli impianti/interventi e alle sedi del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti (anche ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, insieme a tecnici autorizzati dal GAL/Enti); l'accesso dovrà essere altresì consentito a tutta la documentazione che i suddetti Enti riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
 - e) fornire tutta la documentazione prevista dal Bando e/o richiesta dal GAL durante l'iter del Bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ammissibilità delle domande;
 - f) mantenere i requisiti di ammissione e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
 - g) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali;
 - h) mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal Bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria;
 - i) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da ARPEA e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i.;
 - j) rispettare il vincolo quinquennale di destinazione d'uso degli investimenti.
 - k) avere la disponibilità delle aree/superfici oggetto di intervento.
14. Impegni accessori. Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali - alla luce del metodo stabilito dall'Allegato 6 del decreto Ministeriale n. 2490/2017 e della D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, del DM 2588 del 10/03/2020 e della D.G.R. n. 7-1473 5 giugno 2020 - i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

- a) non cedere a terzi dei beni (in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL) e la loro gestione, nel periodo di impegno pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo, senza la preliminare autorizzazione del GAL

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = (5+3+5): 3= 4,33			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No			

- b) presentare la domanda di Variante in caso di introduzione di nuove voci di spesa (in un computo metrico successivo o con presentazione di preventivi successivi) o nel caso di variazioni del tipo di intervento

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = (5+3+5): 3= 4,33			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- c) presentare la eventuale Domanda di proroga nei termini stabiliti all'art. 59

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (2)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1): 3= 1			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- d) presentare la domanda di saldo del contributo una volta conclusi gli interventi, entro i termini previsti dall'art. 49

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1+): 3= 1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 30 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- e) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (3+1+1+): 3= 1,67			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- f) fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1+): 3= 1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Art. 54 Istruttoria delle domande di sostegno

Art. 54.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati con informativa

1. Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale n. 14/2014, il Responsabile del Procedimento connesso al presente bando è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Langhe Roero Leader. Il Responsabile del trattamento dei dati è Silvia Anselmo, Vice Presidente del GAL. Autorizzati al trattamento sono i funzionari del GAL che si occupano delle varie fasi istruttorie e di controllo delle domande inerenti alla partecipazione al Bando, come tempo per tempo desumibili dall'Organigramma/Mansionario del GAL pubblicato sul sito internet del GAL al seguente link <http://amministrazionetrasparente.langheroeroleader.it/DettCat.aspx/Articolazione%20degli%20uffici/21>.
3. Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:
 - il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
 - il D.lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

I dati personali forniti al GAL saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR).

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al GAL. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 640/2014.

I dati acquisiti a seguito della presente informativa, relativa a tutte le attività connesse al presente Bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del vincolo di destinazione.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 54.2 Procedure generali di istruttoria

4. L'avvio del procedimento di istruttoria avverrà tramite comunicazione telematica via PEC.
5. La valutazione delle domande di sostegno è effettuata da un organo istruttore (singolo o collegiale) e si articola nelle seguenti fasi di:
 - valutazione amministrativa,
 - valutazione di merito,
 - formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

Art. 54.3 Valutazione amministrativa delle domande

6. Tale fase comprende:
 - a. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
 - b. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
 - c. la verifica della presenza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
 - d. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica degli interventi previsti nel progetto presentato in domanda di sostegno e nella documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
 - e. la verifica dell'ammissibilità delle spese, secondo cui la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto sulle spese ammissibili dal presente bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
 - f. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
 - g. la determinazione del contributo concedibile.

Art. 54.4 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione

7. La valutazione comprende:
 - a. l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
 - b. l'attribuzione del punteggio complessivo;
 - c. la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

Art. 54.5 Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda

8. Nei casi in cui dalla valutazione di cui ai comma precedenti emergesse un esito negativo (non ammissione della domanda) o parzialmente positivo (ammissibilità parziale della domanda), il Responsabile del Procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale della domanda (cosiddetto "Preavviso di Rigetto")**. Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra *interrompe i termini per concludere il procedimento*, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.

Con specifico riferimento alla "ammissibilità parziale", si precisa che la suddetta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. non è da intendersi come "ammissione a finanziamento" parziale della domanda ma come semplice "ammissibilità" parziale, cioè possesso dei requisiti per i quali la domanda potrebbe essere parzialmente finanziata; l'eventuale ammissione a finanziamento potrebbe avvenire esclusivamente a seguito dell'inserimento della domanda in graduatoria in posizione finanziabile, in relazione alle risorse disponibili. Pertanto fino alla

pubblicazione della graduatoria sul sito internet del GAL (e alla eventuale comunicazione di “ammissione” a finanziamento) l’eventuale realizzazione dell’investimento rimane a rischio e pericolo del richiedente.

9. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, EFFICACIA E TRASPARENZA dell’attività amministrativa, e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria di tutte le domande che saranno pervenute sul presente Bando, si precisa che:
- A) il GAL potrà valutare positivamente esclusivamente le controdeduzioni del richiedente che propongano chiarimenti interpretativi e che siano coerenti con il contenuto del progetto presentato al GAL in fase di candidatura della domanda di sostegno;
 - B) conseguentemente, le suddette controdeduzioni, ai fini dell’accogliibilità, non dovranno introdurre elementi di novità o di variante rispetto alla situazione esistente e comunicata al GAL nei documenti progettuali presentati, nei quali era compito del richiedente fornire le necessarie informazioni sia allegando la necessaria documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente ogni aspetto del Progetto;
 - C) la suddetta impostazione sarà ovviamente da estendere anche alle informazioni dichiarate sul modello di domanda telematica, sull’Anagrafe Agricola su Sistema Piemonte e su ogni altro documento o certificazione, conosciuto o conoscibile dal GAL, che attesti la situazione del richiedente alla data della domanda di contributo o comunque alla data dell’invio della comunicazione di preavviso di rigetto (ad es. visite, informazioni su siti web, ecc...).

Art. 54.6 Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

10. A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:
- a) Domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - gli investimenti ammessi;
 - l’ammontare del contributo concesso.
 - b) Domande **ammesse ma non finanziabili** (inserite in graduatoria in posizione non finanziabile) per carenza di risorse.
 - c) Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.
11. La graduatoria e le proposte di esito per ciascuna domanda di sostegno sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione; a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la graduatoria diventa definitiva e per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l’esito:
- negativo indicando le motivazioni per le quali l’istruttoria ha determinato tale esito negativo;
 - positivo indicando le motivazioni che hanno determinato l’esito positivo.
12. I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:
- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell’archiviazione stessa;
 - approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che il beneficiario è tenuto ad osservare).
13. Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica via PEC.
14. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione.
15. Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell’istruttoria, qualora il progetto lo preveda, il GAL invita il beneficiario a trasmettere, entro il termine per la presentazione della prima domanda di pagamento), il progetto esecutivo dell’intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole. Si precisa che nel progetto esecutivo non potranno essere previsti investimenti che non siano già stati contemplati e descritti nella domanda di contributo, fatte salve eventuali modifiche progettuali richieste dagli enti preposti (es. Soprintendenza, ecc...). Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica e nel caso di intercorse variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in sede di domanda di contributo il GAL si riserva di richiedere al beneficiario una procedura di variante.

Art. 54.7 Conclusione della procedura di istruttoria

16. La procedura si conclude entro 180 giorni dall’avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel Bando.

17. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammessa a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

Art. 54.8 Comunicazione per invio documentazione integrativa

18. Nel corso dell'iter della partecipazione al Bando, relativamente alle istruttorie delle domande da parte del GAL, qualora si rendesse necessaria documentazione integrativa, i richiedenti/beneficiari potranno trasmetterla, a seguito di richiesta del GAL, entro la data che sarà comunicata dal GAL stesso.
19. La Comunicazione per invio documentazione integrativa, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP) sul portale www.sistemapiemonte.it, già utilizzato per la domanda di sostegno. Il Sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza.

Art. 55 Presentazione delle domande di pagamento

Art. 55.1 Domanda di anticipo

1. Il beneficiario potrà richiedere l'erogazione di un anticipo solo ad avvenuto completamento di tutte le procedure di affidamento relative agli investimenti ammessi a contributo.
2. L'importo dell'anticipo richiesto potrà essere al massimo pari al 50% dell'importo del contributo ammesso.
3. Alla domanda di pagamento di anticipo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
 - a. l'anticipo potrà essere richiesto sull'importo del contributo concesso a seguito della comunicazione del GAL, a fronte dell'accensione di **idonea garanzia fideiussoria** di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto. La garanzia a favore di ARPEA dovrà essere resa nel seguente modo:
 - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e autorizzati per il ramo cauzioni. La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non verrà rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA; si precisa che la fideiussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.
 - b. copia di un documento di identità¹⁰ in corso di validità¹¹ del Legale Rappresentante del beneficiario.
4. Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.
5. Si ricorda che il beneficiario deve adempiere alla pubblicazione di cui alla L. 124/2017 commi da 125 a 129, inerente l'obbligo di pubblicare – entro il 30 giugno dell'anno successivo all'incasso, con le modalità previste dalla norma (sito internet o analoghi portali digitali, nota integrativa al bilancio d'esercizio, portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, a seconda delle diverse tipologie di soggetti) – le informazioni relative al contributo erogato sul presente Bando qualora di valore complessivo almeno pari a € 10.000; tali informazioni devono contenere come minimo:
 - il soggetto erogante: GAL Langhe Roero Leader (attraverso O.P. ARPEA)
 - l'importo del contributo ricevuto
 - la descrizione del contributo: PSR Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 19 CLLD Leader – Operazione ____.

Art. 55.2 Domanda di saldo

6. La domanda di saldo deve essere presentata telematicamente su Sistema Piemonte **alla scadenza indicata all'art. 49 del Bando**, fatte salve eventuali proroghe richieste e concesse dal GAL ai sensi dell'art. 59 del Bando.
7. La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga o di azione correttiva in sanatoria postuma al rilievo del GAL ai sensi dell'art. 53.3 comma 14 lettera d), **non è ricevibile** e determina la revoca del

¹⁰ Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

¹¹ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

contributo concesso con **la restituzione delle somme già percepite per anticipi, maggiorate degli interessi legali**. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

8. Insieme alla domanda di pagamento di saldo, presentata **obbligatoriamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande, il beneficiario deve presentare e/o allegare la seguente documentazione:
- a. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva (qualora dovuti) di eventuali certificati di omologazione e/o collaudo, tavole, computo metrico e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, ecc.
 - b. certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle forniture redatto da tecnico competente
 - c. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, qualora dovuta;
 - d. dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta;
 - e. dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuta;
 - f. documenti comprovanti le regolari procedure autorizzative, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
 - g. ulteriori documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa regolarizzati in itinere, qualora dovuti;
 - h. per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati non dovrà essere allegata ma caricata a sistema con le seguenti modalità:
 - **tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono rispettare quanto indicato all'art. 50 "Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili";**
 - dovrà essere caricata a Sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>;
 - L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:
 - copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
 - copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;
 - copia digitale in formato .xml, che comunque dovrà essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto all'art. 56.2;
 - i. dovrà essere garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati, mediante la trasmissione di copia di disposizioni di pagamento e di estratti conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati (o cointestati) al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, e utilizzando gli strumenti e le modalità di pagamento consentiti all'art. 50, **pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante**
 - j. per i lavori fondiari/edili **computo metrico consuntivo** che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato con la domanda di sostegno o, eventualmente, di variante. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore.
 - k. SCIA per l'avvio dell'attività (se dovuta);
 - l. Esauriente documentazione fotografica geo-referenzata degli investimenti realizzati, da cui si possano chiaramente evincere tutti i dettagli delle spese rendicontate.
 - m. al fine di poter effettuare i controlli previsti dal Codice Antimafia vigente il beneficiario di contributo superiore alla soglia prevista tempo per tempo dalla legge (attualmente 25.000 euro) dovrà aggiornare il fascicolo aziendale con i seguenti documenti:
 - la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;

- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
 - n. copia di un documento di identità¹² in corso di validità¹³ del Legale Rappresentante del beneficiario.
9. I beneficiari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).
10. Si ricorda che il beneficiario deve adempiere alla pubblicazione di cui alla L. 124/2017 commi da 125 a 129, inerente l'obbligo di pubblicare – entro il 30 giugno dell'anno successivo all'incasso, con le modalità previste dalla norma (sito internet o analoghi portali digitali, nota integrativa al bilancio d'esercizio, portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, a seconda delle diverse tipologie di soggetti) – le informazioni relative al contributo erogato sul presente Bando qualora di valore complessivo almeno pari a € 10.000; tali informazioni devono contenere come minimo:
- il soggetto erogante: GAL Langhe Roero Leader (attraverso O.P. ARPEA)
 - l'importo del contributo ricevuto
 - la descrizione del contributo: PSR Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 19 CLLD Leader – Operazione ____;
11. La domanda di saldo, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP) sul portale www.sistemapiemonte.it, già utilizzato per la domanda di sostegno. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza. Si richiede cortesemente di far pervenire al GAL anche una **copia della documentazione cartacea completa**, al fine di consentire una più agevole e rapida attività istruttoria.
12. Il sostegno viene erogato in base ai costi rendicontati, dopo la positiva verifica della **sussistenza di almeno 2 domande di pagamento ammissibili nell'ambito del PIF.**

Art. 56 Istruttoria delle domande di pagamento

Art. 56.1 Istruttoria del GAL

1. L'organo istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:
- a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi la completezza della documentazione richiesta, il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio (per il saldo).
 - b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti.
 - c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme alle richieste del Bando. Per i lavori fondiari/edili verifica sul computo metrico dello stato finale e confronto con la spesa accertata da fatture (accertamento della spesa).
 - d) Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
 - e) Verifica della spesa ammessa e del contributo concesso per eventuali anticipi (per il saldo).
 - f) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso.
 - g) Visita sul luogo (collaudo, per il saldo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento (fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione europea e da ARPEA in considerazione dell'emergenza sanitaria da CoViD19).
2. A conclusione delle procedure, l'organo istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto del verbale di controllo in loco come infra descritto):
- **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
 - **Positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, cioè il rispetto degli impegni essenziali (art. 53.3 comma 13), l'importo totale accertato anche in funzione delle istruttorie sulle fasi precedenti;
 - **Parzialmente positivo**: nel caso di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni (es. per mancata osservanza degli impegni accessori ai sensi art. 53.3 comma 14 del Bando) indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo e l'ammontare del contributo da liquidare.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo**, il Responsabile del Procedimento ne informa il beneficiario il quale, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, può presentare

¹² Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

¹³ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

per iscritto le controdeduzioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste controdeduzioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato controdeduzioni nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.

3. Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'organo istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.
4. In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendole in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione (o ratifica) del Consiglio di Amministrazione del GAL, unitamente ai relativi verbali di collaudo.
A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o della successiva ratifica, gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

Art. 56.2 Controlli di ARPEA

5. ARPEA effettua il controllo in loco su un idoneo campione di domande di pagamento, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica:
 - a) dell'attuazione degli interventi in conformità alle norme applicabili;
 - b) di tutti i criteri di ammissibilità;
 - c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
 - d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.
 - e) della destinazione (o prevista destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.
6. Il GAL effettua il controllo delle autodichiarazioni fornite dai beneficiari per le pratiche estratte da ARPEA, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R.14/2014); si precisa che per le domande di pagamento estratte verranno controllate tutte le dichiarazioni presenti in tutte le istanze presentate dai beneficiari (dalla domanda di sostegno alla domanda di saldo).
7. Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà "leggere" il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

Art. 56.3 Controlli ANTIMAFIA

8. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia. La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente presente nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (Sistema Piemonte) nella sezione Documenti.
9. Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.
10. La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all'inserimento di una nuova richiesta di informazione.
11. L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario, inserite all'interno della

documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.

12. Il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o saldo), alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'Organismo Delegato deve provvedere ad effettuare una richiesta. E' necessario effettuare una richiesta di informativa antimafia per procedimento (codice domanda). In presenza di un'informativa antimafia questa è valida a livello di CUAA.
13. All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC da parte dell'Organismo Delegato, l'applicativo Sistema Piemonte segnala la necessità di acquisizione della certificazione antimafia. Al momento della richiesta della certificazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo Sistema Piemonte PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".
14. Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture dovranno essere inserite dall'Organismo Delegato direttamente nella apposita sezione "Registro antimafia" dell'applicativo PSR 2014-20 Procedimenti.

Art. 57 Riduzioni e sanzioni

1. Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento superi di più del 10% quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.
2. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
3. In applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) sono stati definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare (art. 53.3 del Bando).
4. In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 e dalla D.G.R. n. 7-1473 del 5 giugno 2020. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

Art. 58 Controlli ex post

1. Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di ARPEA, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del GAL;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 59 Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della relativa domanda di saldo, può richiedere **proroghe per un periodo massimo di 6 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla scadenza definita dal Bando per la realizzazione degli interventi.

2. La richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e riguardare motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.
3. La **richiesta di proroga** deve essere presentata al Gal entro **10 giorni consecutivi** antecedenti alla scadenza del termine per la conclusione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte): non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'organo istruttore delle domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Consiglio di Amministrazione del GAL. Il Consiglio di Amministrazione del GAL può concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi via PEC, la decisione al beneficiario. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, il RUP può essere autorizzato alla concessione della proroga.
4. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL, il quale individuerà eventualmente la nuova scadenza.

Art. 60 Varianti

Art. 60.1 Definizione di variante

1. Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.
2. **Ai sensi del presente Bando la variante è quindi da intendersi come variazione del progetto iniziale approvato dal GAL e non è riconducibile ad altre definizioni individuabili in altra normativa o regolamentazione.**
3. Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:
 - a. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti: i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici agli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
L'adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente Bando cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa;
 - non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
 - rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
 Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP (Sistema Piemonte) al GAL.
 - b. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
 - c. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/ fusione/ incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.
4. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.
5. Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere **inferiore al 50%** del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatte salve economie derivanti da scontistica o ribassi d'asta.

Art. 60.2 Presentazione della domanda di variante

6. La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante.
7. La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo **entro 30 giorni consecutivi dalla scadenza** del termine per la conclusione degli investimenti, inoltrando, tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:
 - a. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato dal GAL;
 - b. documentazione di cui all'articolo 53.2 "*Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare*", debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - c. quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale;
 - d. in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte di Enti Terzi (es. Soprintendenza), occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dagli Enti Terzi relativo alla variante.
8. **Le varianti devono sempre essere richieste al GAL e da questo approvate; l'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguiti prima della presentazione su SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.**

Art. 60.3 Istruttoria della domanda di variante

9. L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che la nuova articolazione della spesa:
 - a. non alteri le finalità originarie del progetto;
 - b. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative del presente Bando;
 - c. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
 - d. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente).
10. L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione (o ratifica) del Consiglio di Amministrazione del GAL e comunicato tempestivamente al beneficiario a cura del Responsabile del Procedimento. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste al GAL, ma senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che gli interventi realizzati in variante non siano considerati ammissibili in fase di domanda di pagamento, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal GAL. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della domanda di pagamento, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Art. 61 Decadenza dal contributo

1. La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
 - a. perdita dei requisiti di ammissione della filiera o della singola domanda;
 - b. mancata conclusione e rendicontazione degli interventi approvati dal GAL entro il termine fissato, fatte salve le possibilità di proroga;
 - c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto agli art. 16-25-34-43 (ribassi d'asta e scontistica);
 - d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
 - e. mancato rispetto degli **impegni essenziali** di cui all'art. 53.3 comma 13;
 - f. violazione del divieto di cumulo dei contributi;
 - g. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
 - h. esito negativo dell'eventuale controllo ex post.
2. A seguito di mancato rispetto degli **impegni accessori** di cui all'art. 53.3 comma 14 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

3. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Art. 62 Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

1. Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. La domanda infatti può essere:
 - ritirata (per rinuncia o revoca);
 - non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
 - soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

Art. 62.1 Ritiro della domanda

2. In qualsiasi momento il richiedente può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal portale SIAP (Sistema Piemonte), con le modalità previste dall'applicativo, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente il beneficiario farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

Art. 62.2 Riesami/ricorsi

3. Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento o di controlli (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

Art. 62.3 Errori palesi e loro correzione

4. Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento, purché prima della comunicazione via PEC di avvio del procedimento di istruttoria delle domande e comunque purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco.
5. Per la correzione dell'errore palese (come previsto dal Manuale delle procedure, controlli e sanzioni di ARPEA al quale si rimanda) il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore (mero errore materiale) e di aver agito in buona fede.

Art. 62.4 Cause di forza maggiore

6. Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
 - a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'oggetto dell'intervento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
7. In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata via PEC la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

Art. 62.5 Comunicazione di cessione del bene/azienda/attività con subentro degli impegni

8. Nel caso il beneficiario intenda cedere totalmente o parzialmente la sua azienda/impresa/attività ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, **dovrà darne preliminare comunicazione al GAL** che verificherà il possesso in capo al subentrante dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.

9. Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio:
 - a) consentano comunque la realizzazione della totalità degli interventi approvati dal GAL;
 - b) consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti dal beneficiario iniziale con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.
6. Pertanto, il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare:
 - a) la conoscenza delle disposizioni del presente Bando e della correlata normativa di riferimento che ne disciplina le varie fattispecie;
 - b) la propria volontà a proseguire gli investimenti per completare gli interventi approvati dal GAL (e ammessi a contributo) e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.
7. Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:
 - a) in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda/impresa/attività ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua, nel pieno rispetto dei vincoli temporali definiti dal Bando;
 - b) possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario cedente, che consentano il verificarsi della condizione di cui al comma 1.
8. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda/impresa/attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
9. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte d'irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, s'individuano le seguenti due situazioni:
 - a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
 - b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
10. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
11. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda/impresa/attività risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà del soggetto. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

Art. 63 Normativa

1. Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:
 - Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - REG (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività) + Circolari AGEA
 - REG (UE) n. 1308/2013
 - Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (art. 2 commi 3 e 4);
 - Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per i limiti dimensionali delle PMI;
 - Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
 - Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Regolamento (UE) n. 1408/2013

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- L. 124/2017 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” art. 1 commi da 125 a 129 che disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori;
- D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
- D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- Legge 580/1993 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- D.P.R. 581/1995 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- D.M. MIPAAF n. 350 del 08/09/1999 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.M. MIPAAF n. 6899 del 30/06/2020 recante “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”;
- Legge 381/1991 art. 4 e s.m.i che fornisce la definizione di persone svantaggiate;
- Legge n. 68 del 12 marzo del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D.Lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- D.Lgs. 62 del 21/05/2018 relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati
- L. N. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali (art 4)
- L. R. n. 54/1979 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto
- L. R. n. 31/1985 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
- L. R. n. 14/1995 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere
- L. R. 34/1995 s.m.i tutela e valorizzazione dei locali storici
- L. R. n. 18/1999 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica
- L. R. n. 28/1999 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- L.R. n. 4/2000 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”
- L. R. n. 38/2006 e s.m.i. Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Legge Regione Piemonte n. 2 del 23 febbraio 2015 – “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1° marzo 2016, n. 1/R: “Regolamento regionale recante Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)” e Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R: “Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: “Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).
- L. R. n. 1/2009 e s.m.i “Testo unico in materia di artigianato”

- L. R. n. 17/2013 e s.m.i. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno, art. 26 "Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani" attuazione con D.G.R. n. 74 - 7665 del 21.05
- D.P.G.R. del 3 marzo 2008, n. 2/R Regolamento regionale recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale
- L.R. n. 3 del 11 marzo 2015, Disposizioni regionali in materia di semplificazione (Cap. II Semplificazioni in materia di turismo).
- L. R. 3 Agosto 2017 n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- D.P.G.R. del 08/06/2018 n. 4/R Regolamento Regionale recante: "*Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)*".
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" articolo 42 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" e s.m.i.
- L.R. n. 14 del 11 luglio 2016, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica"
- D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
- D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
- L.R. 56/1977 "*Tutela ed uso del suolo*";
- L.R. 45/1989 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*" e s.m.i.
- L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i.
- L.R. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"
- Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R"
- Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>
- L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"
- D.G.R. n. 15 - 4452 del 22/12/2016 recante "*Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005 - Approvazione dell'aggiornamento 2016 a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai D.lgs. nn. 99/04 e 101/05*"
- D.G.R. n. 41 – 8194 del 20/12/2018 recante "*Accertamento della capacità professionale in agricoltura ai sensi dei D.Lgs. nn. 99/2004 e 101/2005. Modifica della D.G.R. 15-4452 del 22.12.2016. Istituzione della Commissione regionale d'esame e disposizioni per il funzionamento*"
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 "Rete rurale nazionale 2014-2020" – Mipaaf.
- L. 4/2011; art. 1 (estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
- PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Langhe Roero Leader "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero", approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987/A1808A del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2020/2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per

- quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali>, di cui all'art. 2 comma 3 lettera x);
 - MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
 - Normativa/regolamentazione vigente di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL, in quanto applicabili anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
 - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
 - Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni fornite dal Manuale/Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 3 lettera x);
 - Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell'area di riferimento.
 - Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento oggetto di contributo
 - Elenco Prezzi Agricoltura e Prezzario Regionale vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando.

Art. 64 Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

1. Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014¹⁴ della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR, ed alle Operazioni di riferimento del Bando 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 6.4.2.
2. Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm - Leader Misura 19.
3. Tale obbligo costituisce impegno accessorio (art. 53.3 comma 14).

Art. 65 Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno mandare un'e-mail a info@langheroeroleader.it o rivolgersi al GAL, esclusivamente previo appuntamento, presso la sede nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Dal lunedì al giovedì	9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30

Si precisa che durante il periodo dell'emergenza sanitaria da CoViD 19, non saranno effettuate per quanto possibile riunioni in presenza. Anche in ottemperanza all'art. 1 comma 1 lettera d) punto 5) del DPCM 18/10/2020, eventuali riunioni con gli utenti esterni del GAL (richiedenti domanda, beneficiari, fornitori, altri soggetti) non potranno svolgersi in presenza presso gli uffici ma prevalentemente attraverso soluzioni tecnologiche e modalità di collegamento a distanza.

2. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA, PUBBLICITA' E TRASPARENZA dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 - e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria delle domande che perverranno sul Bando in oggetto - si precisa che il GAL non può precorrere i tempi e anticipare ai singoli richiedenti le valutazioni che ricadono propriamente nell'attività istruttoria. Pertanto non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi alle oggettive disposizioni presenti nel Bando e alla loro interpretazione; sarà cura del richiedente valutare se la propria situazione/candidatura è rispondente o meno alle disposizioni del Bando.

¹⁴ Art. 13 e Allegato III del Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione.

Art. 66 Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet al seguente link <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/programma-di-sviluppo-locale>

Art. 67 Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it e trasmesso via e-mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
 - Comuni del GAL,
 - Unione Montana Alta Langa,
 - Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo,
 - Soci Privati GAL.

APPENDICI AL BANDO

Appendice A: Prodotti allegato I e nomenclatura

Appendice B: Elenco varietà tradizionali di mais

Appendice C: Complementarietà e demarcazione

Appendice D: Valori standard per i generatori di calore a biomassa

Appendice E: Tabella monitoraggio filiere

ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA

Allegato 1: Progetto integrato di filiera e progetto di investimento

Allegato 2: Tabella riepilogativa del Progetto integrato di filiera

Allegato 3: Accordo di filiera

Allegato 4: Compravendite Filiera

Allegato 5: Risultati economici attesi

Allegato 6: Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa per le imprese cooperative

Allegato 7: Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

Allegato 8: Scheda tecnica del Progetto didattico

Allegato 9: Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi

Allegato 10: Quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico economica

Allegato 11: Impegno a richiedere autorizzazioni

ALCUNE DICHIARAZIONI ON-LINE

Per maggiore informazione, si indicano di seguito ALCUNE dichiarazioni che saranno obbligatoriamente richieste sulla domanda on line su Sistema Piemonte:

Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione

Dichiarazione di assenza di cumulo con altri contributi

Dichiarazione di adesione o non adesione a OP o AOP

Dichiarazione di rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali

Dichiarazione di essere micro o piccola impresa

Dichiarazione che l'impresa non è in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo

Altre dichiarazioni (vedere su Sistema Piemonte)